

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 309° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 5 MAGGIO 1998

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	5
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	12
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	»	25
5 <sup>a</sup> - Bilancio .....	»	31
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	33
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	37
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	41
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	65
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	109
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	128

**Commissione speciale**

Materia d'infanzia .....	<i>Pag.</i>	129
--------------------------	-------------	-----

**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari .....	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri .....	<i>Pag.</i>	141
3 <sup>a</sup> - Affari esteri - Pareri .....	»	146
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....	»	147

---

CONVOCAZIONI .....	<i>Pag.</i>	154
--------------------	-------------	-----

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 5 MAGGIO 1998

116ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*SUI LAVORI DELLA GIUNTA*

(A007 000, C21ª, 0030ª)

Il PRESIDENTE informa che il senatore Meduri ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna e che, pertanto, l'esame della richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità parlamentare da lui avanzata è rinviato ad altra data.

*INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE*

**Seguito dell'esame della richiesta avanzata dal signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 6440/97 RG – 18733/96 RNR, pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma (R135 000, C21ª, 0057ª)**

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 12 marzo 1998.

Il PRESIDENTE ricorda che il signor Erminio Boso è stato ascoltato dalla Giunta nella seduta del 12 marzo scorso e che, nella medesima seduta, la Giunta ha deliberato di chiedere all'Autorità Giudiziaria gli atti del procedimento, che sono stati trasmessi il 24 aprile 1998. Ricorda altresì che il procedimento concerne dichiarazioni rese dall'allora senatore Boso in un'intervista svoltasi nel corso della trasmissione televisiva «Tempo reale», diffusa dalla RAI il 18 gennaio 1996, dichiarazioni relative a possibili collusioni tra la società Fininvest e la mafia, con particolare riferimento ad operazioni

di riciclaggio di denaro, provente di atti illeciti, compiute da tale società. Illustra infine il contenuto dei documenti processuali pervenuti.

Si apre la discussione, nel corso della quale intervengono i senatori PELELLA, RUSSO, che chiede di rinviare l'esame per consentire l'approfondimento degli atti processuali, ed il PRESIDENTE.

La Giunta conviene con la proposta avanzata dal senatore Russo.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 5 MAGGIO 1998

**255<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

VILLONE

*La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(3125-B) Finanziamento della Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite per l'istituzione di una Corte penale internazionale**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il presidente VILLONE informa la Commissione che il disegno di legge in titolo è stato rimesso alla sede plenaria da parte della Sottocommissione per i pareri, nella seduta che si è appena conclusa, non già per ragioni di contenuto ma per la singolare vicenda procedurale occorsa nella prima lettura del testo da parte della Commissione affari esteri del Senato in sede deliberante. In quella occasione, infatti, fu approvato un emendamento contenente una disposizione del tutto impropria, non sottoposta al preventivo parere della Commissione affari costituzionali e rivolta a inserire un deputato e un senatore nel comitato di cui all'articolo 2, comma 2. Opportunamente, la Camera dei deputati ha poi rimosso quella disposizione, che pertanto non compare nel testo attuale. Non dimeno, occorre a suo avviso rilevare e sottolineare l'anomalia procedurale dianzi ricordata, che comporta una evidente violazione dell'articolo 41, comma 5, del Regolamento del Senato. Secondo la sua opinione, inoltre, il parere della Commissione affari costituzionali del Senato sarebbe stato senz'altro negativo su quella disposizione, con l'effetto procedurale vincolante di cui all'articolo 40, comma 6, del Regolamento.

Il senatore ANDREOLLI, relatore sul disegno di legge dinanzi alla Sottocommissione per i pareri, considera assai singolare la vicenda procedurale ricordata dal Presidente e rileva una carenza di controlli per la prevenzione di simili violazioni regolamentari. Sarebbe stato necessario, quanto meno, che il Presidente del Senato fosse stato

tempestivamente informato di quanto avvenuto nella Commissione affari esteri in sede deliberante.

Il presidente VILLONE propone quindi di esprimere un parere favorevole sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, a condizione che non siano ulteriormente modificate ripristinando la censurata disposizione che comporta la presenza di un senatore e di un deputato nel comitato di cui all'articolo 2, comma 2, la cui natura amministrativa renderebbe assolutamente impropria una simile presenza.

Secondo la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO è preferibile esprimere un parere positivo sul testo trasmesso dalla Camera dei deputati, che costituisce l'oggetto esclusivo dell'attuale fase di esame in sede consultiva.

Il senatore PASTORE obietta che il parere proposto dal Presidente avrebbe anche l'effetto di prevenire l'eventuale riproposizione di una disposizione aberrante come quella dapprima ricordata, considerato che la Commissione di merito è nuovamente riunita in sede deliberante.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO pone interrogativi circa il ruolo di controllo della correttezza del procedimento seguito in prima lettura nella trattazione della disposizione in questione.

Anche il senatore ANDREOLLI considera particolarmente grave la circostanza che una anomalia come quella indicata dal presidente Villone non sia stata rilevata a tempo debito.

Su proposta del presidente VILLONE, si conviene quindi di esprimere un parere positivo sulle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, con una premessa rivolta a segnalare la grave anomalia procedurale intervenuta nella prima lettura del disegno di legge e ad affermare che la Commissione considera censurabile sotto il profilo costituzionale la disposizione rimossa dall'altro ramo del Parlamento.

**(3158) Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria,** approvato dalla Camera dei deputati

**(863) DEBENEDETTI. – Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni**

**(2588) PIERONI ed altri. – Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica** (Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente VILLONE riferisce sul disegno di legge n. 3158, già approvato dalla Camera dei deputati, che comporta il riordino complessivo della disciplina delle cosiddette fondazioni bancarie. Per gli aspetti

di competenza della Commissione, richiama l'attenzione sull'articolo 2, comma 1, lettera h), ove si fa riferimento a una autorità di vigilanza non ancora istituita, di natura indefinita, con una disciplina transitoria che affida le relative competenze al Ministro del tesoro. Si tratta a suo avviso di una previsione normativa suscettibile di nette censure, poichè postula la ulteriore proliferazione di autorità indipendenti, senza un disegno normativo coerente e valutabile in ogni sua implicazione. Nel settore del credito, inoltre, vi sono funzioni di controllo e vigilanza già previste dall'ordinamento, che fanno capo, per quanto di rispettiva competenza, a organi già esistenti e consolidati come la Banca d'Italia e la CONSOB. Egli ritiene opportuno formulare un parere negativo sulla lettera h) in esame, sia perchè postula l'istituzione non giustificata di altre autorità, sia perchè comporta una confusione di competenze in tema di controlli e vigilanza nel settore del credito. Propone di rinviare alla seduta successiva la formulazione del parere anche per acquisire la valutazione di un rappresentante del Governo.

Il senatore PASTORE critica l'ulteriore proliferazione di deleghe legislative e il contenuto generico della finalità indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera d).

In proposito, il presidente VILLONE ritiene che si possa formulare una indicazione di ordine generale alla Commissione di merito affinché siano ulteriormente specificati, nelle deleghe legislative, sia l'oggetto che i criteri direttivi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2653) *Disciplina della professione di odontoiatra***, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri

**(123) *MANIERI ed altri. - Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409***

**(252) *DI ORIO ed altri. - Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonchè trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria***

**(1145) *MAZZUCA POGGIOLINI. - Disciplina della professione di odontoiatra***

**(2246) *BETTAMIO ed altri. - Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione dell'ordine degli odontoiatri***

(Parere su testo unificato ed emendamenti alla 12<sup>a</sup> Commissione: esame e rinvio)

Il relatore PINGGERA riferisce sul testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito, che delinea un ordinamento della professione di odontoiatra ispirato a un modello tipico fondato sugli esami di ammissione, l'iscrizione a un albo, l'istituzione di un ordine professionale. A suo avviso non vi sono rilievi di carattere costituzionale, salva la valuta-

zione di una possibile difformità dal principio di libertà nell'esercizio delle professioni. Egli si interroga anche sull'effettiva necessità di una simile disciplina legislativa e precisa infine, su richiesta del Presidente, che secondo il testo in esame all'albo professionale si possono iscrivere anche i cittadini degli altri paesi comunitari.

Il senatore ANDREOLLI pone un quesito sulla normativa comunitaria vigente in materia di esercizio delle professioni.

Il relatore PINGGERA si riserva di compiere una verifica a tale riguardo.

Il senatore PASTORE osserva che è stato annunciato dal Governo un disegno di legge di riordino generale delle professioni, del quale occorre tenere conto nel valutare proposte settoriali come quella in esame.

La senatrice PASQUALI considera opportuno valutare ogni aspetto della proposta normativa, specie sotto il profilo della compatibilità comunitaria e del coordinamento con una eventuale disciplina di ordine generale.

Il relatore PINGGERA auspica anche l'introduzione di una norma di salvaguardia per i titoli conseguiti in altri paesi, soprattutto da parte di professionisti appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute dall'ordinamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2712) BONATESTA ed altri. – Nuove disposizioni sulla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF: concorso dei comuni, fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, a norma dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento**  
(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione: favorevole condizionato)

Il presidente VILLONE avverte che il disegno di legge è stato rimesso alla sede plenaria da parte della Sottocommissione pareri nella seduta odierna.

Il relatore ANDREOLLI riferisce sul disegno di legge, considerando lesivo dell'autonomia degli enti locali il vincolo di destinazione della quota di gettito fiscale indirizzata dai contribuenti al comune di residenza.

Il senatore BESOSTRI rileva anche una prevedibile difficoltà di gestione del sistema di destinazione della quota del gettito IRPEF previsto dal disegno di legge.

Alla censura del relatore Andreolli, il senatore PASTORE replica che anche la quota dell'otto per mille nella disponibilità dello Stato ha un proprio vincolo di destinazione.

Secondo il senatore PINGGERA, la proposta normativa non è coerente a una sostanziale valorizzazione del sistema delle autonomie, che comporta meccanismi di finanziamento certi e adeguati.

La Commissione, quindi, conviene di formulare un parere favorevole a condizione che sia escluso ogni vincolo di destinazione, per i comuni, circa le quote di gettito IRPEF ad essi assegnate per effetto della normativa.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3090) Deputati GASPERONI ed altri.** – *Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

**(134) MARINI.** – *Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali*

**(576) UCCHIELLI ed altri.** – *Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali*

**(866) DIANA Lino ed altri.** – *Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame dei disegni di legge, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il relatore BESOSTRI dà conto di un testo coordinato, da lui predisposto in seguito all'incarico conferitogli in proposito nella seduta precedente, rivolto a inserire la disciplina dell'ineleggibilità nell'ambito della legge n. 154 del 1981, a disciplinare con alcune modifiche il caso della sospensione per effetto di procedimenti penali pendenti e a correggere anche altri aspetti del testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il presidente VILLONE osserva che le modifiche di natura non formale indicate dal relatore non potrebbero integrare il testo da assumere a base dell'esame, già approvato dalla Camera dei deputati. Le indicazioni del relatore sono comunque utili come integrazione del lavoro preparatorio da svolgere nel seguito dell'esame. Segnala al riguardo che nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati è compresa una nuova disciplina del rapporto tra procedimenti penali e disciplinari riguardanti i dipendenti pubblici. In materia, peraltro, alla Camera dei deputati è stato elaborato uno specifico testo dalla Commissione speciale in materia di prevenzione della corruzione, di cui si prevede una discussione imminente in Assemblea. Occorre pertanto considerare anche l'esigenza di un coordinamento tra le diverse sedi normative.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SUL DOCUMENTO XXII N. 21, RECANTE PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE SULLE RETRIBUZIONI NEL SETTORE PUBBLICO*  
(A007 000, C01<sup>a</sup>, 0091<sup>o</sup>)

Il presidente VILLONE sottopone alla Commissione un'esigenza di correzione del testo da proporre all'Assemblea per il documento in titolo, la cui discussione è prevista nel calendario del Senato per l'ultima settimana del mese di maggio, al fine di riconsiderare la composizione della Commissione d'inchiesta per renderla compatibile con la prescrizione costituzionale che esige un criterio di proporzione con l'entità dei gruppi parlamentari. Ove la Commissione sia unanime nel procedere a tale modifica prima dell'esame della discussione in Assemblea in modo da non proporre la questione *ex novo* in quella sede, prospetta anche l'opportunità di alcune altre modifiche di coordinamento e di precisazioni testuali da riferire agli emendamenti già accolti nella seduta del 30 aprile.

La Commissione conviene all'unanimità di svolgere nella settimana successiva, alla presenza del relatore Diana attualmente in missione all'estero, un'ulteriore fase di esame del documento in titolo, limitata agli aspetti indicati dal Presidente.

*SULLE AUDIZIONI INFORMALI PROGRAMMATE IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2934, 2912 E 3179, IN MATERIA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA*  
(A007 000, C01<sup>a</sup>, 0092<sup>o</sup>)

Il presidente VILLONE sottopone alla Commissione una richiesta pervenutagli per le vie brevi da parte del relatore sui disegni di legge in titolo, senatore Pellegrino, rivolta a rinviare all'ultima settimana del mese di maggio le audizioni informali del Presidente del Consiglio di Stato e dei rappresentanti delle associazioni di magistrati del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, programmate per venerdì 8 maggio.

Il senatore PELLEGRINO precisa che la sua richiesta è motivata dalla concomitanza di una impegnativa campagna elettorale nella propria città, che gli impedisce di essere presente nella data ricordata dal Presidente.

Anche il senatore MAGGIORE conviene sull'opportunità di un rinvio per la concomitanza di impegni elettorali locali che coinvolgono diversi senatori.

Il senatore LISI si oppone invece al rinvio delle audizioni e ricorda che una analoga richiesta da lui avanzata per altre audizioni non fu accolta; ritiene comunque opportuno confermare il programma di audizioni già stabilito.

Il senatore MARCHETTI ritiene che una richiesta di rinvio come quella avanzata dal senatore Pellegrino non può essere valutata alla stregua di precedenti ma deve essere considerata in se stessa.

Anche il presidente VILLONE esclude un rapporto di conformità tra i due casi ma considera comunque necessario valutare la richiesta di rinvio sulla base della sussistenza o meno di ragioni consistenti.

Il senatore PELLEGRINO precisa che se non fosse accolta la sua richiesta di rinvio, nella impossibilità di essere presente alle audizioni di cui si tratta, egli dovrebbe rinunciare all'incarico di relatore sui disegni di legge in titolo.

Il presidente VILLONE ritiene che le circostanze impongano una votazione sulla richiesta di rinvio, e annuncia in proposito il suo voto non favorevole.

La richiesta di rinvio, posta in votazione, viene accolta dalla Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 5 MAGGIO 1998

**276<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
ZECCHINO*indi del Vice Presidente*  
CIRAMI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2570) Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori**, approvato dalla Camera dei deputati

**(206) SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori**

**– e delle petizioni nn. 85, 167 e 256 ad essi attinenti**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 30 aprile scorso.

Si riprende l'esame degli emendamenti in tema di depenalizzazione dei reati di illecito finanziamento ai partiti interrotto nella seduta pomeridiana del 29 aprile.

Prende la parola il senatore BERTONI il quale, dopo aver sottolineato che le motivazioni con cui il presidente Zecchino ha ritirato l'emendamento 9.0.4 denunciano una sorta di riserva mentale al riguardo, rileva come le argomentazioni svolte dal senatore Pera, secondo le quali la depenalizzazione dei reati di illecito finanziamento ai partiti politici sarebbe coerente con l'esigenza di difendere il ruolo insostituibile degli stessi partiti in una democrazia, appaiono in contrasto con le origini stesse del movimento di Forza Italia, nato in antitesi ai partiti stessi e

solo recentemente trasformatosi in una vera e propria struttura partitica, ancorchè – a suo avviso – solo apparente, attesa l'assoluta mancanza di democrazia interna che indubbiamente la caratterizza.

Non è in discussione la necessità, assolutamente condivisibile, di assicurare meccanismi di finanziamento anche pubblici della politica, ma occorre altresì tenere conto dell'atteggiamento dell'opinione pubblica su queste problematiche. In tale prospettiva, in particolare, deve considerarsi non condivisibile la recente decisione del Parlamento di anticipare l'erogazione delle somme spettanti ai partiti politici per l'anno 1998 in base alla legge n. 2 del 1997. Non si è – in tal modo – tenuto conto dell'esigenza di convincere progressivamente l'opinione pubblica delle ragioni che sono alla base del sistema di finanziamento pubblico della politica. Se egli si è espresso a favore di questo recente provvedimento lo ha fatto solo per una forma di omaggio alle tante persone semplici che con la loro militanza gratuita hanno fatto la grandezza del partito comunista italiano prima e dei partiti democratici della sinistra e di rifondazione comunista oggi.

In un simile contesto, non è pensabile che l'opinione pubblica possa essere favorevole alla depenalizzazione dei reati di illecito finanziamento ai partiti. Del resto tale contrarietà appare ampiamente giustificata, se si considera la più recente storia italiana e se si prende atto della indubbia consistenza dei reati in questione, che sono molto più gravi della pura e semplice corruzione e che, inoltre, nella concreta esperienza giudiziale non si presentano mai da soli ma sempre in connessione con altri reati quali il falso in bilancio. Va altresì sottolineato come i fenomeni di finanziamento illecito inducano a loro volta fenomeni di corruzione in quanto questi vengono a rappresentare di fatto il modo in cui chi ha percepito il finanziamento, ricambia il favore ricevuto. Sarebbe manifestazione di maggior chiarezza affermare la necessità di una amnistia ma, per le ragioni esposte, non si può concludere nel senso che un fatto come la violazione delle regole sul finanziamento della politica – a maggior ragione visto che esiste un sistema di un finanziamento pubblico della stessa – non debba essere sanzionata sul piano penale.

L'oratore prosegue rilevando come debbano considerarsi del tutto prive di fondamento le affermazioni secondo le quali la magistratura inquirente non avrebbe proceduto nei confronti di tutti i soggetti politici. Sono state infatti portate avanti indagini nei confronti del partito comunista, prima, e del partito democratico della sinistra, poi, ma i risultati di queste indagini hanno escluso l'esistenza di fondi neri utilizzati per il finanziamento di tali forze politiche.

Il senatore Bertoni conclude preannunciando il suo voto contrario su tutti gli emendamenti in materia di depenalizzazione dell'illecito finanziamento ai partiti e sostenendo che sarebbe assurdo, con la loro approvazione, fare un altro regalo all'onorevole Bettino Craxi dopo quello della riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale.

Il senatore RUSSO, a nome del Gruppo Democratici della Sinistra – l'Ulivo – e suo personale esprime profondo dissenso rispetto a tutti gli emendamenti in discussione che attengono alla depenalizzazione del fi-

nanziamento illecito ai partiti. Tiene a precisare con molta chiarezza come la annunciata contrarietà, lungi dall'esprimere – come taluno ha voluto accreditare – un intento demagogico volto a cavalcare quelle forme di rifiuto del sistema partitico che si sono delineate nel Paese, intende, invece, contrastare tale effetto. Il senatore Russo osserva, infatti, che la punizione del finanziamento illecito è stata voluta dal legislatore contestualmente alla predisposizione della legislazione che tale finanziamento consente nelle forme e con i requisiti dal legislatore stesso previsti e ne rappresenta, pertanto la necessaria appendice. La esigenza di finanziamento – da lui non messa in discussione – deve però essere accompagnata dal requisito della trasparenza del finanziamento stesso: in tale quadro, invece, la proposta depenalizzazione della materia giocherebbe a favore della realizzazione di quelle forme di erogazione non previste dalla legge che vanno combattute senza incertezze. Inoltre esprime argomentate riserve in ordine all'ulteriore argomento – apportato a favore delle proposte depenalizzazione – sulla base del quale si è sostenuto, segnatamente dal presidente Zecchino nel ritirare l'emendamento 9.0.4, il carattere maggiormente intimidatorio delle sanzioni amministrative rispetto al mantenimento della rilevanza penale dell'illecito nella misura in cui esse vengono rese estremamente severe. Occorre invece tener presente che le proposte emendative presentate agirebbero in primo luogo sopprimendo il reato e, per effetto del principio del *favor rei*, la depenalizzazione agirebbe soltanto per il futuro.

Con particolare riferimento, poi, all'emendamento 9.0.6, il senatore Russo esprime assoluta contrarietà anche perchè nella seconda parte del medesimo si propone altresì la depenalizzazione di reati quali la ricettazione o – tra l'altro – le false comunicazioni e l'illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi purchè commessi in occasione di finanziamenti ai partiti. Conclude ribadendo l'esigenza di mantenere la penalizzazione al finanziamento illecito ai partiti a presidio e garanzia della classe politica che deve assicurare massima trasparenza del finanziamento lecito.

Il senatore CALVI condivide le considerazioni svolte dai senatori Russo e Bertoni e ritiene che non vi sia contraddizione fra il riconoscere l'esigenza del finanziamento pubblico della politica e l'affermazione della necessità di regole che definiscano i limiti e i modi con cui la politica può essere finanziata. Giudica poi indispensabile sgombrare in primo luogo il campo da un equivoco e sottolineare che, poichè i reati in questione sono stati introdotti con la legge n. 195 del 1974, di illecito finanziamento ha senso parlare solo a partire da tale data, mentre tutti i finanziamenti, di qualunque provenienza, percepiti da forze politiche anteriormente alla stessa dovevano essere e devono essere considerati come leciti. Per quanto concerne, poi, il periodo successivo all'entrata in vigore della citata legge n. 195 del 1974, pur tenendo conto degli effetti del provvedimento di amnistia intervenuto nel 1990, è significativo che i procedimenti penali che hanno visto coinvolti esponenti del partito comunista, prima, e del partito democratico della sinistra, poi, si sono tutti conclusi con sentenze di assoluzione. D'altra parte va richiamata l'atten-

zione sul fatto che le disposizioni vigenti, consentono in realtà in ampia misura forme di finanziamento della politica – fatta eccezione per quelle provenienti da organi della pubblica amministrazione, da enti pubblici o da società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o da società controllate da queste ultime – che sono vietati del tutto ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 195 – con un'unica condizione che cioè tali finanziamenti avvengano in materia palese e non occulta e ciò nel presupposto che proprio il carattere occulto può nascondere condizionamenti e vincoli reciproci suscettibili di pregiudicare un corretto e trasparente funzionamento dei meccanismi del sistema democratico.

Per queste motivazioni preannuncia pertanto il voto contrario su tutti gli emendamenti in votazione.

Il senatore BUCCIERO dichiara che Alleanza Nazionale è sempre stata a favore del finanziamento pubblico ai partiti, al fine di evitare che gli stessi fossero sottoposti alla pressione di poteri eccessivamente condizionanti. Peraltro su queste grandi tematiche occorre trovare una sintonia con l'opinione pubblica. Tale aspetto, che è mancato su un altro grande tema come quello dell'abolizione dell'ergastolo da pochi giorni discusso dal Senato, è stato, in quella occasione, completamente pretermesso da quelle stesse forze politiche che, oggi, nel dibattito in Commissione fanno appello all'opinione pubblica per contrastare la depenalizzazione dei reati in tema di illecito finanziamento dei partiti. L'aspetto dell'impatto di questa tematica sull'opinione pubblica avrebbe dovuto essere curato anche dal punto di vista dell'intervento dei *mass media*, versante sul quale Alleanza Nazionale non ha certo possibilità di pressione mentre chi detiene larghe fette del settore dell'informazione non ne ha fatto uso poichè – ritiene il senatore Bucciero – intende così realizzare un interesse contrario alla corretta informazione dell'opinione pubblica. Conclude annunciando il voto contrario sugli emendamenti in discussione.

Il senatore CALLEGARO, con particolare riferimento all'emendamento 9.0.9, dichiara di essere favorevole alla sua prima parte, mentre non lo sarebbe alla seconda parte che, oltre a non essere funzionalmente collegata alla depenalizzazione del finanziamento in quanto tale, costituirebbe una esenzione di responsabilità per i reati ivi previsti, di natura eminentemente societaria, qualora commessi al fine di provvedere a forme di finanziamento illecito. Ritiene che l'iniziativa di intervenire penalmente in tema di finanziamento illecito sia stata utilizzata, spesso, a fini meramente strumentali, come è comprovato anche da alcune sentenze le quali hanno fatto propria la tesi che l'imputato poteva non essere a conoscenza della illecita provenienza dei versamenti effettuati.

Il senatore MILIO non condivide l'assimilazione che si è voluta effettuare fra dibattito sull'ergastolo e dibattito sul finanziamento illecito ai partiti come esempi di un contraddittorio modo di procedere rispetto all'impatto che tali dibattiti avrebbero sull'opinione pubblica. Mentre,

infatti, per l'ergastolo ci si muove all'interno di un tema delicatissimo come la libertà della persona e si chiede al detenuto di avere effettuato, comunque, una congrua espiazione, l'illecito finanziamento deve continuare ad essere punito come illecito a rilevanza penale poichè esso attiene a chi fa della politica mestiere e posizione di potere. Dichiaro, quindi, che voterò contro gli emendamenti in esame.

La senatrice SALVATO annuncia il proprio voto contrario, ribadendo che il finanziamento occulto è fonte di corruzione.

Il senatore CIRAMI dopo aver messo in rilievo il carattere di strumentalità con il quale il sistema è ricorso al reato di falso in bilancio, iniziando a configurarlo - a fronte di uno scarsissimo riscontro giurisprudenziale in materia - in occasione dell'inizio della vicenda di «tangentopoli», annuncia che personalmente si asterrà sugli emendamenti in discussione anche per esprimere con chiarezza la propria dissociazione da ogni intento giustizialista che il dibattito in corso ha, invece, mostrato di mettere sul tappeto.

La senatrice SCOPELLITI, dopo aver ricordato le vicende che la portarono ad assistere, in qualità di componente del consiglio provinciale, all'inizio della vicenda cosiddetta di «mani pulite», sottolinea che anche in quelle occasioni da parte sua non si era mancato di chiedere con pressante determinazione il rispetto delle garanzie degli imputati. Purtroppo, il dibattito che si è avviato in Commissione sulla questione della depenalizzazione dell'illecito finanziamento ha assunto caratteristiche che denotano la volontà di strumentalizzare le proposte in discussione per fini meramente politici. Al contrario, ella ritiene - condividendo in tal senso alcune valutazioni del senatore Callegaro - che le proposte emendative vadano considerate soltanto sotto il profilo giuridico, così come non esita ad affermare che se le accuse portate avanti nel periodo di «tangentopoli» avessero obbedito solo all'applicazione imparziale dell'obbligatorietà dell'azione penale, la situazione attuale sarebbe stata certamente diversa. Con grande amarezza dichiara, pertanto, di ritirare i propri emendamenti 9.0.3 e 9.0.5.

Anche il senatore BATTAGLIA avrebbe preferito che il giudizio della Commissione sugli emendamenti in discussione si basasse unicamente su una valutazione giuridica. Purtroppo così non è stato e il dibattito ha costituito l'occasione per lanciare accuse reciproche da cui solo i partiti della sinistra hanno inteso rendersi immuni. In realtà il Partito comunista è stato parte integrante del sistema di corruzione della prima repubblica e, se non è stato coinvolto nella vicenda di «tangentopoli», è solo perchè qualcuno si è dimostrato, a differenza di altri, in grado di coprire con il proprio silenzio le operazioni illecite effettuate. Afferma che la sinistra voterà contro gli emendamenti unicamente per perseguire un perverso disegno politico e con la riserva mentale di auspicarne invece l'approvazione e dichiara,

infine, che per impedire ogni strumentalizzazione del proprio voto, si allontanerà dall'aula della Commissione.

Il senatore VALENTINO, dopo aver sottolineato che il compito cui istituzionalmente una legge dovrebbe assolvere è quello di disporre per l'avvenire, ritiene che precipuo scopo di ogni intervento che intendesse depenalizzare il finanziamento illecito dovrebbe essere in primo luogo quello di stabilire la linea di demarcazione fra finanziamento effettuato a titolo privato e personale e il reato di corruzione. Naturalmente, non può che prendere atto della posizione che, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, è stata annunciata dal senatore Bucciero, tuttavia, in considerazione del serrato dibattito e della esigenza di una pausa di riflessione, invita il Presidente a non mettere in votazione i restanti emendamenti, tutti di iniziativa del senatore Pera, ed invita, comunque il senatore stesso a ritirarli.

Posta in votazione dal presidente CIRAMI, la Commissione non accoglie la proposta di accantonamento degli emendamenti 9.0.6, 9.0.7, 9.0.9, 9.0.8, 9.0.10.

Il senatore PERA, premesso che gli emendamenti che mirano alla depenalizzazione dell'illecito finanziamento riecheggiano l'analogo emendamento predisposto dal deputato Giovanardi presso l'altro ramo del Parlamento cui, solo per un successivo ripensamento di alcune forze politiche, venne meno in sede di votazione la sostanziale unanimità dei sottoscrittori, sottolinea che nel corso del dibattito odierno è stata riproposta in alcuni degli interventi dei senatori del Gruppo democratici di sinistra - L'Ulivo, la cosiddetta teoria della diversità che fu per primo proposta dall'onorevole Berlinguer e che avrebbe caratterizzato i militanti del partito comunista, prima, e che caratterizzerebbe, oggi, quelli del partito democratico della sinistra. Si tratta di un'impostazione culturale che ha causato non pochi guasti e che appare del tutto inaccettabile; se poi si volesse mettere veramente alla prova tale impostazione l'unica vera soluzione sarebbe quella dell'istituzione di una commissione d'inchiesta su «tangentopoli» .

L'oratore, denunciando l'ipocrisia di cui è espressione l'atteggiamento assunto dalle forze di sinistra sul tema della depenalizzazione dei reati di illecito finanziamento ai partiti, ritira quindi gli emendamenti 9.0.6, 9.0.7, 9.0.9, 9.0.8 e 9.0.10 in considerazione dell'andamento del dibattito e si riserva di ripresentarli e sostenerli in Assemblea.. Conclude formulando la previsione che il nodo della depenalizzazione dell'illecito finanziamento sarà affrontato e risolto, se non in questa legislatura, certamente nella prossima e che, in tale occasione, coloro che oggi rivendicano la loro diversità saranno costretti ad un atteggiamento opposto e ben diverso dall'attuale.

Il presidente CIRAMI avverte che, essendo stati ritirati tutti gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo

9, si passerà all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 18, a partire dall'emendamento 18.0.3.

Posto ai voti, l'emendamento 18.0.3 è respinto.

Il relatore FOLLIERI esprime quindi parere contrario sull'emendamento 18.0.1 (ulteriore nuovissimo testo), mentre, sul medesimo, il sottosegretario AYALA si rimette alla Commissione.

La senatrice SCOPELLITI, nell'annunciare il voto favorevole sull'emendamento 18.0.1 (ulteriore nuovissimo testo), richiama l'attenzione sull'opportunità di estendere la depenalizzazione anche alle ipotesi di cessione gratuita laddove questa risulta, in concreto, direttamente strumentale al consumo di gruppo.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 18.0.1 (ulteriore nuovissimo testo).

Stante l'assenza del proponente, è dichiarato decaduto l'emendamento 18.0.6.

Il PRESIDENTE rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2570****Art. 9.**

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e nel sesto comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Le violazioni dei divieti e degli obblighi stabiliti dagli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro fino all'ammontare del doppio del contributo o finanziamento erogato.

2. Non sono punibili i reati di cui agli articoli 648 del codice penale, 2621, 2623, 2624 del codice civile, commessi in occasione dei finanziamenti o delle contribuzioni previste nel comma 1 del presente articolo».

**9.0.6**

PERA

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e nel sesto comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Le violazioni dei divieti e degli obblighi stabiliti dagli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro fino all'ammontare del doppio del contributo o finanziamento erogato.

2. I reati commessi per eseguire o occultare le violazioni indicate nel comma 1 sono punibili a querela della persona offesa. Il termine per la presentazione della querela decorre dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Se è pendente il procedimento, il giudice informa la persona offesa del reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona è stata informata».

**9.0.7**

PERA

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

1. Sono abrogati il terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e il sesto comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

2. Le violazioni dei divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro fino al triplo della somma o del valore dei beni illecitamente corrisposti o ricevuti e alla confisca dei beni mobili ed immobili del trasgressore fino alla concorrenza di quanto illecitamente corrisposto o ricevuto.

3. Se il contributo illecitamente ricevuto risulta essere stato erogato ad un partito o ad un movimento politico la sanzione pecuniaria e la confisca di cui al comma precedente si applicano ai beni mobili e immobili del partito o movimento politico.

4. Ove i contributi illecitamente ricevuti dal partito o movimento politico siano nell'anno di ammontare pari o superiore alla somma indicata dall'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, si applica una sanzione di pari importo mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entità.

5. Qualora si tratti di contributi illecitamente ricevuti da un deputato o da un senatore e il loro ammontare sia pari o superiore al doppio della somma indicata dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la Camera di appartenenza dichiara la decadenza dalla carica del trasgressore secondo le modalità stabilite dal proprio regolamento. A tal fine il provvedimento con cui viene accertata in via definitiva la violazione è immediatamente comunicato al Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.

6. Il Governo è delegato ad emanare con il decreto legislativo di cui all'articolo 1 le norme di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, secondo i principi e criteri direttivi desumibili dalla presente legge».

**9.0.4**

ZECCHINO, DIANA

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

1. Per le violazioni di cui al terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 in materia di finanziamenti e contributi di cui al secondo comma dello stesso articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'ammontare del doppio del contributo.

2. Non sono punibili i reati di cui agli articoli 648 del codice penale, 2621, 2623, 2624 del codice civile, commessi in occasione dei finanziamenti o delle contribuzioni previste nel comma 1 del presente articolo».

**9.0.9**

PERA

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

1. Per le violazioni di cui al terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e per le attività teleologicamente connesse in materia di finanziamenti e contributi di cui al secondo comma dello stesso articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'ammontare del doppio del contributo».

**9.0.8**

PERA

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

1. Per le violazioni di cui al terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 in materia di finanziamenti e contributi di cui al secondo comma dello stesso articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'ammontare del doppio del contributo».

**9.0.10**

PERA

**Art. 18.**

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

1. All'articolo 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

“Alla stessa sanzione amministrativa è sottoposto chiunque illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psi-

cotrope comprese nelle tabelle II e IV congiuntamente ad altri per farne uso personale di gruppo, ovvero coltiva sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella II per farne uso personale”».

**18.0.1** (Ulteriore nuovissimo testo)

SALVATO, MELONI

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

1. La coltivazione per uso personale, il consumo di gruppo e la cessione gratuita di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, non costituiscono reato e sono sottoposte alle sanzioni amministrative previste all'articolo 75 del sopracitato testo unico».

**18.0.3**

MILIO, LO CURZIO, MELONI, FILOGRANA, PETTINATO

*Dopo l'articolo 18, aggiungere i seguenti articoli:*

**«Art. 18-bis.**

1. Dopo il Capo I del Titolo XII del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente Capo:

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI *CANNABIS INDICA*

Art. 136.

*(Disciplina del commercio, produzione e vendita di cannabis indica e dei suoi derivati)*

1. In deroga a quanto previsto dai titoli III, IV, V e VI la coltivazione a fini di commercio, la produzione e la vendita di *cannabis indica* e prodotti da essa derivati sono soggette ad autorizzazione.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la famiglia e la solidarietà socia-

le, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le regioni, sono disciplinati i controlli e le autorizzazioni, nonché le caratteristiche dei prodotti destinati alla vendita al dettaglio, la tipologia degli esercizi autorizzati alla vendita e la loro distribuzione sul territorio, nonché la tipologia dei locali pubblici in cui è consentito il consumo delle sostanze di cui al comma 1.

3. Sulle confezioni destinate alla vendita al minuto deve essere specificato che il fumo produce effetti negativi per la salute.

4. È vietata la vendita di *cannabis indica* e dei prodotti da essa derivati ai minori di anni sedici.

#### Art. 137.

##### *(Casi di punibilità)*

1. Chiunque, munito delle autorizzazioni prescritte per la vendita di *cannabis indica* o di prodotti da essa derivati, viola il divieto di cui al comma 4 dell'articolo 136, ovvero consente che nel suo locale minori di anni sedici consumino le sostanze anzidette, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

2. La condanna di cui al comma 1 comporta la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 136.

#### Art. 138.

##### *(Sanzioni e casi di non punibilità)*

1. Al di fuori delle autorizzazioni di cui all'articolo 136 e delle cause di non punibilità di cui al comma 2 del presente articolo, la coltivazione, la produzione, la vendita e la cessione di *cannabis indica* e prodotti da essa derivati è punita ai sensi dell'articolo 73.

2. Non è punibile la coltivazione per uso personale di *cannabis indica* e la cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il destinatario sia un minore di anni sedici.

#### Art. 139.

##### *(Divieto di propaganda pubblicitaria della cannabis indica e dei suoi derivati)*

1. È fatto divieto di propaganda pubblicitaria diretta o indiretta della *cannabis indica* e dei prodotti da essa derivati. In caso di violazione, al responsabile si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

2. Non costituiscono propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità, che rimangono disciplinate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 140.

*(Relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri al Parlamento)*

1. Entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere da quello successivo all'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 136, 137, 138 e 139, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle stesse e sui loro effetti, con particolare riferimento:

a) all'andamento delle vendite al minuto di prodotti derivati dalla *cannabis indica* nelle singole regioni, con specifico riguardo alle realtà metropolitane;

b) alle fasce di età dei consumatori;

c) al rapporto fra l'uso di *cannabis indica* e suoi derivati e il consumo di alcoolici e sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) agli effetti per la salute rilevati in conseguenza del consumo di *cannabis indica* e prodotti da essa derivati, nonché ai risultati delle campagne informative e di prevenzione promosse ai sensi del titolo IX;

e) agli accordi conclusi dal Governo italiano con i Paesi che producono *cannabis indica* e all'incidenza di essi sull'economia di tali Stati;

f) all'eventuale persistenza del mercato clandestino delle sostanze disciplinate dalla presente legge e alle relative caratteristiche».

**«Art. 18-ter.**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 136 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente comma:

“3-bis. È abrogata ogni disposizione di legge che risulti incompatibile con le norme del Capo II del presente titolo”.

*Conseguentemente il Capo II del titolo XII del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 assume la seguente numerazione: «Capo III». L'articolo 136 dello stesso Capo assume la seguente numerazione: «140».*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)**

MARTEDÌ 5 MAGGIO 1998

**123ª Seduta***Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Intervengono per la CGIL esteri le signore Bianca Pomaranzi e Paola Ottaviani, per la CISL esteri i signori Nicola Ceci e Paolo Vincenzi, per la UIL esteri la signora Marinella Flamini, per la DIRSTAT esteri i signori Massimo Civitelli e Paola Agresta, per la UNIONQUADRI esteri il signor Francesco Latronico, per la UGL esteri i signori Sesto Cozza, Alessandro Mastragostino e Enrica Lomazzi e per il SNDMAE il signor Giovambattista Verderame.*

*La seduta inizia alle ore 15,46.*

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

(A008 000, C03ª, 0010ª)

Il presidente MIGONE rivolge preliminarmente un indirizzo di saluto al senatore Francesco Servello, che è tornato a far parte della Commissione in rappresentanza del Gruppo di Alleanza nazionale.

Avverte poi che in data odierna è stato assegnato in sede deliberante il disegno di legge 3125-B, recante finanziamento della Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite per l'istituzione di una Corte penale internazionale, e che la Commissione è stata autorizzata a esaminarlo nelle sedute già convocate per mercoledì e giovedì della corrente settimana.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana: audizione dei rappresentanti sindacali CGIL esteri, CISL esteri, UIL esteri, DIRSTAT esteri, UNIONQUADRI esteri, UGL esteri e SNDMAE**

(R048 000, C03ª, 0001ª)

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 22 aprile scorso.

Dopo che il presidente MIGONE ha ricordato il punto cui si è giunti nelle audizioni relative alla riforma della cooperazione, il signor Nicola CECI, in rappresentanza della CISL esteri, intende riconfermare in primo luogo la centralità del ruolo del Ministero degli affari esteri nelle scelte di cooperazione quali parti integranti della politica estera. Ritiene che qualsiasi progetto di riforma non potrà prescindere da questo principio, tenendo conto altresì della necessità di chiarire il rapporto tra stesura dei progetti e dinamismo della loro realizzazione, non tralasciando un quadro di norme transitorie che tenga conto dell'utilizzo del personale, soprattutto degli esperti, che ha fin qui operato nel settore della cooperazione.

La signora Bianca POMARANZI, in rappresentanza della CGIL esteri e in particolare degli esperti di cooperazione che hanno costituito il fulcro dell'Unità Tecnica Centrale che ha sostenuto buona parte del lavoro di programmazione della cooperazione ai Paesi in via di sviluppo, ritiene innanzitutto indispensabile di fissare il principio della funzione di indirizzo e coordinamento della politica di cooperazione nel quadro della politica estera. Le vicende attraversate in questo settore hanno reso evidente la necessità di separare le fasi dell'indirizzo e del controllo da quelle della gestione e per questo ultimo scopo appare positiva la proposta di creazione di un'Agenzia purchè ispirata a principi di trasparenza. Osserva che occorrerà una particolare attenzione alla sorte degli esperti di cooperazione in vista della scadenza dei contratti del dicembre 1998, che porterebbe al blocco delle iniziative in corso di gestione, rischiando di lasciare senza controllo una fase transitoria che deve essere invece accuratamente disciplinata. Raccomanda particolare attenzione ad inquadrare i regolamenti attuativi nell'ambito delle norme comunitarie, non perdendo di vista l'obiettivo di alleggerire i controlli burocratici che hanno appesantito le procedure senza garantire la correttezza di esse. Ricorda infine che la cooperazione si presenta oggi sotto nuove forme e che occorre tener conto nella realizzazione dei programmi di quei fattori trasversali, come i diritti umani e la protezione dell'ambiente, cui ormai tendono i grandi appuntamenti delle organizzazioni internazionali.

Il signor Alessandro MASTRAGOSTINO, in rappresentanza della UGL esteri, concorda innanzitutto sul principio di indifferibilità della riforma della cooperazione, allo scopo di ridare credibilità all'Italia sul piano internazionale: purtroppo tutte le proposte di legge presentate denotano una mancanza di intesa su molti punti, registrando disaccordo all'interno stesso della maggioranza, in particolare sulla forma istituzionale da dare alla Agenzia, sul ruolo dell'associazionismo e del volontariato, sul coordinamento con la cooperazione decentrata e infine sulla parte preponderante attribuita al Ministero del tesoro. Ritene che un punto essenziale della riforma sia la scelta istituzionale che dovrà fare in modo da non disperdere il patrimonio costituito dall'esperienza degli esperti di cooperazione e del personale addetto al settore, consentendo il transito o nei ruoli del Ministero o in quello dell'Agenzia. Sottolinea inoltre la necessità di snellire le procedure di controllo che anche nei

nuovi disegni di legge non sembrano rispondere alle esigenze che dicono di voler soddisfare, anche sulla base di quanto prospettato dagli esiti della Commissione parlamentare d'inchiesta.

Il signor Francesco LATRONICO, in rappresentanza dell'UNION-QUADRI esteri, premette innanzitutto che occorre inserire la riforma della cooperazione in quella più generale del Ministero degli affari esteri e chiarire il coordinamento fra i vari organi istituzionali chiamati a svolgere ruoli diversi sui procedimenti di indirizzo, di controllo e di gestione. Ovviamente si chiede di mantenere al Ministero degli affari esteri il ruolo centrale delle scelte di cooperazione inquadrato in quelle della politica estera, svincolando invece l'Agenzia da una forte tutela governativa. In particolare occorrerà tener conto della partecipazione dei sindacati alle decisioni relative alla mobilità del personale e alla regolamentazione della fase transitoria. Infine raccomanda la previsione di monitoraggio e controllo *in loco*, negli stessi Paesi destinatari dei programmi, come unica soluzione volta ad evitare i fenomeni di mala cooperazione.

Il signor Giovambattista VERDERAME, in rappresentanza del SN-DMAE, indica brevemente i principi che dovrebbero presiedere alla riforma della cooperazione, concordando pienamente con gli interventi precedenti a favore del riconoscimento esplicito della centralità del Ministero degli affari esteri. Occorrerà assicurare innanzitutto una adeguata partecipazione dei Paesi destinatari della gestione dei programmi del proprio sviluppo, razionalizzando gli interventi nel quadro dei piani-Paese a loro volta inseriti nei programmi degli organismi internazionali. Il disegno di legge governativo manca purtroppo di norme transitorie volte a raccordare la gestione della preesistente situazione e di tutte le pendenze che resterebbero irrisolte. Infine auspica un potenziamento della rete diplomatica e consolare che dovrà essere coinvolta in procedure che dovranno tener conto delle particolarità volta per volta degli stessi paesi destinatari dei programmi di cooperazione.

Il signor Massimo CIVITELLI, rappresentante della DIRSTAT esteri, sottolinea lo stridente contrasto tra la decisione della Commissione esteri di ascoltare le opinioni dei sindacati e l'atteggiamento del Ministero, che dal settembre dello scorso anno ha evitato di confrontarsi con le organizzazioni sindacali sul testo poi presentato al Senato.

Il Governo dovrebbe poi preoccuparsi di coordinare la riforma della cooperazione con le leggi già approvate nella corrente legislatura, a cominciare dalla legge n.59 del 1997, che prevede anche lo snellimento delle procedure amministrative di attuazione della legge n.49 del 1987. Peraltro è singolare che, mentre per la riforma di cui trattasi si è correttamente investito il Parlamento mediante la presentazione di un disegno di legge, il riordino del Ministero è stato tentato prima con un regolamento di organizzazione e ora con un nuovo testo regolamentare previsto dalle norme di delegificazione della stessa legge n. 59.

Quanto al merito del disegno di legge governativo, la DIRSTAT ritiene che non vi siano passi avanti su questioni fondamentali, quali il nuovo modello gestionale, i controlli sulle attività di cooperazione e il *management* cui essa doveva essere affidata. Una vera riforma richiede inoltre che siano ridefiniti i ruoli e le funzioni dei dirigenti appartenenti alla carriera diplomatica e a quella amministrativa, in quanto la cooperazione italiana ha evidente bisogno di una classe dirigente che finora è mancata.

Il presidente MIGONE sollecita le organizzazioni sindacali del personale del Ministero a offrire contributi, anche con testi scritti, circa le innovazioni necessarie a favorire non solo l'accelerazione ma anche la trasparenza dei procedimenti amministrativi in materia di cooperazione.

Il senatore BOCO, anche nella sua qualità di relatore su tutti i disegni di legge riguardanti la riforma della cooperazione, fa presente che la Commissione terrà conto dei suggerimenti e dei rilievi espressi dai sindacati, in sede di predisposizione di un testo unificato. È comunque evidente la necessità di colmare la lacuna relativa al periodo transitorio; si dovrà inoltre tener conto dell'imminente riordino della struttura ministeriale, che avrà inevitabili ricadute sulla riforma della cooperazione.

Il senatore Boco fa presente poi al signor Mastragostino che in seno alla Commissione esteri non esistono rilevanti differenze tra i vari Gruppi parlamentari della maggioranza, nonché tra la maggioranza e l'opposizione, e osserva che il rappresentante del SNDMAE è stato il solo ad esprimere un giudizio positivo sul disegno di legge del Governo tra quanti hanno partecipato alle numerose audizioni già svoltesi sull'argomento.

Il senatore PORCARI, premesso di aver molto apprezzato il contributo dei rappresentanti sindacali e in particolare l'intervento della signora Pomaranzi, sottolinea la necessità che l'aiuto pubblico allo sviluppo resti uno strumento della politica estera. Pertanto occorre distinguere la programmazione politica, che deve rimanere nell'ambito del Ministero degli affari esteri, dalla gestione operativa, che può essere affidata ad un'agenzia autonoma operante nel rispetto delle direttive politiche del Governo.

Esprime poi netta preferenza per gli aiuti a dono rispetto ai crediti di aiuto, in considerazione delle esperienze assai negative che hanno contraddistinto la cooperazione italiana negli anni passati. Occorre comunque ridimensionare il ruolo del Ministero del tesoro, al di là della partecipazione agli organismi multilaterali, poichè la cooperazione bilaterale è di stretta pertinenza del Ministero degli affari esteri. Merita invece maggiore spazio l'attività delle organizzazioni non governative e del volontariato, che non può essere sbrigativamente liquidata come una sorta di «privatizzazione» dell'aiuto allo sviluppo.

Infine il senatore Porcari ribadisce la necessità di liberare il Ministero degli esteri da ogni compito gestionale, poichè i diplomatici

hanno una formazione culturale e professionale mirata alla formazione di collaboratori del potere politico e non certo di *managers*.

Il senatore ANDREOTTI considera opportuno che i sindacati approfondiscano la loro posizione, anche inviando contributi scritti, sui punti qualificanti della riforma, a cominciare dall'istituenda agenzia verso la quale si è colto qualche rilievo critico. Occorre poi una precisa informazione sull'entità del personale che potrebbe passare dalla Direzione generale all'Agenzia, poichè eventuali deroghe al principio del pubblico concorso debbono essere valutate anche in funzione del numero di dipendenti che transiterebbero nei ruoli del nuovo organismo.

In relazione alle ultime osservazioni del senatore Porcari, fa presente che non tutti i diplomatici impegnati nella Direzione generale della cooperazione allo sviluppo hanno meritato un giudizio negativo. Anche in questa materia è opportuno evitare generalizzazioni e giudizi liquidatori, che non renderebbero giustizia alla cooperazione italiana.

Il senatore PORCARI chiarisce il senso della sua precedente affermazione, precisando che la gestione dei fondi pubblici per la realizzazione dei programmi di cooperazione non rientra tra i compiti istituzionali della diplomazia.

Il senatore SERVELLO, rilevato che le affermazioni del rappresentante della UGL esteri sulle divisioni della maggioranza non si riferivano alla Commissione esteri, osserva che le esperienze passate dovrebbero indurre a una certa cautela nel trasferire la gestione degli interventi dal Ministero a un'Agenzia autonoma.

Richiama poi l'attenzione dei senatori e dei rappresentanti sindacali sulle implicazioni che la riforma costituzionale *in itinere* può avere per la cooperazione allo sviluppo: i disegni di legge presentati alle Camere sembrano impostati sull'attuale quadro istituzionale, laddove il testo della Bicamerale non riserva la cooperazione allo sviluppo allo Stato, dal momento che non vi è una norma costituzionale che la consideri parte integrante della politica estera.

Il presidente MIGONE, con riferimento alle affermazioni del signor Mastragostino e del senatore Boco, pone in risalto che sulle principali questioni della politica estera – ivi compresa la cooperazione allo sviluppo – vi è nella Commissione un consenso ben più ampio della maggioranza che sostiene il Governo.

Il signor VERDERAME precisa i limiti del giudizio positivo che il SNDMAE ha espresso sul disegno di legge governativo, poichè si ispira ai tre principi fondamentali che, secondo l'organizzazione sindacale da lui rappresentata, dovrebbero essere alla base di qualsiasi riforma della cooperazione. Peraltro tale giudizio complessivamente favorevole non preclude critiche puntuali che sono formulate anche dal SNDMAE, ad esempio sulla mancanza di norme transitorie che sembrano invece necessarie.

La signora POMARANZI dichiara anzitutto che il personale operante nella Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, in un clima caratterizzato da forti tensioni, si considera gratificato per l'apertura e l'equilibrio dimostrato dalla Commissione esteri del Senato. In relazione al quesito del senatore Andreotti relativo alla consistenza del personale, fa presente che attualmente operano nella Direzione un centinaio di esperti di cooperazione e 140 impiegati comandati da altre amministrazioni pubbliche: si tratta dunque di categorie poco numerose ma portatrici di preziose competenze professionali.

Il signor CECI precisa che nel suo precedente intervento, quando ha riaffermato la centralità del Ministero degli esteri nell'attività di cooperazione, intendeva che la Farnesina non può totalmente disinteressarsi della gestione, trasferendola all'Agenzia autonoma.

Per quanto riguarda il personale, le organizzazioni sindacali richiedono che il problema sia affrontato globalmente, rispettando le legittime aspettative delle varie categorie e tenendo conto dei profili professionali dei dipendenti del Ministero, quali risultano dalla legislazione vigente.

Il presidente MIGONE ringrazia i rappresentanti sindacali intervenuti e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

#### *CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta per l'esame del disegno di legge n.46-B, riguardante norme sull'obiezione di coscienza.

*La seduta termina alle ore 17,20.*

**BILANCIO (5ª)**

MARTEDÌ 5 MAGGIO 1998

**131ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(3207) Attivazione delle risorse preordinate della legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse**

(Discussione e rinvio)

Il presidente COVIELLO illustra il contenuto del disegno di legge in titolo, ricordando che l'articolo 54, comma 13, della legge n. 449 del 1997 ha disposto la soppressione di tutte le norme di autorizzazione alla contrazione di mutui da parte del Tesoro e che, conseguentemente, nella legge finanziaria si è provveduto a rideterminare e ad iscrivere nella tabella F) i relativi stanziamenti pluriennali. Tale innovazione consente di rendere più trasparenti gli impegni finanziari assunti e a controllarne meglio gli effetti sul bilancio dello Stato. L'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, pertanto, prevede un diretto rifinanziamento del fondo per le aree depresse per una spesa complessiva di lire 12.200 miliardi per il periodo 1999-2004, di cui 1.700 miliardi per l'anno 1999 e lire 2.100 miliardi per gli anni successivi. Spetterà poi al CIPE la ripartizione degli stanziamenti, tenendo conto della priorità stabilita dallo stesso comma 1 per le opere commissariate ai sensi della legge n. 135 del 1997. Il comma 2, del medesimo articolo 1, è finalizzato al completamento degli interventi di cui all'articolo 56 della legge n. 526 del 1982. In proposito, sarebbe opportuno acquisire dal Governo chiarimenti in ordine alla localizzazione geografica di tali interventi e alla precisa destinazione delle risorse finanziarie.

Considera utile, infine, un approfondimento sulla possibilità di emendare il testo proposto al fine di prevedere una anticipazione di fi-

nanziamento per la legge n. 488 del 1992 e di utilizzare i proventi delle plusvalenze derivanti da dismissioni di partecipazioni azionarie dello Stato per le attività di promozione dello sviluppo nelle aree depresse. Sottolinea, in proposito, la valutazione generalmente positiva della legge n. 488, soprattutto in relazione alla rapidità delle procedure e alla loro trasparenza, ed il contenuto della Risoluzione approvata dalle Commissioni bilancio e industria del Senato sui problemi del Mezzogiorno; in essa si è segnalata l'opportunità di procedere – anche mediante attuazione della specifica delega legislativa contenuta nella legge n. 59 del 1997 - al riordino degli enti di promozione dello sviluppo e di provvedere, attraverso la legge ordinaria, alla costituzione di un fondo alimentato anche con le plusvalenze già citate.

Il senatore MARINO ritiene opportuno che il Governo fornisca un quadro preciso dei finanziamenti per le aree depresse, al fine di chiarire l'entità degli stanziamenti previsti per il cofinanziamento del quadro comunitario di sostegno e di distinguere quali risorse provengano da esercizi precedenti e quali invece siano realmente aggiuntive. Quanto alla proposta di emendare il disegno di legge per istituire il fondo per la promozione dello sviluppo, ribadisce il proprio consenso sulla necessità di intervenire normativamente in materia, ma sottolinea come non sia stato ancora compiuto il necessario approfondimento sugli strumenti da adottare. È dell'avviso pertanto che sarebbe, preferibile rinviare l'esame di tale questione.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2712) BONATESTA ed altri: Nuove disposizioni sulla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF: concorso dei comuni**, fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, a norma dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Rinvio dell'esame)

Il PRESIDENTE comunica di aver designato il senatore Figurelli quale relatore del disegno di legge in titolo. Propone, quindi, di rinviare ad altra seduta lo svolgimento della relazione.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alla ore 16,10.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 5 MAGGIO 1998

**144<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale (n. 243)**

(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 17 dicembre 1997, n. 433. Esame e rinvio)

(R139 b00, C06<sup>a</sup>, 0015<sup>o</sup>)

Riferisce alla Commissione il senatore MONTAGNA, il quale ricorda che il decreto legislativo in titolo è stato emanato ai sensi della legge 17 dicembre 1997, n. 433, che recava la delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per dare piena attuazione alle disposizioni comunitarie sul passaggio alla moneta unica europea e per favorire un ordinato e trasparente passaggio dalla unità di conto nazionale a quella europea. Il relatore ricorda quindi i principi fissati dalla citata legge di delega: la continuità degli strumenti e dei rapporti giuridici, la neutralità del passaggio dalla moneta nazionale all'Euro, la piena informativa delle regole della transizione, la previsione di periodi di adattamento per favorire un passaggio graduale alla nuova moneta, la definizione delle modifiche alle discipline vigenti per evitare disarmonie, la conformità con le disposizioni comunitarie eventualmente intervenute prima dell'esercizio della delega stessa.

Il provvedimento delegato ha un carattere squisitamente tecnico, ragion per cui egli si limita ad esporre per grandi linee il contenuto dell'articolato, riservandosi di illustrarne i contenuti in sede di replica in relazione a specifici quesiti.

Il Titolo I contiene le definizioni normative, specificando, tra l'altro, che, per «periodo transitorio» si intende il periodo di tempo compreso tra il primo gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001, per «ridenomi-

nazione» si intende la modifica dell'unità nella quale è espresso l'importo di un debito in essere da un'unità monetaria nazionale all'unità Euro e per «documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna» si intendono il bilancio dell'impresa, il bilancio consolidato, gli altri prospetti e rendiconti annuali e infrannuali destinati al pubblico.

Per «moneta di conto», infine, si intende la moneta, Lira o Euro, che risulta in prevalenza utilizzata, a partire da un dato momento, per la rilevazione delle operazioni di gestione.

Il Titolo II disciplina i parametri di indicizzazione, i calcoli intermedi, e gli importi in lire contenuti in norme vigenti. L'articolo 2 prevede, in relazione ai parametri di indicizzazione, che la Banca d'Italia sostituisca il tasso ufficiale di sconto dal 1° gennaio 1999 per un periodo massimo di 5 anni, tenendo conto di quanto disposto dalla BCE. Gli altri parametri che vengono meno in seguito all'introduzione dell'Euro si considerano automaticamente sostituiti dai nuovi parametri finanziari che il mercato, nel quale i parametri cessati venivano rilevati, adotta in loro sostituzione. Si prevede inoltre il ricorso ad uno o più arbitratori, in caso di parametri a sostituzione non automatica.

L'articolo 3 disciplina la modalità del calcolo intermedio nel caso in cui un importo in lire contenuto in strumenti giuridici diversi dalle norme vigenti, non costituisca autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare ed occorra convertirlo in Euro: in questo caso, si prevede una trasposizione in Euro che contiene 5 cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire e, via via decrescendo, fino a due cifre decimali per importi espressi in migliaia di lire. Analogamente, a decorrere dal 1° gennaio 1999, per gli importi in lire contenuti in norme vigenti che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti e che non costituiscono autonomo importo monetario, si procede secondo lo stesso schema di conversione. Lo stesso articolo 4 prevede, sempre relativamente agli importi in lire contenuti in norme vigenti, le necessarie modifiche delle norme del Codice civile: tra l'altro, il capitale sociale minimo delle società per azioni, viene fissato in 100.000 Euro.

Il Titolo III contiene la disciplina della ridenominazione in Euro degli strumenti di debito. In particolare, l'articolo 5 prevede la ridenominazione dei titoli di Stato in lire in Euro a partire dal 1° gennaio 1999, effettuata calcolando il valore in Euro del taglio minimo di ciascun prestito e moltiplicando il risultato ottenuto, arrotondato al secondo decimale per difetto o per eccesso, per il numero dei tagli minimi di cui è composto il prestito. Durante il periodo transitorio i pagamenti riguardanti i titoli ridenominati da regolare in contanti sono effettuati al controvalore in lire dell'importo calcolato in Euro. Il debito pubblico, non negoziabile sui mercati regolamentati, sarà convertito invece in Euro a partire dal 1° gennaio 2002. Di particolare rilievo, continua il relatore, le norme che consentono alle regioni e agli enti locali che abbiano effettuato emissioni di titoli obbligazionari di ridenominare in Euro i relativi prestiti durante il periodo transitorio. Per quanto riguarda gli emittenti privati, per i titoli con taglio minimo non inferiore a lire 1 milione fungibili e rimborsabili in un'unica soluzione alla scadenza, si può procede-

re alla ridenominazione secondo le modalità previste per i titoli di Stato (articoli 11 e 12).

Il Titolo IV, invece, reca le disposizioni relative ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna delle imprese in relazione all'adozione dell'Euro e si indirizza soprattutto alle imprese: a decorrere dal 1° gennaio 1999 le imprese potranno ad ogni effetto adottare l'Euro quale moneta di conto al posto della lira, mentre tale adozione diverrà obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2002. Allorquando l'Euro è utilizzato come moneta di conto, i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna possono essere ad ogni effetto redatti e pubblicati in Euro per il periodo transitorio, mentre successivamente la redazione in Euro diventa obbligatoria. Il relatore si sofferma quindi analiticamente sul contenuto degli articoli 17 e 18, che disciplinano la conversione in Euro del capitale sociale e i criteri di rilevazione delle operazioni e di trattamento delle relative differenze di cambio.

Per le banche e le società finanziarie le disposizioni prevedono la determinazione di criteri delle operazioni e di trattamento delle relative differenze di cambio in relazione alla specialità delle imprese operanti in tali settori.

Le Sezioni III e IV del Titolo IV, continua il relatore, contengono disposizioni relative alle imprese di assicurazioni e ai fondi pensione.

Il relatore passa quindi ad esaminare le norme circa la dematerializzazione di alcuni strumenti finanziari rappresentati da titoli, con le quali si prefigura l'abbandono della categoria giuridica del «titolo di credito», allo scopo di sostituire alla emissione e alla circolazione del supporto cartaceo una emissione ed una circolazione effettuate tramite mere scritturazioni contabili. Tale disciplina di dematerializzazione riguarda sia gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati ovvero, per strumenti finanziari non dotati della caratteristica della negoziazione, quelli individuati in funzione del grado della loro diffusione tra il pubblico. Per quanto riguarda il procedimento che l'emittente degli strumenti finanziari deve seguire ai fini della dematerializzazione si prevede, in coerenza con quanto disposto dal Testo unico delle norme sulla intermediazione finanziaria, che possano operare più società di gestione accentrata. Gli articoli da 30 a 38 precisano i compiti e il ruolo degli intermediari, in particolare circa la gestione dei diritti cosiddetti patrimoniali e il rilascio della certificazione per l'esercizio dei diritti cosiddetti corporativi.

Le norme sulla dematerializzazione si applicano anche ai titoli di Stato. In particolare, si precisa che per l'esercizio di qualsiasi diritto patrimoniale i detentori dei titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti, debbono presentare non oltre il 31 dicembre 1998 i titoli medesimi ad un intermediario, il quale provvede all'apertura del conto e alla consegna tempestiva dei titoli alla filiale della Banca d'Italia competente per territorio, che provvederà all'immissione nel sistema di gestione accentrata e all'annullamento dei titoli o certificati. Per quanto riguarda i titoli con taglio inferiore a 5 milioni di lire, è disposto invece il rimborso anticipato.

Per ciò che concerne invece l'attività della Pubblica Amministrazione, prosegue il relatore, il decreto in esame prevede che le amministrazioni e i soggetti pubblici individuino gli atti che, nel periodo transitorio, possono essere prodotti con gli importi indicati in Euro, avendo cura di assicurare al pubblico una piena e tempestiva informazione. Le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, sul valore aggiunto e quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive possono essere presentate con gli importi indicati in Euro a partire dai periodi di imposta aventi decorrenza dal 1° gennaio 1999. Ai fini di coordinare gli interventi per l'applicazione delle disposizioni recate dal provvedimento in titolo, è prevista la attivazione del Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'Euro e dei Comitati provinciali per l'Euro. Nel periodo transitorio, inoltre, nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, i creditori possono, a richiesta, ottenere i pagamenti in Euro e i debitori possono effettuare in Euro i versamenti, qualora, naturalmente, le operazioni non avvengano in contanti. Per l'attività contrattuale delle Pubbliche Amministrazioni, sempre per il periodo transitorio, verranno emanate disposizioni intese ad adeguare la disciplina in materia di stipula ed esecuzione dei contratti delle Pubbliche Amministrazioni per appalti di lavori, opere e forniture alle esigenze derivanti dall'introduzione dell'Euro. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, infine, saranno determinati i documenti contabili dell'Amministrazione dello Stato per i quali, relativamente agli esercizi finanziari 1999 e 2001, saranno esposti in appositi allegati i dati riassuntivi in Euro.

Il Titolo VII infine contiene norme per la conversione in Euro delle sanzioni pecuniarie espresse in lire.

Il relatore conclude sottolineando la esigenza di una adeguata attività di formazione e informazione dei cittadini circa le modalità di attuazione del passaggio dalla moneta nazionale alla moneta europea, rilevando peraltro che in alcuni settori i tempi sembrano già essere abbastanza stretti. A tale riguardo, la relazione semestrale che il Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'Euro è tenuto a presentare al Parlamento potrà costituire un'opportuna fonte di conoscenza sulle modalità attuative del processo.

Il senatore BOSELLO, riservandosi di intervenire successivamente, e dopo aver sottolineato l'assenza del rappresentante del Governo, puntualizza che la «dematerializzazione» non può riguardare tutti i titoli di credito.

Il Presidente ANGIUS fa presente che il sottosegretario per il tesoro ha preannunciato la propria presenza nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

MARTEDÌ 5 MAGGIO 1998

**189ª Seduta***Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Bargone.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

(A007 000, C08ª, 0029ª)

Il PRESIDENTE propone in primo luogo di inserire nell'ordine del giorno delle sedute della Commissione di questa settimana la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 3250, di interpretazione autentica della legge 30 aprile 1998, n. 122 sulle concessioni radiotelevisive. Inoltre, avverte che l'audizione informale dell'amministratore dell'ANAS, già richiesta da taluni commissari la settimana scorsa, potrà aver luogo giovedì 7 maggio prossimo alle ore 14,30. Conseguentemente, propone di rinviare ad altra data l'audizione dei tecnici di Fiat Ferroviaria, in relazione all'indagine conoscitiva sulle Ferrovie.

La Commissione unanime conviene sulle proposte del presidente Petruccioli.

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(3212) Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico**

**(404) ZANOLETTI ed altri. - Contributo dello Stato alla società SATAP per la costruzione del collegamento con autostrada-superstrada tra Cuneo e Asti**

**(2580) D'ALÌ e GIARETTA. - Stanziamenti per interventi nei porti di Trapani e Marsala**

**- e del voto regionale n. 78 ad essi attinente**

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 3212, e del voto regionale n. 78, congiunzione con i disegni di legge nn. 404 e 2580 e rinvio. Discussione congiunta dei disegni di legge nn. 404 e 2580, congiunzione con il disegno di legge n. 3212 e rinvio)

Riprende la discussione del disegno di legge n. 3212, sospesa nella seduta del 29 aprile scorso.

Il relatore CÒ illustra i disegni di legge nn. 404 e 2580 e ne propone la congiunzione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 3212. Conviene la Commissione.

Nel prosieguo della discussione generale, interviene il senatore SARACCO, il quale si sofferma sull'importanza dei lavori sull'asse viario Asti-Cuneo, per complessivi 96 chilometri, che si articola in tre tronchi (il primo da Asti a Marene, il secondo coincide per 19 chilometri con l'autostrada Torino-Savona e il terzo si estende da quest'ultima autostrada sino a Cuneo). Tutti i sindaci interessati si sono pronunciati favorevolmente sul progetto e la regione ha trasmesso il suo parere all'ANAS. Si tratta di un'opera indilazionabile, già oggetto di numerosi atti parlamentari e di impegni assunti dai Governi che si sono succeduti nel tempo. Sotto tale profilo, il provvedimento può anche essere migliorato a condizione però che vengano rispettati i tempi preventivati di attuazione del progetto.

Il senatore FIRRARELLO condivide il contenuto del disegno di legge n. 3212, che ha il pregio di risolvere taluni problemi che affliggono i porti siciliani e si sofferma successivamente sugli interventi relativi al tratto autostradale Siracusa-Gela, il completamento del quale è determinante per lo sviluppo della regione. Quest'ultima, del resto, utilizzando a suo tempo la legge n. 433 del 1990, aveva già contribuito per 340 miliardi in aggiunta ai finanziamenti statali e comunitari. Esprime poi perplessità circa la situazione dei rapporti intercorrenti tra ANAS e SATAP, oggetto anche di interpellanze parlamentari, perchè si corre il rischio di una elusione della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti. È infatti necessario che queste opere rientrino comunque nell'ambito di quella normativa.

Il senatore ZANOLETTI interviene sulla viabilità nella provincia di Cuneo, che è priva di una rete stradale adeguata e anche di una rete ferroviaria. Questa situazione di disagio, protrattasi troppo a lungo nel tempo, ha anche dato origine recentemente a comprensibili manifestazioni di protesta e alla mobilitazione dei sindaci. Sotto tale profilo, giudica opportuna l'audizione dell'amministratore dell'ANAS.

Il senatore BORNACIN esprime apprezzamento per il fatto che il presidente Petruccioli abbia voluto tempestivamente inserire in calendario l'audizione dell'amministratore dell'ANAS, che potrà servire a far acquisire alla Commissione un quadro complessivo della situazione viaria. Sottolinea l'importanza della realizzazione della Asti-Cuneo ai fini dei collegamenti con la Liguria e la Francia, per i quali è peraltro necessario anche completare l'adeguamento della statale 28.

Il senatore D'ALÌ esprime un giudizio positivo sul disegno di legge n. 3212 che, raccogliendo una sollecitazione contenuta nel disegno di legge n. 2580 di cui è primo firmatario, utilizza le somme stanziare

nella tabella B della legge finanziaria del 1998 in favore dei porti di Trapani e Marsala.

Il senatore BOSI osserva che, stante la carenza del sistema infrastrutturale nazionale, ogni intervento sul territorio non può non essere ben accetto; tuttavia, ritiene che la Commissione dovrebbe essere messa in condizioni di poter valutare le strategie del Governo ed in particolare come esso intenda distribuire le risorse su tutto il sistema autostradale. Ad esempio, ferma restando l'importanza della Asti-Cuneo e della Siracusa-Gela, ricorda che per soli 50 chilometri è tuttora interrotta l'autostrada tirrenica che potrebbe collegare Roma con la Francia. In sostanza, lamenta una perdurante mancanza di visione organica e sotto tale profilo auspica che l'audizione dell'amministratore dell'ANAS possa aiutare il lavoro della Commissione. Chiede infine come sta procedendo il processo di privatizzazione della società Autostrade.

Il senatore SARTO, fermo restando che il disegno di legge n. 3212 ha il pregio di utilizzare gli stanziamenti contenuti nella tabella B della legge finanziaria, condivide l'esigenza di maggiore organicità posta da taluni oratori che lo hanno preceduto.

Per quanto concerne la salvaguardia di Venezia ricorda che gli interventi dovranno essere coordinati dal comitato misto Stato-enti locali istituito nel 1984 e che una legge preesistente già prevede l'obbligo da parte del Governo di trasmettere una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della spesa. Si riserva quindi di presentare un ordine del giorno per l'attuazione di questa disposizione. Per quanto concerne il comparto autostradale, si impone senz'altro, anche ai fini del riequilibrio intermodale, l'esigenza di un inquadramento delle priorità. Coglie l'occasione per chiedere se il Governo sia intenzionato a prorogare le concessioni, in quanto tale decisione lo vedrebbe fermamente contrario: egli è convinto infatti che nessuna proroga di concessione possa essere data a trattativa privata, soprattutto in presenza di finanziamenti pubblici. La necessità di limpidezza nelle procedure sulle concessioni autostradali si impone al fine di non perpetuare situazioni monopolistiche che rendono persino difficile la programmazione da parte dello Stato e degli enti locali.

Per quanto concerne in particolare la Asti-Cuneo, fa presente che sul tratto Cuneo-Massimini è necessario un cambiamento di tracciato per ridurre l'impatto ambientale.

Il senatore TERRACINI, dopo aver dichiarato di condividere pienamente gli interventi dei senatori Saracco e Zanoletti, auspica che venga affrontata globalmente tutta la problematica della viabilità in Piemonte. Per quanto concerne Venezia, invece, non servono interventi saltuari ed anzi sarebbe necessario che il Governo fornisca alla Commissione lo stato di attuazione della spesa sino ad oggi.

Conclusasi la discussione generale, replica il relatore CÒ, il quale, pur condividendo le osservazioni circa l'assenza di organicità nel prov-

vedimento, ricorda che si tratta di un disegno di legge di rifinanziamento di leggi preesistenti al fine di utilizzare i fondi contenuti nella finanziaria. Per quanto concerne le opere autostradali, viene istituito un fondo presso il Ministero dei lavori pubblici da gestire anche in relazione alle risultanze delle proroghe delle concessioni. Sotto tale profilo può apparire contraddittoria la priorità data alla Asti-Cuneo e alla Siracusa-Gela, ma si tratta di interventi assolutamente indilazionabili. Bisogna però superare la confusione di competenze tra i Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e varare finalmente un piano generale dei trasporti in grado di garantire il coordinamento delle politiche infrastrutturali. A tale riguardo, lo strumento più utile potrebbe essere quello della legge-quadro.

Infine, ritiene che, in presenza di contributi dello Stato per opere infrastrutturali stradali si imponga sempre una analisi preventiva al fine di stabilire se l'opera poteva ad esempio essere autofinanziata dalla concessionaria.

Il sottosegretario BARGONE condivide ogni esigenza di organicità in materia ed infatti il Governo, in sede di esame della legge finanziaria, ha resistito alla introduzione di iniziative parziali e sta ora decisamente puntando al varo del piano generale dei trasporti, in relazione al quale è convocata la Conferenza nazionale per il 24 e 25 giugno prossimi. Ora, però, il disegno di legge n. 3212 è un atto dovuto per rendere utilizzabili le risorse contenute nella legge finanziaria. Per quanto concerne la Asti-Cuneo, si tratta di un'opera effettivamente indilazionabile, per la quale si sono impegnati numerosi precedenti Governi. L'indicazione del tracciato preciso spetta comunque alla regione.

Precisa poi che la concessionaria SATAP è senz'altro soggetta alla normativa sui lavori pubblici come tutte le altre stazioni appaltanti. Sui suoi rapporti con l'ANAS, fa presente che quest'ultimo ente ha la vigilanza sulla società concessionaria.

Entro il prossimo mese di giugno saranno approvate le nuove convenzioni: non sono quindi previste proroghe per le concessionarie autostradali, bensì, come suggerito anche dalla Corte dei conti, rinnovi delle convenzioni in presenza di contenzioso derivante da crediti vantati dalle concessionarie verso lo Stato. In assenza di contenzioso, invece, si procederà senz'altro alla gara.

Rispondendo infine ad una domanda del senatore Lauro, precisa che il Ministero dei lavori pubblici è competente in materia portuale solo per quei porti minori ove manca l'autorità portuale, nonché per la progettazione e l'esecuzione.

Su proposta del presidente PETRUCCIOLI, la Commissione conviene di adottare come testo base il disegno di legge n. 3212 e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a tale provvedimento per le ore 19 di giovedì 7 maggio.

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MARTEDÌ 5 MAGGIO 1998

**169ª seduta***Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Borroni.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

(A007 000, C09ª, 0074ª)

Il PRESIDENTE propone, tenuto conto del programma dei lavori, di convocare una nuova seduta, alle ore 9 di domani mattina (ferma restando la seduta già convocata alle ore 15 col medesimo ordine del giorno), con la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 3186 in materia di pesca ed acquacoltura e, sui lavori della Commissione, l'integrazione dell'ordine del giorno con la proposta di indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma della PAC e sui riflessi per l'agricoltura italiana, da svolgere congiuntamente con la Giunta per gli affari delle Comunità europee. Il Presidente precisa che il ricorso a tale procedura si rende necessario onde consentire, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, congiuntamente con la Giunta per gli affari delle Comunità europee, l'audizione del Commissario europeo per l'agricoltura Fischler. Auspica altresì che nelle sedute già programmate di oggi e di domani alle ore 15 possa concludersi la discussione dei disegni di legge in materia di consorzi agrari.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE ricorda altresì che, come già comunicato dall'Ufficio di Segreteria della Commissione la scorsa settimana, nelle giornate di mercoledì 6 e giovedì 7 maggio si terrà, presso la Camera dei deputati, un incontro organizzato dalla Commissione agricoltura di quel ramo del Parlamento con gli Uffici di Presidenza delle Commissioni per

l'agricoltura del Parlamento europeo e delle Camere dei deputati dei Paesi membri dell'Unione europea. Invita pertanto i Gruppi parlamentari a comunicare all'Ufficio di Segreteria i nominativi dei senatori che parteciperanno a tale iniziativa.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

*(278) CUSIMANO ed altri. – Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari*

*(1633) FUSILLO e BEDIN. – Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura*

*(2274) Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari*

*(2630) LA LOGGIA ed altri. – Riforma dell'ordinamento dei Consorzi agrari*  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 29 aprile scorso.

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che nella precedente seduta del 29 aprile scorso era pervenuto il parere (sul testo base e sugli emendamenti) della 5ª Commissione; peraltro, non essendo pervenuto il parere della 1ª Commissione (sul testo base e sugli emendamenti ad esso riferiti) ricorda che erano stati illustrati gli emendamenti agli articoli 1 e 2 e che tali articoli erano stati, quindi, accantonati: in attesa che pervenga tale parere dalla 1ª Commissione, si può pertanto procedere alla illustrazione degli altri emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 29 aprile), procedendo di volta in volta ad accantonare gli articoli cui gli emendamenti sono riferiti.

Conviene la Commissione.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore ANTOLINI illustra gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Il senatore BUCCI illustra gli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.6.

Si accantona l'articolo 3 e gli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore ANTOLINI illustra l'emendamento 4.1 (con cui si attribuisce la vigilanza al Ministero del lavoro) e l'emendamento 4.2.

Si accantona quindi l'articolo 4 e gli emendamenti ad esso riferiti.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

Il senatore CUSIMANO dà per illustrati gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4.

Il senatore BUCCI dà per illustrato l'emendamento 5.21, mentre il senatore BETTAMIO illustra gli emendamenti 5.22, 5.23, 5.24, 5.26, 5.25 e 5.27, precisando in particolare che l'emendamento 5.22 riflette l'impostazione generale del Gruppo di Forza Italia in ordine alle questioni all'esame.

Il senatore ANTOLINI dà per illustrati gli emendamenti 5.7, 5.9, 5.8, 5.10 e 5.11, mentre dichiara di ritirare l'emendamento 5.12.

Il RELATORE, dichiarato di ritirare l'emendamento 5.13, alla luce del parere contrario della Commissione bilancio, illustra l'emendamento 5.14 (sottolineando che è volto a consentire un termine più congruo per gli adempimenti di cui al comma 4), nonché gli emendamenti 5.16 (con il quale si prevede che sia sufficiente il criterio della permanenza in amministrazione ordinaria a prescindere dalla data) e l'emendamento 5.15, di carattere tecnico; dà altresì per illustrato l'emendamento 5.17, volto ad identificare una soluzione idonea per i problemi dei lavoratori dipendenti.

Il senatore PREDA illustra l'emendamento 5.5 volto a distinguere, con la previsione di un più ampio termine, la situazione di quei consorzi che risultino in attivo, nonché l'emendamento 5.6, che, con una formulazione di tenore analogo a quello dell'emendamento 5.17 del relatore, identifica una soluzione per la situazione dei lavoratori dei consorzi; in ordine a tale emendamento precisa altresì che, nella clausola di copertura (di cui al secondo comma aggiuntivo), la parola: «successivi» deve essere sostituita dalla formulazione: «successivo» (adeguando il testo a quello dell'emendamento 5.17 del relatore).

Il PRESIDENTE ricorda al riguardo che gli emendamenti 5.6 e 5.17, nonché l'emendamento 5.4, presentano delle formulazioni identiche nel merito, ma che l'emendamento 5.4 non presenta una soluzione di copertura (invece proposta, con identica formulazione negli emendamenti 5.6 e 5.17), ricordando che su tale punto si è potuta quindi registrare una significativa convergenza.

Dopo che il senatore CUSIMANO ha ricordato che anche in relazione alla data, di cui all'inizio del primo periodo del comma 4, esiste convergenza tra gli emendamenti 5.2 e 5.5, ha la parola il senatore MINARDO, il quale illustra gli emendamenti 5.18, 5.19 e 5.20.

Si accantona quindi l'articolo 5 e gli emendamenti ad esso riferiti.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

Il RELATORE illustra gli emendamenti 6.2 e 6.3 e il senatore BUCCI dà per illustrati gli emendamenti 6.4, 6.5 e 6.6, mentre il senatore ANTOLINI dà per illustrato l'emendamento 6.1.

Si accantona quindi l'articolo 6 e gli emendamenti ad esso riferiti.

Si passa all'esame dell'articolo 7.

Il senatore ANTOLINI dà per illustrato l'emendamento 7.1.

Si accantona quindi l'articolo 7 e l'emendamento ad esso riferito.

Il PRESIDENTE avverte che si passa all'esame dell'articolo 8, al quale è anche riferito l'ordine del giorno n. 1.

Il senatore ANTOLINI dà quindi per illustrato il seguente ordine del giorno:

«La 9<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione dell'articolo 8 del disegno di legge n. 2274-A (già accolto in sede referente) in materia di riforma dei consorzi agrari,

premessi che:

tra le disposizioni contenute nel disegno di legge in oggetto, le più rilevanti risultano essere quelle relative all'articolo 8 in materia di estinzione dei crediti per le gestioni di ammasso risalenti ad un periodo compreso tra i cinquanta ed i trentacinque anni fa, per le quali è prevista una spesa pari a circa 1.100 miliardi di lire;

già nel 1964, a seguito di uno specifico rilievo mosso dalla Corte dei Conti l'anno precedente, fu istituita una Commissione di indagine sulle gestioni di ammasso, il cui lavoro si concluse con la redazione di una relazione («la relazione Ferrari Aggradi» dal nome dell'allora Ministro dell'agricoltura);

la relazione di cui sopra fu stampata in 3.000 copie che, per i loro contenuti, furono quasi totalmente distrutte, ad eccezione di un numero limitatissimo di volumi rimasti in deposito presso la Presidenza del consiglio ed il Ministero dell'agricoltura,

impegna il Governo:

a mettere immediatamente a disposizione dei membri della Commissione copia della succitata relazione, affinché ne siano esaminati i contenuti».

0/2274-A/1/9

ANTOLINI, BIANCO

Dato quindi per illustrato l'emendamento 8.9, ha la parola il senatore ANTOLINI il quale dà per illustrati tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8, di cui è primo firmatario.

Il senatore BUCCI dà quindi per illustrati gli emendamenti 8.10, 8.11, 8.13 e 8.12 (in ordine al quale ribadisce l'esigenza di estendere le

disposizioni anche ai crediti derivanti dalla gestione dell'ammasso risone da parte dell'Ente nazionale risi per alcune precedenti campagne produttive).

Il senatore MINARDO dà per illustrato l'emendamento 8.14.

Si accantona l'articolo 8 e gli emendamenti ad esso riferiti e si passa all'esame dell'articolo 9.

Dato per illustrato l'emendamento 9.3, il senatore ANTOLINI dà per illustrati gli emendamenti 9.1 e 9.2.

Si accantona quindi l'articolo 9 e gli emendamenti ad esso riferiti e si passa all'esame dell'articolo 10.

Il senatore ANTOLINI dà per illustrati gli emendamenti 10.1 e 10.2, e il senatore BUCCI dà per illustrato l'emendamento 10.4, mentre si dà per illustrato l'emendamento 10.3.

Si accantona quindi l'articolo 10 e gli emendamenti ad esso riferiti e si passa all'esame dell'articolo 11.

Il senatore ANTOLINI dà per illustrati gli emendamenti 11.1 e 11.2.

Il PRESIDENTE informa che la Commissione affari costituzionali ha testè trasmesso un parere non ostativo sul testo base e sugli emendamenti ad esso riferiti, per quanto di competenza.

Tenuto pertanto conto che sono pervenuti i prescritti pareri, propone di procedere, articolo per articolo, all'espressione dei pareri e all'esame degli emendamenti, nonchè alle relative votazioni.

Conviene la Commissione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 1, precedentemente accantonato.

Il RELATORE esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1, anche alla luce del parere contrario reso dalla Commissione bilancio sull'emendamento 1.1, che comunque è ispirato ad una filosofia di interventi a suo avviso non condivisibile.

Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime un parere conforme a quello del Relatore.

Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3. È quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 1, senza modificazioni.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2, precedentemente accantonato.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 2, in particolare precisando, in ordine all'emendamento 2.5, che la facoltà che si vorrebbe sopprimere è già espressamente prevista dalla legislazione vigente mentre, in ordine all'emendamento 2.3, si richiama al parere contrario espresso dalla Commissione bilancio.

Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime un parere conforme a quello del Relatore su tutti gli emendamenti.

Viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 2.1.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti 2.2 e 2.4, di identico tenore.

In sede di dichiarazione di voto il senatore GERMANÀ, nel preannunciare un voto favorevole sugli emendamenti del Gruppo di Forza Italia, richiama l'attenzione sulla circostanza che solo i Gruppi parlamentari di Forza Italia e della Lega hanno espresso un voto contrario sull'articolo 1.

Il senatore CUSIMANO, in sede di dichiarazione di voto, nell'esprimere rammarico per i toni della dichiarazione testè resa dal senatore Germanà, precisa che la soppressione del comma 2 dell'articolo 2 (prevista dagli emendamenti 2.2 e 2.4) cancellerebbe un ruolo assai rilevante svolto dai consorzi e che comunque tale disposizione è già prevista dalla legislazione bancaria.

Il senatore ANTOLINI, nel ricordare di avere votato contro l'articolo 1, preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 2.2.

Il senatore MINARDO, nell'associarsi alle osservazioni svolte dal senatore Cusimano, preannuncia un voto contrario sugli emendamenti 2.2 e 2.4.

Il senatore BUCCI preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 2.4, alla luce dell'esigenza di favorire metodi di concorrenza più trasparenti e condizioni di operatività veramente competitive.

Sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.2 e 2.4, di identico tenore.

Decaduto l'emendamento 2.5 per assenza del proponente, è quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 2.3, mentre viene approvato l'articolo 2, senza modificazioni.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3, precedentemente accantonato.

Il RELATORE, anche alla luce del parere reso dalla Commissione bilancio, esprime parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 3, precisando in particolare (in ordine all'emendamento 3.4) che l'ipotesi prospettata è già ricompresa nella formulazione del comma 1 e (in ordine all'emendamento 3.6) che la denominazione non può essere attribuita in via amministrativa.

Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime un parere conforme a quello del Relatore su tutti gli emendamenti, precisando in particolare, in relazione all'emendamento 3.4, che la formulazione prospettata porterebbe ad escludere altri più adeguati raggruppamenti, possibili alla luce del testo già accolto dalla Commissione per il comma 1.

Il presidente SCIVOLETTO precisa che l'emendamento deve essere riferito al comma 1 dell'articolo 4 (del testo A, accolto quale testo base).

Il senatore BUCCI dichiara quindi di ritirare l'emendamento 3.4 e il senatore ANTOLINI dichiara di ritirare gli emendamenti 3.2 e 3.3.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 3.1, 3.5 e 3.6, mentre risulta approvato l'articolo 3 senza modificazioni.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 4, precedentemente accantonato.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1 e 4.2 (anche alla luce del parere della 5<sup>a</sup> Commissione).

Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime un parere conforme a quello del Relatore su tutti gli emendamenti.

Il senatore ANTOLINI, ritirato l'emendamento 4.2, insiste per la votazione dell'emendamento 4.1, ritenendo preferibile l'ipotesi di affidare la sorveglianza al Ministero del lavoro.

Il senatore PREDA, in sede di dichiarazione di voto, precisa che il comma 1 affida la vigilanza a tale Dicastero, ad esclusione delle ipotesi di cui al comma 2, anche alla luce dei precedenti sulla materia, preannunciando un voto contrario sull'emendamento 4.1.

Tale emendamento, posto ai voti, è respinto, mentre risulta approvato l'articolo 4, senza modificazioni.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5, precedentemente accantonato.

Il RELATORE esprime un parere favorevole sugli emendamenti 5.14 e 5.23 (di identico tenore), invitando al ritiro degli emendamenti

5.2 e 5.5 (ritenendo preferibile la previsione di un unico termine di 36 mesi per tutti i consorzi e non solo per quelli in attivo) ed esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 5.16 e 5.15, nonché sugli emendamenti 5.6 e 5.17, nonché sull'emendamento 5.4 (di identico tenore, ad esclusione della copertura finanziaria, non prevista nel testo). Esprime invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti all'articolo 5, richiamando in particolare (in ordine all'emendamento 5.1) le competenze delle assemblee consultive.

Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime un parere conforme a quello del Relatore, ad eccezione che sugli emendamenti 5.14, 5.23, 5.9, 5.2 e 5.5, in ordine ai quali si rimette alla Commissione, dichiarando comunque di ritenere preferibile il termine di diciotto mesi previsto nel testo originariamente presentato dal Governo.

Il PRESIDENTE, in ordine agli emendamenti 5.6 e 5.17, auspica, in relazione alla copertura finanziaria, che non si utilizzino risorse da destinare al finanziamento dei provvedimenti sull'imprenditorialità giovanile.

Ritirati gli emendamenti 5.1 e 5.5, con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 5.21, 5.7 e 5.22. Sono quindi posti ai voti ed approvati gli emendamenti 5.14 e 5.23 (di identico tenore). Precluso l'emendamento 5.9, ed in parte precluso ed in parte assorbito l'emendamento 5.2, con separate votazioni sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 5.18, 5.24, 5.8, 5.3, 5.26 e 5.25.

Con separate votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 5.16 e 5.15, mentre sono, con separate votazioni, respinti gli emendamenti 5.10, 5.19, 5.27 e 5.11.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti 5.6 (come riformulato relativamente al secondo comma aggiuntivo dal senatore Preda) e 5.17, di identico tenore.

Dopo che i senatori MINARDO, CUSIMANO, MAGNALBÒ e RECCIA hanno dichiarato di aggiungere la propria firma all'emendamento 5.6, gli emendamenti 5.6 e 5.17 sono quindi posti ai voti ed approvati, mentre risulta assorbito l'emendamento 5.4.

Viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 5.20.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 5, come emendato.

Il PRESIDENTE avverte che il seguito della discussione proseguirà nella seduta pomeridiana di domani già convocata alle ore 15.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI DOMANI (R029 000, C09<sup>a</sup>, 0028<sup>o</sup>)*

Il PRESIDENTE avverte che, ferma restando la seduta già convocata per domani mercoledì 6 maggio alle ore 15, la Commissione è altresì convocata domani alle ore 9, per la discussione del disegno di legge n. 3186 in materia di pesca e acquacoltura e per l'esame della proposta di indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma della Politica agricola comune e sui riflessi per l'agricoltura italiana.

Avverte inoltre che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, anziché al termine della seduta plenaria di giovedì, si riunirà, per la programmazione dei lavori, al termine della seduta pomeridiana di domani, mercoledì 6 maggio.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2274****Art. 1.**

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

**«Art. 1.**

1. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata e sono regolati dagli articoli 2514 e seguenti del codice civile.

2. La Federconsorzi è sciolta a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che, nel frattempo, sia stata autorizzata domanda di concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o sia stata autorizzata la cessione di azienda o di ramo di azienda.

4. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli stessi consorzi risultano titolari, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti. La definitiva determinazione dell'ammontare degli importi da liquidare, comprensivi di eventuali interessi e spese, nonché l'individuazione di eventuali vincoli all'utilizzo di detto importo da parte dei consorzi titolari del credito, in funzione della loro situazione amministrativa, patrimoniale ed economica è affidata ad una apposita Commissione, i cui membri, scelti tra esperti di materie giuridiche, contabili ed amministrative, anche non appartenenti alla pubblica amministrazione e, comunque, estranei, sia ai consorzi agrari, sia alle amministrazioni su essi vigilanti, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, fino a concorrenza dell'importo massimo di lire 1.000 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, alla unità previsionale di base n. 7.1.3.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando, per un importo non superiore a lire 500 miliardi, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero

per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.».

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 11.*

**1.1** ANTOLINI, BIANCO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. I consorzi agrari sono società di capitali da costituirsi nella forma di cui al libro quinto, titolo quinto, capo quinto del codice civile e sono regolati dalle disposizioni della presente legge.».

**1.2** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

*Al comma 1, dopo le parole: «dagli articoli 2514 e seguenti del codice civile» inserire le seguenti: «ovvero sono società di capitali da costituirsi nella forma di cui al libro quinto, titolo quinto, capo quinto del codice civile e sono regolate dalle disposizioni della presente legge.».*

**1.3** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

## **Art. 2.**

*Sopprimere l'articolo.*

**2.1** ANTOLINI, BIANCO

*Sopprimere il comma 2.*

**2.2** ANTOLINI, BIANCO

*Sopprimere il comma 2.*

**2.4** BUCCI, ANTOLINI, BIANCO, BETTAMIO, GERMANÀ

*Al comma 2, in fine, sopprimere le parole: «e possono partecipare a società i cui scopi interessino l'attività consortile o promuoverne la costituzione.».*

**2.5** Cò

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di valutare la rispondenza dell'attività dei consorzi agrari alle finalità di cui ai commi 1 e 2, è istituito presso il Ministero per le politiche agricole un Comitato consultivo costituito da 30 membri, scelti tra persone esterne alla pubblica amministrazione e con provata esperienza e competenza in materia agricola, nominati dal Ministro per le politiche agricole. Ai membri di tale Comitato, compete il trattamento di missione previsto per i funzionari statali aventi qualifica di dirigente superiore e spetta un compenso il cui importo è determinato con decreto del Ministro per le politiche agricole».

**2.3**

ANTOLINI, BIANCO

### **Art. 3.**

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

#### **«Art. 3.**

*(Denominazione)*

1. L'uso della denominazione di consorzio agrario, seguita dalla specificazione territoriale, che può essere provinciale o interprovinciale, è riservato esclusivamente alle società cooperative disciplinate dalla presente legge. In caso di pluralità di domande di iscrizione aventi la stessa specificazione territoriale, prevale quella relativa alla società cooperativa che, oltre ad essere in regola con le vigenti norme sulla cooperazione, presenti, a motivato giudizio di apposite Commissioni, una per regione e Provincia autonoma, composte, ciascuna, da sette membri, di cui quattro di nomina da parte del Presidente della Regione o della Provincia autonoma competenti e tre di nomina da parte del Ministro per le politiche agricole. Ai membri della Commissione, compete il trattamento di missione previsto per i funzionari statali aventi qualifica di dirigente superiore e spetta un compenso il cui importo è determinato con decreto del Ministro per le politiche agricole».

**3.1**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, dopo la parola: «provinciale» inserire la seguente: «, regionale».*

**3.4**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

*Al comma 1, sostituire le parole da: «società cooperative.....» sino alla fine del comma, con le seguenti: «società di cui al comma 1 dell'articolo 1, salvo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 5.».*

**3.5**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. A tutela della esclusività del marchio di cui al comma 1 ed al fine di promuovere l'immagine dei Consorzi agrari sul territorio in cui operano, il Ministero per le politiche agricole, con fondi propri, provvede annualmente ad erogare un contributo di lire dieci miliardi.

1-ter. Alla distribuzione, tra i singoli Consorzi agrari, del contributo di cui al comma 1-bis provvede una Commissione di sette membri, scelti anche tra persone esterne ai ruoli della pubblica amministrazione e nominati dal Ministro per le politiche agricole. Ai membri della Commissione, compete il trattamento di missione previsto per i funzionari statali aventi qualifica di dirigente generale e spetta un compenso il cui importo è determinato con decreto del Ministro per le politiche agricole.».

**3.2**

ANTOLINI, BIANCO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. A tutela della esclusività del marchio di cui al comma 1 ed al fine di promuovere l'immagine dei Consorzi agrari sul territorio in cui operano, il Ministero per le politiche agricole, con fondi propri, provvede annualmente ad erogare un contributo di lire 100 milioni per ciascun Consorzio agrario i quali sono vincolati ad utilizzare detto finanziamento esclusivamente per i suddetti fini promozionali.»

**3.3**

ANTOLINI, BIANCO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il Ministro per le politiche agricole, acquisito il parere della regione o delle regioni interessate, attribuisce, in relazione agli scopi di cui all'articolo 2, comma 1, l'uso esclusivo della denominazione di Consorzio agrario.».

**3.6**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

#### **Art. 4.**

*Al comma 2, sostituire le parole: «per le politiche agricole di concerto con il Ministero del» con la seguente: «del».*

**4.1**

ANTOLINI, BIANCO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di coadiuvare lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero per le politiche agricole un Comitato di vigilanza costituito da tanti membri quanti sono i Consorzi agrari. I membri di tale Comitato sono nominati dal Ministro per le politiche agricole e sono scelti tra persone esterne alla pubblica amministrazione, con provata esperienza e competenza in materia agricola; ad essi compete il trattamento di missione previsto per i funzionari statali aventi qualifica di dirigente superiore e spetta un compenso il cui importo è determinato con decreto del Ministro per le politiche agricole».

**4.2**

ANTOLINI, BIANCO

## **Art. 5.**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«... i Consorzi in liquidazione coatta amministrativa provvederanno agli adempimenti di cui sopra entro dodici mesi dal ritorno alla gestione ordinaria.».

**5.1**

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

*Sopprimere il comma 2.*

**5.21**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La Federconsorzi è posta in liquidazione a far data dalla entrata in vigore della presente legge.».

**5.7**

ANTOLINI, BIANCO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. I consorzi agrari per il coordinamento e la tutela dei loro interessi a carattere generale possono riunirsi in società cooperativa a responsabilità limitata ovvero in società di capitali.».

**5.22**

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 29 novembre 1962, n. 1655».*

**5.13**

IL RELATORE

*Al comma 4, sostituire le parole: «Entro diciotto mesi» con le seguenti: «Entro trentasei mesi».*

**5.14**

IL RELATORE

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «Entro diciotto mesi» con le seguenti: «Entro trentasei mesi».*

**5.23**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

*Al comma 4, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «sei».*

**5.9**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 4, dopo le parole: «Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» inserire le altre: «ovvero entro trentasei mesi per i consorzi il cui esercizio provvisorio risulti in attivo».*

**5.2**

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», inserire le altre: «ovvero trentasei mesi per i consorzi il cui esercizio provvisorio sia in attivo».*

**5.5**

PREDA, PIATTI, SCIVOLETTO

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «l'autorità amministrativa», fino alle parole: «regio decreto 16 marzo 1942, n. 267», con le seguenti: «l'autorità amministrativa che vigila sulle liquidazioni revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa solo dopo che sia stato autorizzato un concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e sia stata data ad esso regolare attuazione.».*

**5.18**

MINARDO

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio», con le seguenti: «può revocare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio».*

**5.24** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «presentata ed».*

**5.8** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «salvo che nel frattempo sia stata presentata» sopprimere le altre: «ed autorizzata».*

**5.3** CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o di società cooperativa agricola».*

**5.26** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «o di società cooperativa agricola» con le seguenti: «o di società operante nel settore agricolo».*

**5.25** BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

*Al comma 4, sostituire le parole: «che risultino in bonis da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «o in regione confinante, che siano in amministrazione ordinaria».*

**5.16** IL RELATORE

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: «consorzio».*

**5.15** IL RELATORE

*Sopprimere il comma 5.*

**5.10** ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 5, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223», con le seguenti: «ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in deroga ai ricorsi alla integrazione straordinaria già usufruiti».*

**5.19**

MINARDO

*Al comma 5, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991» con le seguenti: «ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991».*

**5.27**

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ

*Al comma 5, sostituire le parole da: «indipendentemente dai periodi...» fino alla fine del comma, con le seguenti: «purchè non abbia già usufruito di periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria».*

**5.11**

ANTOLINI, BIANCO

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«... Per i lavoratori dipendenti in servizio alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità e per i lavoratori che, in base ai piani di riorganizzazione aziendale, non rientrano nell'organico aziendale il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1992, come modificato dal successivo decreto del 10 gennaio 1993 di concerto con i Ministeri competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, individua le modalità di ricollocazione di tale personale presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati. Alle imprese private che assumono detti lavoratori saranno applicate le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, commi 2 e 4 e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.

... Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, valutati in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998 e successivi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.».

**5.6**

PREDA, PIATTI, SCIVOLETTO

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«... Per i lavoratori dipendenti in servizio alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità e per i lavoratori che, in base ai piani di riorganizzazione aziendale, non rientrano nell'organico aziendale il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1992, come modificato dal successivo decreto del 10 gennaio 1993 di concerto con i Ministeri competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali, individua le modalità di ricollocazione di tale personale presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati. Alle imprese private che assumono detti lavoratori saranno applicate le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, commi 2 e 4 e dall'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 23 luglio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni.

... Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, valutati in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998 e successivo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MIPA.».

**5.17**

IL RELATORE

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«... Per i lavoratori dipendenti in servizio alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità e per i lavoratori che, in base ai piani di riorganizzazione aziendale, non rientrano nell'organico aziendale il Comitato per il coordinamento delle iniziative sull'occupazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1992, come modificato dal successivo decreto del 10 gennaio 1993, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le parti sociali, individua le modalità di ricollocazione di tale personale presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati.

... Alle imprese private che assumono detti lavoratori saranno applicate le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, commi 2 e 4 e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni.».

**5.4**

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«... Gli atti comportanti trapasso di diritti e di obbligazioni tra consorzi agrari, in attuazione delle disposizioni della presente legge, sono esenti da tasse e da imposte».

**5.20**

MINARDO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«... I Consorzi agrari, che risultino *in bonis* da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono avere accesso ad un contributo al loro capitale sociale. Detto contributo, per un importo annuo complessivo non superiore a dieci miliardi di lire è concesso dal Ministero per le politiche agricole».

**5.12**

ANTOLINI, BIANCO

## **Art. 6.**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «nelle forme» sino alla fine del periodo con le seguenti: «, che siano in amministrazione ordinaria».*

**6.2**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «al momento della richiesta di acquisizione».*

**6.4**

GRILLO, LA LOGGIA, BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, D'ALÌ

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**6.5**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «cooperative agricole» inserire le seguenti: «che trasformano o commercializzano prevalentemente il prodotto conferito dai soci imprenditori agricoli».*

**6.6**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «sempre che» sino alla fine del periodo con le seguenti: «sempre che siano in amministrazione ordinaria».*

**6.3**

IL RELATORE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«... In favore dei consorzi che esercitano il diritto di prelazione di cui al comma 1 è previsto per gli anni 1998, 1999 e 2000 uno stanziamento complessivo annuo di 10 miliardi di lire. L'individuazione dei consorzi beneficiari e la distribuzione, tra di essi, dei suddetti contributi è determinata, con propri decreti, dal Ministro per le politiche agricole.».

**6.1**

ANTOLINI, BIANCO

**Art. 7.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. Per la valutazione dei programmi di cui al comma 1, è istituita, presso il Ministero per le politiche agricole, una apposita Commissione, i cui membri, scelti anche tra persone esterne alla pubblica amministrazione, sono nominati con decreto del Ministro per le politiche agricole. Ai membri di detta Commissione compete il trattamento di missione previsto per i funzionari statali aventi qualifica di dirigente generale e spetta un compenso, il cui importo è determinato con decreto del Ministro per le politiche agricole.».

**7.1**

ANTOLINI, BIANCO

**Art. 8.**

*Sopprimere l'articolo.*

**8.9**

Cò

*Sostituire l'articolo 8 con il seguente:*

«1. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli stessi consorzi risultino effettivamente titolari, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti. La definitiva determinazione dell'ammontare degli importi da liquidare, comprensivi di eventuali interessi e spese, nonché l'individuazione di eventuali vincoli all'utilizzo di detto importo da parte dei consorzi titolari del credito, in funzione della loro situazione amministrativa, patrimoniale ed economica è affidata ad una apposita Commissione, i cui membri, scelti tra esperti di materie giuridiche, contabili ed amministrative, anche non appartenenti alla pubblica amministrazione e, comunque, estranei, sia ai consorzi agrari, sia alle amministrazioni su essi vigilanti, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.».

**8.1**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «fino alla data del 31 dicembre 1997» con le seguenti: «fino al saldo».*

**8.10**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «fino alla data del 31 dicembre 1997» con le seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 1998».*

**8.11**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».*

*Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole da: «e a lire 200 miliardi per il 2000» fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente ancora, sopprimere i commi 3 e 4.*

**8.2**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire dalle parole: «mediante assegnazione» alle parole: «ammontare determinato.» con le altre: «mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato di durata non superiore ai sette anni da parte del Ministro del tesoro per l'ammontare determinato, in conformità ai criteri stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e convalidati dalla Corte dei conti in sede di approvazione dei rendiconti.».*

**8.14**

MINARDO

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le medesime disposizioni si applicano ai crediti derivanti dalla gestione dell'ammasso risone da parte dell'Ente nazionale risi per le campagne 1948-1949, 1954-1955 e 1961-1962.».*

**8.12**

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ D'ALÌ

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La definitiva determinazione dell'ammontare degli importi da liquidare, comprensivi di eventuali interessi e spese, nonché l'individuazione di eventuali vincoli all'utilizzo di detto importo da parte dei consorzi titolari del credito, in funzione della loro situazione amministrativa, patrimoniale ed economica è affidata ad una apposita Commissione di sette membri scelti tra esperti di materie giuridiche, contabili ed amministrative, anche non appartenenti alla pubblica amministrazione e, comunque, estranei, sia ai consorzi agrari, sia alle amministrazioni su essi vigilanti, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai membri di tale Commissione, compete il trattamento di missione previsto per i funzionari statali aventi qualifica di dirigente generale e spetta un compenso il cui importo, che per tutti i membri di detta Commissione non può comunque risultare superiore a lire un miliardo, è determinato con decreto del Ministro per le politiche agricole.».

**8.4**

ANTOLINI, BIANCO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La definitiva determinazione dell'ammontare degli importi da liquidare, comprensivi di eventuali interessi e spese, nonché l'individuazione di eventuali vincoli all'utilizzo di detto importo da parte dei consorzi titolari del credito, in funzione della loro situazione amministrativa, patrimoniale ed economica è affidata ad una apposita Commissione, i cui membri, scelti tra esperti di materie giuridiche, contabili ed amministrative, anche non appartenenti alla pubblica amministrazione e, comunque, estranei, sia ai consorzi agrari, sia alle amministrazioni su essi vigilanti, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

**8.3**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «ad emettere» con le seguenti: «a liquidare».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: «e a lire 200 miliardi per il 2000» fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente ancora, sopprimere i commi 3 e 4.*

**8.5**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «ad emettere» con le seguenti: «a liquidare».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: «titoli di Stato» fino alla fine del comma.*

**8.6**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 2, sostituire le parole da: «470 miliardi per il 1999» fino a: «per il 2000» con le seguenti: «910 miliardi per il 1998».*

**8.7**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 2, sopprimere le parole: «e a lire 200 miliardi per il 2000».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: «e in lire 75 miliardi a decorrere dall'anno 2000».*

**8.8**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 2, sostituire le parole: «in lire 30 miliardi per l'anno 1998, 60 miliardi per l'anno 1999 e lire 75 miliardi» con le seguenti: «in lire 25 miliardi per l'anno 1998, 45 miliardi per l'anno 1999 e in lire 60 miliardi».*

**8.13**

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ

## **Art. 9.**

*Sopprimere l'articolo.*

**9.3**

Cò

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «sessanta giorni».*

**9.1**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al fine di verificare i rendiconti di cui sopra, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita, per un periodo di novanta giorni, una Commissione di sette membri, ai quali compete il trattamento di missione previsto per i funzionari statali aventi qualifica di dirigente generale e spetta un compenso che, per tutti i membri di detta Commissione, non può comunque risultare superiore a lire 150 milioni.».*

**9.2**

ANTOLINI, BIANCO

**Art. 10.***Sopprimere l'articolo.***10.1**

ANTOLINI, BIANCO

*Sopprimere l'articolo.***10.3**

Cò

*Al comma 1, sostituire le parole: «6 miliardi» con le seguenti: «23 miliardi» e le parole: «lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e di lire 275 miliardi per l'anno 2000» con le seguenti: «lire 495 miliardi per l'anno 1998, di lire 485 per l'anno 1999 e di lire 260 miliardi per l'anno 2000».*

**10.4**

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ

*Conseguentemente all'emendamento 8.8 al comma 1, sopprimere le parole: «e di lire 275 miliardi per l'anno 2000».*

**10.2**

ANTOLINI, BIANCO

**Art. 11.***Sopprimere l'articolo.***11.1**

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.***11.2**

ANTOLINI, BIANCO

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 5 MAGGIO 1998

**147<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Vice Presidente*  
PALUMBO*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE***(2800) MICELE ed altri. - Legge-quadro in materia di svolgimento professionale delle arti fotografiche e affini**

(Esame e rinvio)

Il relatore CAZZARO rileva preliminarmente come il provvedimento in titolo si proponga di introdurre criteri di regolamentazione essenziali in un'epoca caratterizzata dalla straordinaria espansione degli strumenti di comunicazione di massa e dall'avvento della civiltà dell'immagine. Le finalità ad esso sottese rispondono a problematiche complesse e delicate che interessano il settore, ed in particolare alle esigenze di tutela dei diritti d'autore e del diritto alla riservatezza. Sul piano dell'esercizio dell'attività professionale, poi, esso tende a superare una situazione in cui i fotografi e gli altri operatori dell'immagine sono costretti ad esercitare la loro attività in carenza di una sufficiente tutela normativa e senza poter dare agli utenti adeguate garanzie di serietà professionale; con esso ci si prefigge di superare le situazioni di abusivismo e di evasione fiscale ampiamente diffuse nel settore.

Il testo del provvedimento - che è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 2 ottobre 1997 e che riprende analoghe iniziative delle precedenti legislature - necessita tuttavia di un aggiornamento alla luce dell'evoluzione del quadro normativo.

In particolare, occorre subito rilevare che l'abrogazione dell'articolo 111 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza è stato realizzato con l'articolo 15 del decreto legislativo sul decentramento amministrativo, in attuazione della delega contenuta nel cosiddetto «Bassanini 1» (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112). Se quello appena citato costituisce il sintomo di invecchiamento più rilevante, altre modifiche di rilievo - di cui darà conto nel corso dell'illustrazione - appaiono auspicabili, alla

luce degli orientamenti verso un sempre maggiore decentramento a favore delle autonomie regionali e locali e verso le semplificazioni burocratico-amministrative, cui è improntata la legislazione più recente.

Passa, quindi, ad esaminare partitamente i singoli articoli di cui si compone il disegno di legge. L'articolo 1 provvede alla definizione delle attività e delle figure professionali che si intendono disciplinate, ricomprendendo in esse anche le attività video collegate alle produzioni televisive, nonchè l'inserimento di elementi grafici diversi dalle immagini anche mediante l'utilizzo di strumenti di elaborazione elettronica.

L'articolo 2, al comma 1, stabilisce i requisiti per l'esercizio delle attività così definite, individuando cinque percorsi formativi fondati: su un *mix* di formazione professionale ed esperienza lavorativa (lettere a) e c)); sulla sola esperienza lavorativa (lettera d)); sulla sola formazione scolastica (lettera b)) o, infine, sul superamento di un esame teorico-pratico cui potranno accedere tutti coloro che eventualmente non posseggano i requisiti richiesti, nella consapevolezza che si tratta di un settore in cui l'attività amatoriale assume notevole rilevanza. Il previsto esame dovrebbe essere, secondo il testo, organizzato e tenuto presso le camere di commercio; tale previsione merita una riflessione: alla luce delle competenze ad esse riconosciute e da lungo tempo esercitate in materia di formazione professionale, infatti, le regioni potrebbero risultare più idonee all'organizzazione della prova tecnico-pratica; d'altra parte, fra i diversi e forse troppi percorsi formativi indicati si evidenziano alcuni squilibri che ne rendono auspicabile una semplificazione.

I successivi commi dell'articolo 2 conferiscono ai Ministri dell'industria e della pubblica istruzione il compito di adottare una serie di regolamenti (nel testo ne vengono citati tre); alle regioni, poi, è richiesto di emanare, a loro volta, disposizioni in materia di corsi di qualificazione professionale (comma 2), nonchè di adottare norme attuative, integrative e modificative dei regolamenti ministeriali (comma 6). La previsione della possibilità per le regioni di introdurre norme modificative dei regolamenti desta interrogativi sulle finalità degli stessi; se questi fossero volti, infatti, a stabilire *standard* uniformi per l'intero territorio nazionale, essi non dovrebbero essere soggetti a deroghe da parte delle regioni. Se, invece, come sembra di potersi dedurre dalla relazione al disegno di legge, con essi si intenda rispondere all'esigenza di definire un quadro normativo nazionale pienamente operante anche nel caso che si verifici una inerzia normativa dell'ente, tale finalità andrebbe meglio esplicitata nel testo, stabilendo ad esempio che i regolamenti perdono efficacia quando la regione interessata provvede ad emanare una propria normativa. Resta il dubbio se una normativa nazionale così dettagliata da poter sopperire ad eventuali inerzie regionali sia compatibile con le competenze legislative in materia riconosciute alle regioni dell'articolo 117 della Costituzione e dalla legge n. 845 del 1978 (legge-quadro in materia di formazione professionale). Complessivamente, comunque, l'assetto normativo che emerge dall'articolo 2 sembra richiedere una semplificazione e un aggiornamento che preveda, da un lato la riduzione del numero dei percorsi formativi e dall'altro, l'abolizione dei regolamenti di attuazione, o tutt'al più la previsione di un unico provvedimento

to, da adottarsi, comunque, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e non sentite le regioni come previsto nel testo.

L'articolo 3, oltre all'abrogazione dell'articolo 111 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui si è detto, individua i soggetti che devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione professionale. Essi sono indicati nei titolari di imprese individuali, nei soci direttamente impiegati nello svolgimento di attività tecniche in caso di società (lettera a)), nonché nei lavoratori autonomi in assenza di una pur minima organizzazione aziendale (lettera b). Il riferimento a quest'ultima figura, che la stessa relazione definisce come residuale, appare discutibile, anche perchè il problema dell'individuazione del soggetto sembra porsi in realtà soltanto nel caso di organizzazioni complesse, come le imprese, e in particolare, le società, nel cui ambito alcuni dei soci possono non svolgere direttamente le attività oggetto del disegno di legge. Il comma 3 dell'articolo in esame prevede, poi, che venga rilasciato dalle camere di commercio un apposito tesserino professionale di identificazione, da esibirsi a richiesta delle pubbliche autorità, dei clienti e dei soggetti fotografati o ripresi. Dal possesso di tale tesserino il successivo articolo 4 fa dipendere il divieto di opporre limitazioni di sorta all'accesso in luoghi pubblici o aperti al pubblico a fotografi e operatori video-cinematografici. Nell'ambito del medesimo articolo sono previste sanzioni rispettivamente per chi eserciti le attività oggetto del disegno di legge in assenza dei requisiti professionali e per chi ometta l'esibizione del tesserino di identificazione.

L'articolo 5 disciplina l'esercizio delle attività da parte dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea – che possono esercitare stabilmente in Italia, facendo valere le competenze ivi acquisite con la presentazione di un attestato rilasciato dall'autorità competente in detto Stato membro ai fini del conseguimento dei requisiti di qualificazione professionale – e da parte di cittadini extra comunitari, che si rechino in Italia per effettuare un servizio nell'ambito della propria attività professionale. Questi ultimi possono essere iscritti nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane a condizioni di reciprocità, ove dispongano in Italia di una sede legale anche secondaria.

L'articolo 6 fissa le modalità di finanziamento dei costi amministrativi sostenuti dalle camere di commercio. Per quanto riguarda l'espletamento degli esami di idoneità professionale (comma 1), la relativa previsione andrebbe eventualmente abrogata, ove il compito facesse capo alle regioni; al riguardo il problema del finanziamento non sembra porsi, potendosi comunque prevedere che gli esami di idoneità professionale si svolgano con il pagamento dei relativi costi da parte dei partecipanti. Il comma 2 prevede poi il pagamento di contributi camerali per la copertura dei costi connessi al rilascio del tesserino professionale, demandandone la quantificazione alle stesse camere di commercio.

L'articolo 7, infine, stabilisce che chi già svolge le attività oggetto del provvedimento da almeno sei mesi e possa dimostrarlo attraverso idonea documentazione ha diritto al rilascio del tesserino. In materia si può rilevare che, chi in passato esercitava legittimamente l'attività, era in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 111 del testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza. Occorrerebbe, quindi, più correttamente fare riferimento a tale autorizzazione per il rilascio del tesserino. Quanto al «sommerso» da fare emergere, cui fa cenno la relazione che accompagna il disegno di legge, la previsione di soli sei mesi di esercizio effettivo, in assenza – sembra di poter arguire – della prevista autorizzazione e in presenza di una normativa così stringente a regime, desta qualche perplessità.

Avviandosi alla conclusione, il relatore, rileva che risultano assegnati alla Commissione industria due disegni di legge che, con riguardo ad un'altra categoria professionale, perseguono obiettivi abaloghi: si riferisce ai disegni di legge nn. 2358 e 962 aventi ad oggetto la disciplina dell'attività del settore grafico. Egli suggerisce, pertanto, che l'esame dei detti provvedimenti sia svolto congiuntamente e che si proceda alla costituzione di un comitato ristretto per provvedere alla stesura di un testo unificato; suggerisce, altresì, che vengano avviate le procedure per la richiesta del trasferimento alla sede deliberante.

Interviene, quindi, il senatore MICELE, il quale suggerisce che nella seduta odierna ci si esprima sull'ipotesi di abbinamento dei testi avanzata dal relatore, ipotesi al cui riguardo egli manifesta consenso.

Il senatore DE CAROLIS, nel dirsi anch'egli d'accordo per un'eventuale congiunzione, rileva, però, la forte attesa che si registra da parte delle categorie interessate riguardo al disegno di legge n. 2800, di cui auspica un iter quanto più possibile accelerato.

Il senatore MUNGARI manifesta il proprio consenso alla proposta del relatore relativa alla congiunzione del provvedimento in titolo con i disegni di legge nn. 2358 e 962. Mette, però, in guardia e ricorda come la sua parte politica sia contraria ad una eccessiva «tipizzazione» professionale, che si pone in controtendenza con gli orientamenti recenti dell'Unione europea e dell'Autorità garante per la tutela della concorrenza e del mercato.

Il senatore ZILIO si dice a sua volta d'accordo con la proposta di congiunzione dell'esame avanzata dal relatore.

Il presidente PALUMBO prende quindi atto degli orientamenti espressi e comunica che saranno messi all'ordine del giorno i disegni di legge nn. 2358 e 962, affinché il relatore Cazzaro possa svolgere anche su di essi la relazione, procedendo, poi, la Commissione a deliberare la congiunzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(1375) DE CAROLIS ed altri. – Legge-quadro sul riordino del sistema fieristico italiano*

*(1775) MACONI ed altri. – Legge-quadro sull'ordinamento del sistema fieristico*

*(2129) MANTICA ed altri. – Legge-quadro sull'ordinamento del sistema fieristico*

*(2204) SELLA di MONTELUCE ed altri. – Norme per lo svolgimento delle attività fieristiche*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 23 aprile.

Il relatore DE CAROLIS ricorda la relazione sul testo elaborato dal comitato ristretto, già svolta nella seduta dell'11 marzo. Il comitato ristretto si è quindi nuovamente riunito ed ha provveduto all'aggiornamento del testo alla luce delle innovazioni introdotte con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 di attuazione della delega contenuta nella cosiddetta legge «Bassanini 1». Sul nuovo testo – pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna – si sofferma brevemente, auspicando, quindi, una sollecita conclusione dell'*iter* e proponendo l'attivazione della procedura per la richiesta di trasferimento alla sede deliberante.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MUNGARI chiede preliminarmente che la discussione generale non si concluda nella seduta odierna per consentire al senatore Sella di Monteluce – che ha partecipato ai lavori del comitato ristretto e che si trova attualmente all'estero – di svolgere il suo intervento.

Il presidente PALUMBO prende atto della richiesta avanzata dal Gruppo di Forza Italia e invita ad esprimersi nel corso della discussione generale anche sulla proposta di trasferimento alla sede deliberante.

Il senatore MACONI manifesta preliminarmente il proprio assenso alla richiesta di trasferimento di sede. Ricordato, quindi, il lavoro approfondito svolto dal comitato ristretto si sofferma sul merito del testo unificato, che viene incontro alle esigenze di riconoscimento di una maggiore autonomia regionale, provvedendo nel contempo, ad aggiornare una legislazione ormai obsoleta. Il decreto legislativo di trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni, approvato in attuazione della delega contenuta nella cosiddetta legge «Bassanini 1» non poteva, per sua natura, sciogliere alcuni nodi fondamentali, sui quali interviene invece il disegno di legge-quadro in esame. Primo fra tutti, quello della natura giuridica degli enti fieristici, di cui è prevista la trasformazione in società per azioni con provvedimento regionale. Il testo unificato che

presenta un articolato semplice e snello, fissa le competenze che vengono mantenute allo stato: in particolare il riconoscimento della qualifica di fiera internazionale e la pubblicazione del calendario delle fiere nazionali ed internazionali. Anche le fiere internazionali di Verona, Milano e Bari – oggi enti pubblici economici – diventano società per azioni, con graduale apertura ai privati del capitale sociale. Onde evitare che tale trasformazione comporti rilevanti oneri di carattere finanziario a carico degli enti, per imposte di registro, ipotecarie e catastali, nonché per rivalutazione dei beni immobili strumentali, nel testo in esame è sancita la neutralità fiscale di tale operazione. Conclude, quindi, auspicando una rapida approvazione del provvedimento.

Il senatore MUNGARI si sofferma sull'inquadramento giuridico degli enti fieristici, al cui riguardo egli ritiene che si dovrebbe procedere ad un salto di qualità, evitando troppo prolungate fasi intermedie di mantenimento in mano pubblica del capitale sociale. La trasformazione in società per azioni, quindi, dovrebbe essere funzionale ad obiettivi di privatizzazione di tali enti.

Il presidente PALUMBO rinvia quindi il seguito della discussione generale ad altra seduta.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A007 000, C10<sup>a</sup>, 0027<sup>o</sup>)

Il senatore DE CAROLIS richiama l'attenzione sul problema dello spostamento di numerosi voli dell'Alitalia dall'aeroporto di Fiumicino a quello della Malpensa; sollecita al riguardo una riunione congiunta della Commissione industria e della Commissione lavori pubblici per l'audizione dell'amministratore delegato della suddetta società.

Si associa il senatore Athos DE LUCA, il quale si sofferma, in particolare, sugli aspetti relativi al turismo che fanno di Roma uno scalo strategico per i voli internazionali.

Concordano con gli intervenuti i senatori MUNGARI e ZILIO.

Il presidente PALUMBO assicura, quindi, che prenderà contatti preliminari con il Presidente dell'8<sup>a</sup> Commissione permanente, anche al fine di verificare le rispettive competenze delle due Commissioni in materia.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**148ª Seduta (notturna)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
PALUMBO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze CASTELLANI e per l'industria, il commercio e l'artigianato LADU.*

*La seduta inizia alle ore 20,30.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(377) PAPPALARDO ed altri.** – *Istituzione dell'Agenzia italiana per il turismo*

**(391) MICELE ed altri.** – *Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche*

**(435) WILDE e CECCATO.** – *Disciplina per il rilancio del turismo*

**(1112) COSTA ed altri.** – *Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo*

**(1655) GAMBINI ed altri.** – *Riforma della legislazione nazionale del turismo*

**(1882) POLIDORO ed altri.** – *Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo*

**(1973) DE LUCA Athos.** – *Carta dei diritti del turista*

**(2090) DEMASI ed altri.** – *Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici*

**(2143) LAURO ed altri.** – *Modifica all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a sostegno dei servizi turistici*

**(2198) TURINI ed altri.** – *Legge quadro sul turismo*

**(2932) CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO.** – *Disposizioni tributarie per favorire gli investimenti nel settore delle imprese turistiche*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo nel testo unificato, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il Presidente avverte che si passerà agli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore LAURO aggiunge la firma e illustra l'emendamento 5.1, soppressivo dell'intero articolo, motivando tale orientamento con la considerazione che l'ENIT negli ultimi tempi ha mostrato di poter svolgere le attività istituzionali recuperando in efficienza e operatività. D'altro canto, l'ipotesi prospettata nel testo proposto dal comitato ristretto, concernente la trasformazione dell'ENIT in spa, non costituisce in alcun modo un passo verso la privatizzazione dell'Ente, poichè il capitale è interamente posseduto dal Tesoro. A nome dei senatori di Forza Italia fa presente che considera il raggiungimento di un accordo relativo alle disposizioni sull'ENIT pregiudiziale per proseguire l'esame del provvedimento con un atteggiamento collaborativo: mette, quindi, in guardia il relatore e la maggioranza dal non insistere nel voler imporre una soluzione per l'ente pubblico in questione che egli giudica assolutamente inadatta per l'esercizio dell'attività di promozione.

Aggiunge, quindi, la firma e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 5.2, 5.3, 5.29, 5.30, 5.39 e 5.40; dà per illustrati gli emendamenti 5.37 e 5.38.

La senatrice FIORILLO aggiunge la firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.48, soppressivo dell'articolo 5.

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti 5.24 e 5.25, anch'essi soppressivi dell'articolo 5.

Il senatore MUNGARI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 5.35 e 5.31; fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 5.26, 5.27, 5.28, 5.7 e 5.36.

Il relatore GAMBINI illustra congiuntamente gli emendamenti da lui presentati all'articolo 5: l'emendamento 5.8 è finalizzato a provvedere al finanziamento del contratto di programma con l'ENIT; l'emendamento 5.9 reca una diversa disciplina delle attività definite nella lettera c) del comma 5 dell'articolo 5. Illustra poi l'emendamento 5.100, relativo al personale dipendente dell'ENIT in servizio al momento della trasformazione in spa e fa presente che il parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente su tale emendamento è contrario, ma non ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Infine fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 5.21 e 5.51.

Il presidente PALUMBO, stante l'assenza dei proponenti, dichiara decaduti tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il relatore GAMBINI esprime parere contrario sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 5: da un lato egli concorda con un giudizio sostanzialmente positivo sulle attività poste in essere negli ultimi tempi dall'ENIT, ma sottolinea la necessità di trasformare la natura giuridica di tale organismo ai fini di un adeguamento strutturale ed operativo ai nuovi compiti di sostegno e di promozione del turismo. Egli peraltro non nega l'esigenza di poter aprire il capitale della costituenda spa

all'apporto di privati, senza che questo possa pregiudicare il profilo pubblicistico della sua attività. Invita, pertanto, i proponenti a ritirare gli emendamenti soppressivi, impegnandosi ad approfondire per l'esame in Assemblea eventuali modifiche al contenuto dell'articolo 5, finalizzate a prevedere una qualche partecipazione dei privati al capitale sociale. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 5.40, 5.29, 5.31 e 5.35, mentre invita al ritiro degli emendamenti 5.26, 5.7, 5.27, 5.37, 5.28, 5.36, 5.38. Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 5.2, 5.3, 5.39 e 5.21.

Il sottosegretario LADU concorda con il parere espresso dal relatore ed esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dallo stesso relatore.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti.

In sede di dichiarazione di voto, il senatore MUNGARI ribadisce la netta contrarietà dei senatori di Forza Italia all'articolo 5 nel testo proposto dal comitato ristretto, poichè la trasformazione in spa dell'ENIT non fa che perpetuare i difetti di una falsa privatizzazione, contribuendo a quel processo di creazione di una superholding in capo al Ministero del tesoro, che, ormai a vario titolo, con partecipazione totale o maggioritaria, controlla numerosi settori dell'economia pubblica. D'altro canto la trasformazione in spa potrebbe dare risultati positivi solo se si disponesse fin da adesso l'ingresso dei privati nella compagine societaria e l'abbandono da parte della mano pubblica della maggioranza azionaria. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento soppressivo dell'articolo.

La senatrice FIORILLO ritira l'emendamento 5.48, prendendo atto dell'intento del relatore di approfondire le questioni relative all'ENIT allorché i disegni di legge saranno esaminati dall'Assemblea.

Il senatore LAURO giudica insufficiente la disponibilità dichiarata dal relatore e lo invita a chiarirne i contenuti.

Il senatore PAPPALARDO preannuncia il voto contrario della sua parte politica sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 5, ricordando come il testo approvato dal comitato ristretto rappresenti un compromesso tra coloro che non volevano modificare la struttura dell'ENIT e coloro che avrebbero preferito un'immediata privatizzazione dell'Ente. Poichè le questioni avanzate dai senatori di Forza Italia non possono non essere attentamente valutate, dichiara di condividere la proposta del relatore di approfondire ulteriormente le tematiche per l'esame in Assemblea dei provvedimenti.

Interviene nuovamente il senatore MUNGARI il quale chiede il momentaneo accantonamento degli emendamenti all'articolo 5, ribadendo

do che la sua parte politica annette grande importanza alla possibilità di raggiungere un accordo sul contenuto di detto articolo prima di licenziare il testo per l'Assemblea.

Il relatore GAMBINI insiste per la votazione degli emendamenti in questione, ribadendo la disponibilità a ridiscutere i contenuti dell'articolo 5 in Assemblea.

Il senatore PINGGERA preannuncia il voto contrario sugli emendamenti soppressivi, ricordando che il relatore ha fatto proprio un emendamento da lui presentato alla lettera a), comma 4 dell'articolo 5.

Posti congiuntamente ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 5.1, 5.24 e 5.25, di identico contenuto.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 5.35 il senatore LAURO ribadisce la validità della proposta di Forza Italia per rilanciare la funzione promozionale dell'ENIT. Poichè, come già detto in precedenza, tale questione rivestiva un valore essenziale nel quadro delle disposizioni recate dall'intero provvedimento e poichè la maggioranza non ha ritenuto di dover modificare la propria posizione, ritira tutti gli emendamenti firmati da lui e dal senatore Mungari su tale provvedimento.

Il relatore GAMBINI fa proprio l'emendamento 5.2, testè ritirato, sul quale precedentemente si era espresso positivamente. Posto ai voti tale emendamento viene approvato.

Sull'emendamento 5.21, il relatore, accogliendo l'invito del senatore PAPPALARDO, propone una riformulazione, finalizzata a rendere più coerente il testo. Con il parere favorevole del sottosegretario LADU, posto ai voti l'emendamento 5.21 (nuovo testo) viene quindi approvato.

Posti separatamente ai voti vengono poi approvati gli emendamenti 5.8, 5.9, 5.51, nonché gli emendamenti 5.18 e 5.39, di contenuto identico, avendo il relatore fatto proprio quest'ultimo emendamento.

Intervenendo, quindi, in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 5.100, il senatore LAURO fa presente che il relatore si è espresso positivamente sull'emendamento 5.3. Ritiene pertanto che egli possa consentire la votazione dell'emendamento 5.100 in un testo riformulato nel senso dell'emendamento 5.3: in tal caso l'emendamento 5.3 sarebbe da intendersi ritirato.

Il relatore GAMBINI modifica l'emendamento 5.100 che, nel nuovo testo, viene approvato.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell'articolo 5 nel testo modificato.

Dopo la dichiarazione di voto contrario del senatore LAURO e favorevole del senatore PINGERRA, posto ai voti, l'articolo 5 viene approvato nel testo modificato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 5.

Il senatore MUNGARI aggiunge la firma e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2.

Il relatore GAMBINI invita al ritiro di tali emendamenti, concorda con tale invito il sottosegretario LADU.

Il senatore MUNGARI ritira i suddetti emendamenti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Dopo che il sottosegretario LADU ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 6.4, il RELATORE illustra l'emendamento 6.1, sottolineando l'opportunità di trovare un equilibrato compromesso tra le esigenze di ordine pubblico, relative al controllo dei turisti accolti nelle strutture ricettive e quelle dei gestori di tali strutture, interessati a procedure quanto più snelle e meno onerose. In particolare, l'onere di trasmettere giornalmente i dati sulle persone ospitate e di conservare tale documentazione per sei mesi appare eccessivamente oneroso.

Il senatore MUNGARI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 6.3

Viene quindi dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 6.2.

Interviene, poi, il senatore PINGGERA, il quale sottolinea l'onerosità della trasmissione giornaliera all'ufficio di polizia competente per territorio dei dati relativi agli ospiti, soprattutto per le piccole strutture.

Anche il senatore PAPPALARDO ritiene eccessivo il doppio obbligo di trasmissione giornaliera e di conservazione per sei mesi dei dati relativi agli ospiti.

Il senatore Athos DE LUCA concorda con le considerazioni svolte dal relatore.

Il senatore LAURO aggiunge la firma e si sofferma sull'emendamento 6.3 che, considerata la diversità di vedute tra il rappresentante del Governo e la maggioranza che lo sostiene, sembra costituire una valida alternativa.

Il sottosegretario LADU fa presente che l'emendamento presentato dal Governo tiene conto in particolare delle esigenze di ordine pubblico,

di competenza del Ministero dell'interno. Si rimette alla Commissione, quindi, sull'emendamento 6.1 mentre esprime parere contrario sull'emendamento 6.3.

Il relatore GAMBINI illustra una riformulazione dell'emendamento 6.1 che, accogliendo alcune delle esigenze sottolineate dal sottosegretario Ladu, soprattutto per quanto riguarda i profili di ordine pubblico, rende meno onerosi per gli albergatori gli adempimenti relativi alle schede anagrafiche degli ospiti. Ritiene pertanto che il sottosegretario Ladu potrebbe ritirare l'emendamento 6.4 e convergere su quello testè illustrato.

Il sottosegretario LADU si dichiara contrario a tale ipotesi ed esprime il parere contrario del Governo all'emendamento 6.1 (nuovo testo).

Posto ai voti viene quindi respinto l'emendamento 6.4.

Sull'emendamento 6.1 (nuovo testo) il senatore PINGGERA illustra i subemendamenti 6.1 (nuovo testo)/1 e 6.1 (nuovo testo)/2.

Il senatore LAURO illustra il subemendamento 6.1 (nuovo testo)/3.

Sul subemendamento 6.1 (nuovo testo)/1 si apre una discussione alla quale partecipano i senatori PAPPALARDO e MUNGARI e lo stesso presentatore PINGGERA.

Il RELATORE esprime parere contrario sui subemendamenti 6.1 (nuovo testo)/1 e 6.1 (nuovo testo)/3 e parere favorevole sul subemendamento 6.1 (nuovo testo)/2.

Con separate votazioni, vengono poi respinti i subemendamenti 6.1 (nuovo testo)/1 e 6.1 (nuovo testo)/3, mentre viene invece accolto il subemendamento 6.1 (nuovo testo)/2, dopo le dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori PAPPALARDO, LAURO, Athos DE LUCA e CAZZARO.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore PINGGERA e contraria del senatore LAURO, posto ai voti viene quindi approvato, nel testo modificato, l'emendamento 6.1 (nuovo testo).

Risulta pertanto precluso l'emendamento 6.3.

Si passa quindi ad esaminare gli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 6.

Il relatore GAMBINI illustra l'emendamento 6.0.1, relativo alla disciplina delle superfici minime delle camere d'albergo. Illustra, altresì, e riformula in un nuovo testo l'emendamento 6.0.2, finalizzato ad intro-

durre norme di semplificazione, di abrogazione ovvero di revisione di leggi di natura ormai obsoleta.

Il senatore LAURO, chiede una breve sospensione dell'esame del provvedimento, in relazione alla difficoltà di valutare compiutamente gli effetti abrogativi dell'emendamento 6.0.2 (nuovo testo).

Il presidente PALUMBO ritiene che tale verifica potrà essere fatta accantonando momentaneamente l'emendamento 6.0.2 (nuovo testo). In vita, pertanto, il senatore Lauro ad illustrare l'emendamento 6.0.3.

Nel procedere a tale illustrazione, il senatore LAURO ricorda che il problema degli approdi turistici rappresenta una questione annosa, mai effettivamente affrontata soprattutto per rilanciare il turismo nel Mezzogiorno. Egli ricorda, inoltre, che i profili di competenza investiti dal suo emendamento riguardano anche il Ministro dei trasporti, mentre invece interessano il Ministero delle finanze le problematiche relative al demanio marittimo. Si tratta di una disciplina complessa nella quale però il Governo e le forze politiche della maggioranza risultano praticamente assenti e indifferenti.

Aggiunge la propria firma ed illustra analiticamente anche l'emendamento 6.0.4, recante disposizioni relative alle dimensioni minime delle camere destinate al pernottamento nelle strutture ricettive. Ribadisce, infine, la richiesta di accantonare gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6.

Tali emendamenti vengono, quindi, momentaneamente accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore LAURO aggiunge la propria firma ed illustra dettagliatamente l'emendamento 7.1, teso ad attribuire una serie di funzioni ai comuni.

Interviene, quindi, il senatore CAZZARO il quale, preso atto del mutato atteggiamento dei senatori di Forza Italia – impegnati chiaramente ad adottare un comportamento di tipo quasi ostruzionistico – esprime il proprio rammarico per tale decisione. D'altro canto, egli giudica di grande rilievo la problematica degli approdi turistici e ritiene quindi che, in una fase del confronto politico meno conflittuale, anche tale argomento potrà costituire oggetto di un ulteriore approfondimento. Stando così le cose, propone di concludere la votazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6 e rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame.

Il senatore LAURO interviene per chiarire le ragioni dell'opposizione, anche serrata, della sua parte politica al disegno di legge in esame, esprimendosi a favore della proposta testè avanzata dal senatore Cazzaro.

Il presidente PALUMBO propone quindi di sospendere l'esame del provvedimento dopo la votazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6, precedentemente accantonati.

Conviene la Commissione.

Il relatore GAMBINI, nell'esprimere il proprio parere sull'emendamento 6.0.3, dichiara di ritenere di sicuro rilievo la questione degli ap-prodi turistici da esso affrontata ed invita il senatore Lauro a ritirare tale emendamento per trasformarlo in un ordine del giorno da sottoporre all'Assemblea.

Dopo che il sottosegretario LADU ha preannunciato la disponibilità, da parte del Governo, ad accogliere un ordine del giorno in tal senso, il senatore LAURO ritira l'emendamento 6.0.3, preannunciando la presentazione di un apposito ordine del giorno in Assemblea.

Il sottosegretario LADU si rimette al parere della Commissione sugli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2 (nuovo testo) del relatore.

Sull'emendamento 6.0.1 il RELATORE, accogliendo un invito del senatore PINGERRA, illustra una riformulazione finalizzata a tener conto delle competenze delle province autonome di Trento e Bolzano.

Posti separatamente ai voti, vengono quindi approvati l'emendamento 6.0.1 (nuovo testo), 6.0.2 (nuovo testo).

Viene invece ritirato dal senatore LAURO l'emendamento 6.0.4.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 23,10.*

**NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL  
COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE  
NN. 1375-1775-2129 E 2204**

**LEGGE QUADRO SUL SISTEMA FIERISTICO**

Articolo 1.

*(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge definisce il quadro normativo generale nella materia delle fiere in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, in conformità con i principi della normativa dell'Unione europea e della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Le manifestazioni fieristiche, come definite all'articolo 2, sono considerate attività di interesse pubblico in quanto preordinate alla promozione dello sviluppo economico ed alla valorizzazione dei sistemi produttivi, allo sviluppo del commercio estero, della cooperazione internazionale e della attività promozionale all'estero di rilievo nazionale, nonchè alla promozione del progresso tecnico, ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 29 aprile 1997, n. 59 in materia di fiere sono deliberati su proposta del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Le Regioni adottano le norme necessarie a dare attuazione ai principi fissati dalla presente legge. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano coordinano l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza con le attribuzioni riservate allo Stato dalla presente legge.

Articolo 2.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) «manifestazioni fieristiche», la presentazione, promozione o commercializzazione di beni e servizi, limitata nel tempo, effettuata in idonei complessi espositivi da una pluralità di espositori in modo da offrire al pubblico dei visitatori con un unico evento, una rassegna sufficientemente rappresentativa, in rapporto alla qualifica riconosciuta, del settore o dei settori economici cui l'iniziativa si riferisce;

b) «espositori», i produttori o i rivenditori operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche o i loro rappresentanti, che partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere i loro beni e servizi;

c) «visitatori», coloro che accedono alle attività fieristiche, siano essi pubblico indifferenziato od operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto della rassegna;

d) «quartieri fieristici», le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche, ed a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;

e) «organizzatori di manifestazioni», i soggetti pubblici e privati che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche.

### Articolo 3.

#### *(Tipologie delle manifestazioni fieristiche)*

1. Rientrano tra le manifestazioni fieristiche disciplinate dalla presente legge le seguenti tipologie:

a) fiere generali, senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione ed all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;

b) fiere specializzate, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e promozione dei beni e servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;

c) mostre-convegno, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, aventi fini di promozione tecnica, scientifica e culturale, con esclusione di ogni diretta finalità commerciale;

d) mostre-mercato, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla promozione od anche alla vendita dei prodotti esposti, con consegna differita al termine della manifestazione.

2. Le esposizioni universali restano disciplinate dalla convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata dal Protocollo internazionale ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314.

3. Le Regioni possono disciplinare ulteriori tipologie di esercizio per le manifestazioni fieristiche con qualifica di regionale o locale.

4. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:

a) le esposizioni permanenti di beni e servizi realizzate a scopo promozionale da un singolo produttore e rivolte alla clientela;

b) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, marginali rispetto a convegni o a manifestazioni culturali;

c) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sulle aree pubbliche.

#### Articolo 4.

##### *(Autorizzazione allo svolgimento delle attività fieristiche)*

1. L'esercizio delle attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche viene svolto dai soggetti pubblici e privati, secondo i criteri definiti, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria, dalla presente legge e dalle relative leggi regionali. I soggetti pubblici e privati degli altri paesi dell'Unione europea che siano legittimati ad esercitare tali attività nello Stato di appartenenza possono esercitare l'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche in Italia nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

2. L'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale è di competenza delle regioni, sentito il comune interessato; per le manifestazioni fieristiche di rilevanza locale l'autorizzazione allo svolgimento è di competenza dei comuni.

3. Nell'autorizzazione sono determinati i tempi e le modalità di svolgimento della manifestazione fieristica. Il procedimento di autorizzazione delle manifestazioni fieristiche, è finalizzato ad accertare, in relazione a ciascuna tipologia e qualifica delle manifestazioni, che:

a) il soggetto richiedente sia legittimato ad organizzare la manifestazione e sia in possesso di capacità tecniche, organizzative ed economiche adeguate;

b) la sede espositiva sia idonea per gli aspetti relativi alla sicurezza ed agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonché per i requisiti dei servizi per lo svolgimento della manifestazione, anche con riferimento alla qualifica della stessa;

c) le modalità di organizzazione siano atte a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, condizioni paritetiche di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa;

d) le quote di partecipazione a carico dell'espositore rispondano a criteri di trasparenza.

4. Le manifestazioni fieristiche disciplinate dalla presente legge non sono assoggettate all'imposta sugli spettacoli e trattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

#### Articolo 5.

##### *(Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)*

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è

rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

2. Il riconoscimento o la conferma della qualifica sono di competenza:

a) del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale;

b) delle regioni e delle province autonome, sentiti i comuni interessati, per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza nazionale o regionale;

c) dei comuni per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale.

3. È fatto obbligo agli organizzatori di manifestazioni fieristiche con la qualifica di internazionale e nazionale di avere il proprio bilancio annuale verificato da una società di revisori contabili iscritta nell'apposito albo della Consob.

#### Articolo 6.

##### *(Calendario annuale delle manifestazioni fieristiche)*

1. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale viene redatto, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, il calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e internazionale che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi. In sede di formazione del calendario il Ministero provvede alle verifiche necessarie ad evitare concomitanze fra manifestazioni con qualifica di nazionale e di internazionale nello stesso settore merceologico.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano inviano, entro il 31 gennaio dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni si svolgono, gli elenchi delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale che intendono autorizzare, con l'indicazione delle categorie e dei settori merceologici interessati e delle date di svolgimento, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, nei successivi 60 giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, verifica che lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche avvenga in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8, ovvero, in caso di difformità, promuovere le opportune intese entro il 30 giugno. Qualora tali intese non siano raggiunte, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei 30 giorni successivi, risolve in via sostitutiva la situazione di difformità e comunica le decisioni assunte alle regioni

ed alle province autonome interessate per l'attuazione e per l'iscrizione nel calendario nazionale.

3. Non possono tenersi manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale non inserite nel calendario di cui al comma 1.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano redigono un calendario annuale per le manifestazioni di rilevanza regionale.

5. Non possono tenersi manifestazioni fieristiche di rilevanza regionale non inserite nel calendario regionale di cui al comma 4.

6. Il calendario dovrà avere anche una proiezione pluriennale per le manifestazioni fieristiche internazionali che si tengono con cadenze superiori all'anno.

## Articolo 7.

### *(Comitato tecnico-consultivo)*

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Comitato tecnico-consultivo per il settore fieristico, nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Comitato tecnico-consultivo è presieduto dal Direttore generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è composto da:

a) cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e dei servizi maggiormente rappresentative a livello nazionale, esperti della materia;

b) cinque rappresentanti designati dall'Associazione degli enti fieristici italiani;

c) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, per le politiche agricole, alimentari e forestali e del commercio con l'estero;

d) un rappresentante designato dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);

e) due rappresentanti degli organismi associativi nazionali dei soggetti organizzatori di fiere espressione dei settori della produzione e della distribuzione.

3. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e sono rinnovabili. Per ciascun componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente.

4. Il Comitato esprime parere obbligatorio:

a) sull'attribuzione della qualifica di fiera internazionale;

b) sull'idoneità delle sedi espositive delle manifestazioni con qualifica internazionale quando il luogo di svolgimento sia diverso dai quartieri espositivi permanenti;

c) sulla formazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale;

d) sul regolamento di cui all'articolo 8 e sulle sue successive modificazioni.

5. Il Comitato coadiuva il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nell'attività di controllo statistico delle manifestazioni con qualifica di internazionale.

#### Articolo 8.

##### *(Regolamento di attuazione)*

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede con regolamento da adottarsi con proprio decreto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) a stabilire, sulla base dei criteri generali di cui all'articolo 4, i requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica internazionale e a disciplinare il relativo procedimento;

b) ad individuare, sempre sulla base dei criteri generali di cui al predetto articolo 4, i requisiti minimi inerenti alle caratteristiche intrinseche delle manifestazioni ai fini del riconoscimento da parte delle regioni della qualifica di manifestazione fieristica nazionale e regionale e da parte dei comuni della qualifica di manifestazione fieristica locale;

c) a definire i requisiti minimi di servizi delle sedi espositive per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali, così come previsto all'articolo 4, comma 3, lettera b);

d) ad individuare i criteri cui devono attenersi le regioni nella concessione dei nulla osta di cui al successivo articolo 9 per la realizzazione dei quartieri destinati a manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali in rapporto al numero degli abitanti rispettivamente a livello regionale e provinciale.

e) a stabilire le sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 11.

2. Con il medesimo regolamento sono fissati:

a) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza tra loro o in concomitanza con manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale, nonchè a disciplinare eventuali deroghe;

b) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche nazionali e regionali si svolgano, nella stessa regione, anche solo in parte in concomitanza fra di loro, nonchè a disciplinare eventuali deroghe.

3. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere anche la creazione di un idoneo sistema di controllo e certificazione dei dati delle manifestazioni internazionali e nazionali, sia con riferimento al riconoscimento o alla conferma delle qualifiche da parte delle amministrazioni competenti, che relativamente alla tutela del diritto degli utenti ad una corretta e veritiera informazione e pubblicità da parte dei soggetti organizzatori.

#### Articolo 9.

##### *(Quartieri fieristici)*

1. Ai fini dell'armonizzazione delle attività amministrative afferenti al settore fieristico sul territorio nazionale, le regioni assoggettano ad apposito nulla osta regionale la realizzazione di nuovi quartieri fieristici permanenti aventi superficie espositiva netta superiore ai diecimila metri quadrati, nonchè l'ampliamento di quelli già esistenti oltre il limite di superficie suddetto. Il relativo procedimento per esigenze di coordinamento deve prevedere l'acquisizione del parere non vincolante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che, appositamente convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri, su iniziativa della regione interessata.

#### Articolo 10.

##### *(Privatizzazione degli enti fieristici)*

1. Le regioni disciplinano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il riordino degli enti fieristici costituiti e riconosciuti prima della data di entrata in vigore della presente legge, soggetti alla loro vigilanza, prevedendone la trasformazione in società per azioni o in società a responsabilità limitata.

2. Agli atti di trasformazione previsti dal presente articolo, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

3. I soggetti pubblici e privati, di cui ai commi 1 e 2, inquadrabili fra i soggetti passivi dell'IRPEG ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che posseggano beni immobili strumentali anche con contratti di locazione finanziaria, possono rivalutare, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile ed altre norme di legge o di statuto, tali immobili se acquisiti a titolo di proprietà entro il 31 dicembre 1990. La rivalutazione suddetta può essere eseguita anche dagli enti pubblici e dalle società a prevalente capitale pubblico relativamente ai beni immobili dati in disponibilità ai predetti soggetti pubblici. Tale rivalutazione può essere eseguita nei bilanci e negli inventari relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed ai quattro esercizi successivi. Contemporaneamente, gli ammortamen-

ti risultanti nei bilanci e negli inventari devono essere rivalutati secondo lo stesso coefficiente proporzionale risultante dal processo di rivalutazione concernenti i corrispondenti beni. La rivalutazione non può, in nessun caso, superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di utilizzazione economica, nonchè ai valori correnti.

4. I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi del comma 4 devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, che non concorre a formare il reddito imponibile dei soggetti pubblici o delle società che possono eseguire la rivalutazione ai sensi del comma 4. Detta riserva può essere utilizzata esclusivamente per la copertura di spese relative ad interventi di ristrutturazione e di ammodernamento del quartiere fieristico, con la sola esclusione della manutenzione ordinaria, anche mediante operazioni di delocalizzazione, in tutto o in parte, del quartiere stesso.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui agli enti fieristici per interventi di ampliamento, di ristrutturazione e di ammodernamento, con esclusione della sola manutenzione ordinaria dei beni immobili strumentali all'attività fieristica, posseduti da detti enti anche a titolo di concessione o con contratto di locazione finanziaria.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

#### Articolo 11.

##### *(Sanzioni)*

1. Le attività fieristiche devono svolgersi secondo le modalità ed i tempi di cui alla relativa autorizzazione e qualifica.

2. In caso di organizzazione o svolgimento senza autorizzazione, la regione competente per territorio assume i provvedimenti atti ad impedire l'apertura o a disporre la chiusura della manifestazione fieristica e trasmette copia del provvedimento al Prefetto territorialmente competente perchè disponga l'esecuzione coattiva. La regione prevede altresì nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa con il pagamento di una somma rapportata alla superficie espositiva eventualmente utilizzata e l'impossibilità per gli stessi di proporre istanza, direttamente o indirettamente, nei quattro anni successivi.

3. In caso di svolgimento con modalità diverse da quelle autorizzate ovvero attinenti a qualifica superiore a quella riconosciuta, l'amministrazione competente per l'attribuzione della qualifica superiore a quella riconosciuta prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa con pagamento di una somma rapportata al fatturato della manifestazione, e l'impossibilità per i soggetti organizzatori di proporre istanza, direttamente o indirettamente, nei due anni successivi.

4. In caso di violazioni delle disposizioni relative al controllo e certificazione dei dati, nonchè alla correttezza e veridicità dell'informazio-

ne e pubblicità degli stessi agli utenti da parte dei soggetti organizzatori delle manifestazioni iscritte nel calendario nazionale, verranno applicate le sanzioni amministrative che saranno previste dal regolamento di cui all'articolo 8.

## Articolo 12.

### *(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Sono abrogati il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 390, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in contrasto con la presente legge.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni a statuto ordinario sono tenute a modificare le disposizioni legislative ed amministrative regionali in materia di fiere per conformarle ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.

3. Il regolamento di cui all'articolo 8 della presente legge costituisce atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 aprile 1997, n. 59 per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale.

4. I procedimenti concernenti l'autorizzazione allo svolgimento ed il riconoscimento o la conferma della qualifica alle manifestazioni fieristiche, già iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere regolati dalla disciplina vigente alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO  
DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI  
LEGGE NN. 377, 391, 435, 1112, 1655, 1882, 1973, 2090,  
2143, 2198 E 2932**

**Art. 5.**

*Sopprimere l'articolo 5.*

**5.1** DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, TRAVAGLIA, LAURO

*Sopprimere l'articolo 5.*

**5.24** PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Sopprimere l'articolo.*

**5.25** TRAVAGLIA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO

*Sopprimere l'articolo.*

**5.48** DI BENEDETTO, FIORILLO, D'URSO

*Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:*

«1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) è trasformato in società per azioni secondo le norme del codice civile.

2. Entro i successivi 180 giorni l'ENIT spa sarà privatizzata mediante collocazione sul mercato mobiliare di almeno il 51 per cento del capitale sociale. Lo statuto dovrà prevedere un'apposita norma in questo senso.

3. La società di cui al comma 1 succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, beni, partecipazioni e gestioni sociali di pertinenza dell'ENIT.

4. La società ha sede in Roma ed opera all'estero attraverso una rete di uffici di rappresentanza di diverso livello».

**5.35**

MUNGARI, TRAVAGLIA

*Al comma 1, sostituire le parole: «centottanta giorni» con le altre: «centoventi giorni».*

**5.10**

WILDE, LAGO

*Al comma 1, sostituire le parole: «società per azioni, di proprietà interamente pubblica», con le seguenti: «ente pubblico non economico ed è retto dalla presente legge, nonchè da uno statuto deliberato dal consiglio di amministrazione, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».*

**5.41**

CAPONI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, di proprietà interamente pubblica».*

**5.26**

TRAVAGLIA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO,  
MUNGARI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «di proprietà interamente pubblica».*

**5.12**

WILDE, LAGO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, di proprietà interamente pubblica».*

**5.7**

TRAVAGLIA, NAVA, MUNGARI

*Al comma 1, sostituire le parole: «di proprietà interamente pubblica» con le altre: «di proprietà prevalentemente privata».*

**5.11**

WILDE, LAGO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «interamente» e inserire dopo le parole: «pubblica» le parole: «e privata».*

**5.27** TRAVAGLIA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, NAVA,  
MUNGARI

*Al comma 2, sostituire le parole: «La società», con le seguenti: «L'ente».*

**5.42** CAPONI

*Al comma 3, sostituire le parole: «La società», con le seguenti: «L'ente».*

**5.43** CAPONI

*Al comma 3, dopo la parola: «opera» aggiungere le seguenti: «realizzando e coordinando la comunicazione e la diffusione delle informazioni turistiche in Italia ed».*

**5.2** DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, TRAVAGLIA, LAURO,  
GAMBINI

*Al comma 3, dopo la parola: «all'estero» inserire la seguente: «anche».*

**5.19** PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

*Al comma 3, sopprimere le parole: «ha sede in Roma».*

**5.13** WILDE, LAGO

*Al comma 3, sopprimere le parole: «di rappresentanza».*

**5.20** PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. L'attività dell'ENIT all'estero, laddove siano presenti uno o più organismi istituzionali italiani deputati a promuovere le attività eco-

nomiche e culturali quali l'ICE, l'Istituto Italiano di Cultura, l'Alitalia, dovrà svolgersi in maniera coordinata e sinergica per quanto riguarda i costi di gestione e di realizzo delle strategie promozionali italiane.

Pertanto è fatto obbligo all'ENIT (come agli altri organismi summenzionati) di individuare e di adottare, entro 360 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tutti quegli strumenti, finanche una comune sede operativa, allo scopo primario di razionalizzare la spesa della gestione della rappresentanza italiana all'estero, concordando e concertando – di conseguenza – le economie da ciò derivate su obiettivi comuni interessanti la valorizzazione delle opere d'arte e delle attività culturali ed economiche italiane».

**5.37**

LAURO

*Sopprimere il comma 4.*

**5.17**

WILDE, LAGO

*Al comma 4, sopprimere la lettera a).*

**5.44**

CAPONI

*Al comma 4, lettera a) sostituire le parole: «regioni nella società;», con le seguenti: «quote assegnate ad ogni singola regione ed alle province autonome di Trento e di Bolzano».*

**5.21**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, GAMBINI

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) a definire la composizione del capitale sociale, la partecipazione dello Stato e le quote assegnate ad ogni singola regione e alle province autonome di Trento e di Bolzano;».

**5.21** (Nuovo testo)

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, GAMBINI

*Al comma 4, lettera b) sostituire le parole da: «al fine di evitare» fino alla fine del periodo, con le parole: «e definire le modalità di rappresentanza, in seno al Consiglio, delle competenti categorie imprenditoriali».*

**5.28**TRAVAGLIA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, NAVA,  
MUNGARI

*Al comma 4, lettera c) sopprimere le seguenti parole: «delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano».*

**5.22**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al finanziamento del contratto di programma di cui al precedente comma 4, lettera c), per il 1998 si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unità previsionale di base 14.1.2.1. dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'uopo ritenendosi contestualmente abrogata l'autorizzazione di spesa relativa alla legge 11 ottobre 1990, n. 292, contenuta nella Tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450. La misura degli stanziamenti per gli anni successivi verrà determinata con le modalità previste dall'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362».

**5.8**

IL RELATORE

*Al comma 5, sopprimere la parola: «spa».*

**5.45**

CAPONI

*Al comma 5, dopo le parole: «L'Enit spa» inserire le seguenti: «, fin quando la società non sarà privatizzata».*

**5.31**

MUNGARI, TRAVAGLIA

*Al comma 5, lettera a), dopo la parola: «realizza» aggiungere le altre: «in sinergia con l'ICE e con tutte le altre presenze pubbliche e private italiane all'estero».*

**5.36**

NAVA, TRAVAGLIA, MUNGARI

*Sopprimere, al comma 5, la lettera b).*

**5.16**

WILDE, LAGO

*Al comma 5, sostituire la lettera c), con la seguente:*

c) organizza un osservatorio sui mercati turistici e fornisce alle regioni servizi per l'informazione turistica interregionale, anche sviluppando banche dati informative e diffondendole mediante supporti elettronici e per via telematica,».

**5.9**

IL RELATORE

*Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) fornisce alle regioni servizi per l'informazione turistica interregionale, anche sviluppando banche dati informative proprie od avvalendosi, ove possibile e conveniente, di similari strumenti di altre società già presenti sul mercato, e diffondendole mediante supporti elettronici e per via telematica;».

**5.38**

LAURO

*Al comma 5, lettera c), sopprimere la parola: «anche».*

**5.14**

WILDE, LAGO

*Al comma 5, sopprimere la lettera d).*

**5.23**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Al comma 5, sopprimere la lettera d).*

**5.49**

DE LUCA Athos

*Al comma 5, lettera d), aggiungere le parole: «nonchè alla diffusione dei marchi di qualità ambientale già esistenti, in particolare l'accesso alla certificazione europea ISO».*

**5.51**

DE LUCA Athos, GAMBINI

*Al comma 5, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:*

«e) sostenere gli operatori turistici e le associazioni culturali, i comitati e le aziende del turismo locali;

f) incentivare la creazione di imprese ed iniziative turistiche, curando la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica a favore di

progetti di sviluppo turistico presentati dai soggetti indicati al presente comma 5. Il sistema di concessione delle agevolazioni è disciplinato dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo;

g) curare, nel pieno rispetto dell'autonomia regionale, il monitoraggio, lo studio, la pubblicizzazione e la promozione di modelli di sviluppo turistico, al fine di coniugare le potenzialità economiche ed occupazionali, con le fondamentali esigenze di tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale;

h) promuovere lo sviluppo di specifiche iniziative di turismo sostenibile;

i) promuovere la diffusione della Carte dei diritti del turista, redatta dal Dipartimento del turismo».

**5.52**

DE LUCA Athos

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. È istituita, presso l'ENIT S.p.A., la sezione autonoma per il supporto ai servizi turistici, con lo scopo di organizzare e produrre servizi di consulenza, assistenza tecnica e collaborazione funzionale a favore di associazioni, organismi ed enti pubblici territoriali, cooperative sociali nonché a favore delle imprese turistiche e dei soggetti indicati dall'articolo 4 della presente legge la fine di:

a) promuovere e sviluppare la certificazione della qualità dei servizi di accoglienza e di informazione ai turisti e dei processi di innovazione delle imprese turistiche, ivi compresa la standardizzazione dei servizi turistici su scala nazionale, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità e club di prodotto, nonché alla diffusione dei marchi di qualità ambientale già esistenti, in particolare l'accesso alla certificazione europea ISO;

b) sostenere gli operatori turistici e le associazioni culturali, i comitati e le aziende del turismo locali;

c) incentivare la creazione di imprese ed iniziative turistiche, curando la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica a favore di progetti di sviluppo turistico presentati dai soggetti indicati al presente comma 5. Il sistema di concessione delle agevolazioni è disciplinato dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo;

d) curare, nel pieno rispetto dell'autonomia regionale, il monitoraggio, lo studio, la pubblicizzazione e la promozione di modelli di sviluppo turistico, al fine di coniugare le potenzialità economiche ed occupazionali, con le fondamentali esigenze di tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale;

e) promuovere lo sviluppo di specifiche iniziative di turismo sostenibile;

f) promuovere la diffusione della Carte dei diritti del turista, redatta dal Dipartimento del turismo».

**5.50**

DE LUCA Athos

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. L'oggetto sociale previsto nello Statuto della società assicura il perseguimento delle finalità dell'Ente originario, quelle di cui al comma 5 e lo svolgimento di attività di promozione e di sostegno alla commercializzazione del prodotto turistico».

**5.18**

WILDE, LAGO

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. L'oggetto sociale previsto nello Statuto della società assicura il perseguimento delle finalità dell'Ente originario, quelle di cui al comma 5 e lo svolgimento di attività di promozione e di sostegno alla commercializzazione del prodotto turistico».

**5.39**

SELLA DI MONTELUCE, LAURO, GAMBINI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Nel Consiglio di amministrazione della società la maggioranza dei componenti deve essere rappresentata da esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle Associazioni di categoria di settore maggiormente rappresentative».

**5.40**

SELLA DI MONTELUCE, LAURO

*Sopprimere il comma 7.*

**5.46**

CAPONI

*Sopprimere il comma 7.*

**5.29**

TRAVAGLIA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, LAURO

*Al comma 7, sopprimere le parole: «aventi scopi analoghi o affini ai propri».*

**5.53**

DE LUCA Athos

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. L'ENIT spa può avvalersi del personale dipendente dell'ENIT in servizio alla data di costituzione della società. Per l'eventuale passaggio di dipendenti dell'Ente ad altre amministrazioni pubbliche si applica la disciplina recata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449»

**5.100**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. L'ENIT spa si avvale del personale dipendente dell'ENIT in servizio alla data di costituzione della società. Per l'eventuale passaggio di dipendenti dell'Ente ad altre amministrazioni pubbliche si applica la disciplina recata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449»

**5.100** (Nuvo testo)

IL RELATORE

*Al comma 8, sopprimere la parola: «spa».*

**5.47**

CAPONI

*Al comma 8 dopo le parole: «ENIT spa», sostituire le parole: «può avvalersi», con le seguenti: «si avvarrà esclusivamente».*

**5.30**

TRAVAGLIA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, LAURO

*Al comma 8 le parole: «L'ENIT spa può avvalersi», sono sostituire dalle seguenti: «L'ENIT spa si avvale»*

**5.3**

DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, TRAVAGLIA, LAURO,  
GAMBINI

*Al comma 8, sopprimere le parole: «maggiormente rappresentative».*

**5.15**

WILDE, LAGO

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci, l'esercizio dei diritti dell'azionista ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

2. L'assemblea assolve alle funzioni indicate dagli articoli 2364 e seguenti del codice civile. Le norme relative alla convocazione ed alle modalità operative dell'assemblea sono dettate dallo statuto della società.

3. Il consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e dai sei consiglieri; nel consiglio di amministrazione deve essere presente una adeguata rappresentanza di esperti designati dalle associazioni di categoria del settore, maggiormente rappresentative.

4. Il presidente della società è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. I consiglieri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta delle regioni e del Ministero del tesoro, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

6. Il consiglio di amministrazione provvede all'attribuzione delle cariche sociali e alla nomina del direttore generale.

7. Le competenze del Consiglio di amministrazione sono regolate dalle disposizioni del codice civile e dallo statuto».

**5.0.1**

SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

*Aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 5-bis. - (*Organi sociali*). – 1. Sono organi della società di cui all'articolo 5:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio sindacale.

**5.0.2**

SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

**Art. 6.**

*Sostituire l'articolo 6 con il seguente:*

**«Art. 6.**

1. L'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 109. – *1.* I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, *roulottes*, battelli e

simili, nonchè i proprietari o gestori di case di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, esclusi i rifugi alpini inclusi in apposito elenco approvato dalla regione o provincia autonoma in cui sono ubicati, non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

2. Per gli stranieri è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purchè munito della fotografia del titolare.

3. I soggetti di cui al primo comma, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti che chiedono alloggio una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministro dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede di dichiarazione, in serie numerata progressivamente, ovvero i dati in esse contenuti, sono trasmessi giornalmente, anche con mezzi informatici o telematici, all'ufficio di polizia competente per territorio, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Copia delle schede o dei dati è conservata per sei mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione. I dati numerici riassuntivi sono trasmessi agli organi competenti, a fini statistici, entro la fine di ogni mese, anche con mezzi informatici o telematici.

4. La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire sei milioni, salva l'applicazione delle misure di cui all'articolo 17-ter, terzo comma, e all'articolo 17-quater. Nei casi più gravi la licenza può essere revocata".

2. Il trattamento dei dati acquisiti dagli uffici di polizia, ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non può essere disposto oltre il termine di tre anni dalla data di acquisizione, salvo che si tratti di dati relativi a persone nei cui confronti sono in corso accertamenti o altre attività a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o per la prevenzione e repressione della criminalità. Cessate le esigenze di trattamento di cui al precedente periodo, i dati devono essere cancellati e le schede o le relative copie, che non siano inserite in atti d'indagine, devono essere distrutte. Analogamente si procede per i dati, le schede e le relative copie acquistati anteriormente al 1° gennaio 1997».

#### 6.4

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo 6 con il seguente:*

#### «Art. 6.

1. L'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 109. – 1. I gestori di esercizi alberghieri ed extralberghieri o di altre imprese ed attività ricettive, compresi le case ed appartamenti

per vacanze e gli affittacamere esclusi i rifugi alpini, sono tenuti, anche tramite propri collaboratori, a consegnare ai clienti che chiedono alloggio una apposita scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministro dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente, che risponde dei dati in essi riportati. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per l'altro e dal capogruppo per i componenti del gruppo, in un'unica scheda. Le schede di dichiarazione, in serie numerata progressivamente sono conservate per sei mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione. I gestori che violino le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione".

2. Il modello della scheda di cui all'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1, è approvato con decreto del Ministro dell'interno, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**6.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso 4, dopo le parole: «può essere» inserire le seguenti: «sospesa e in corso di ulteriore violazione».*

**6.1** (Nuovo testo)/1

PINGGERA

*Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: «cinque milioni» con le seguenti: «tre milioni».*

**6.1** (Nuovo testo)/2

PINGGERA

*Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: «cinque milioni» con le seguenti: «un milione».*

**6.1** (Nuovo testo)/3

LAURO

*Sostituire l'articolo 6 con il seguente:*

#### **«Art. 6.**

1. L'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 109. – 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, *roulottes*, bat-

telli e simili, nonchè i proprietari o gestori di case, di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, esclusi i rifugi alpini inclusi in apposito elenco approvato dalla regione o provincia autonoma in cui sono ubicati, non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

2. Per gli stranieri è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purchè munito della fotografia del titolare.

3. I soggetti di cui al primo comma, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti che chiedono alloggio una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministro dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede sono conservate per sei mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione. I dati numerici riassuntivi sono trasmessi agli organi competenti, a fini statistici, entro la fine di ogni mese, anche con mezzi informatici o telematici.

4. La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinque milioni. Nei casi di grave e reiterata violazione la licenza può essere revocata”.

2. Il trattamento dei dati acquisiti dagli uffici di polizia, ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non può essere disposto oltre il termine di tre anni dalla data di acquisizione, salvo che si tratti di dati relativi a persone nei cui confronti sono in corso accertamenti o altre attività a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o per la prevenzione e repressione della criminalità. Cessate le esigenze di trattamento di cui al precedente periodo, i dati devono essere cancellati e le schede o le relative copie, che non siano inserite in atti d'indagine, devono essere distrutte. Analogamente si procede per i dati, le schede e le relative copie acquisiti anteriormente al 1º gennaio 1997».

**6.1** (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo 6 con il seguente:*

**«Art. 6.**

*(Modifiche all'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)*

1. L'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 109. – 1. I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 delle legge 17 maggio 1983, n. 217, anche tramite i propri collaboratori,

sono tenuti a consegnare ai clienti che chiedono alloggio una apposita scheda di dichiarazione delle generalità, conforme al modello approvato dal Ministro dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente, che risponde dei dati in essa riportati. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per l'altro coniuge e per i figli e dal capo gruppo anche per i componenti del gruppo.

2. Le schede di dichiarazione, in serie numerata progressivamente, sono conservate per sei mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che ne possono richiedere l'esibizione.

3. I gestori che violino le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione»».

**6.3** TRAVAGLIA, DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, LAURO,  
MUNGARI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e dal capogruppo anche per gli altri componenti del gruppo».*

**6.2** WILDE, LAGO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Superfici minime delle camere d'albergo)*

1. Le regioni con proprio provvedimento disciplinano la materia riguardante le superfici minime delle camere d'albergo.

2. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui al comma 1, rimane in vigore la disciplina riguardante le superfici minime delle camere d'albergo, recata dal regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, come modificato dall'articolo 7, comma 2, lettera a) della legge n. 203 del 1995 e dall'articolo 16, comma 7 della legge n. 266 del 1997.

**6.0.1** IL RELATORE

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Superfici minime delle camere d'albergo)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento disciplinano la materia riguardante le superfici minime delle camere d'albergo.

2. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui al comma 1, rimane in vigore la disciplina riguardante le superfici minime delle camere d'albergo, recata dal regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, come modificato dall'articolo 7, comma 2, lettera *a*) della legge n. 203 del 1995 e dall'articolo 16, comma 7 della legge n. 266 del 1997.

**6.0.1** (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Semplificazioni, abrogazioni e revisione di norme)*

1. Il regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, come modificato dall'articolo 7, comma 2, lettera *a*) della legge 30 maggio 1995, n. 203 e dall'articolo 16, comma 7 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato fatta salva la prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 6-bis della presente legge.

2. È abrogato il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 1936, n. 526.

3. Sono abrogati gli articoli 111, 112, 113, 114, 152, 153, 154, 180, 194 e 266 del Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

4. Sono abrogati gli articoli 62, 86 e 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

5. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi recettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. L'autorizzazione a validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio ed è automaticamente rinnovata qualora non sussistano motivi ostativi esclusivamente per i locali in essa indicati. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso cinematografico, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonchè ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per la cui installazione è fatta salva la vigente disciplina in materia di autorizzazione allo svolgimento di particolari attività ricreative, nonchè la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità. Nel caso di chiusura dell'esercizio recettivo per un tempo superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al sindaco».

6. Il terzo comma dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione relativo ad attività ricettive, comunque esercitate, è disposto trascorsi trenta giorni dalla data della violazione. Non si dà comunque luogo alla esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di avere ottemperato alle prescrizioni».

7. I procedimenti, amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nullaosta alle attività ed alle professioni turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione all'insediamento delle altre attività produttive, se più favorevoli. Le regioni provvedono con propri provvedimenti a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto in particolare della necessità di ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività e professioni turistiche attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità del procedimento. È estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo... e dal relativo regolamento attuativo.

## 6.0.2

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 6-bis.**

*(Semplificazioni, abrogazioni e revisioni di norme)*

1. Il regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, come modificato dall'articolo 7, comma 2, lettera a) della legge 30 maggio 1995, n. 203 e dall'articolo 16, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato fatta salva la prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 6-bis della presente legge.

2. È abrogato il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 1936, n. 526.

3. Al comma 1 dell'articolo 62 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: "o di albergo" sono soppresse, di conseguenza è abrogata la lettera b), del comma 1, dell'articolo 111 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

4. I portieri d'albergo sono tenuti ad iscriversi in un apposito registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. Con decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative dei portieri d'albergo, sono stabiliti requisiti e modalità di accesso al registro.

5. Sono abrogati gli articoli 86 e 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

6. Sono abrogati gli articoli 152, 153, 154, 180 e 266 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

7. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso cinematografico, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonchè ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

8. L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello del rilascio; essa si intende automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati. Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonchè di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e sanzioni violate.

9. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli 8 giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al sindaco.

10. L'autorizzazione di cui al comma 8 è revocata:

a) qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro 180 giorni dalla data del rilascio della stessa, ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a 12 mesi;

b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più iscritto nel registro di cui al comma 2 dell'articolo 4;

c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dalle regioni come previsto dall'articolo 6-bis.

11. Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica il sindaco comunica al prefetto, entro 10 giorni dal rilascio, gli estremi delle autorizzazioni di cui al comma 8.

12. Il terzo comma dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «3. Entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione relativo ad attività ricettive, comunque esercitate, è disposto trascorsi 30 giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver ottemperato alle prescrizioni».

13. I procedimenti amministrativi per il rilascio delle licenze, autorizzazioni e nullaosta alle attività e alle professioni turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive, se più favorevoli. Le regioni provvedono con propri provvedimenti a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto in particolare della necessità di ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività e professioni turistiche attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità del procedimento. È estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e del relativo regolamento attuativo.

**6.0.2** (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Piano regionale di localizzazione degli approdi turistici)*

1. Le regioni adottano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di localizzazione degli approdi turistici ricadenti nel territorio costiero di rispettiva competenza, nel rispetto delle norme di tutela della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché degli atti di indirizzo e coordinamento eventualmente emanati in materia ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e degli articoli 4 e 81, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e tenuto conto delle previsioni dei piani di coordinamento territoriale e dei piani urbanistici.

2. Il piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, riguardante la delega alle regioni delle funzioni amministrative sul demanio marittimo, per le utilizzazioni turistiche e ricreative, può essere esteso alla localizzazione degli approdi turistici, anche se esclusi dalla delega stessa ai sensi dell'articolo 59, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Qualora si verifichi tale estensione, il piano di utilizzazione deve essere adottato nel termine stabilito dal comma 1 del presente articolo.

3. La localizzazione degli approdi turistici è determinata in relazione alle esigenze della navigazione da diporto, che richiedono la presenza lungo tutta la linea costiera nazionale di approdi di adeguata ricettività ed attrezzature disposti in modo da garantire in ogni caso la sicurezza, nonchè con riguardo alla morfologia del territorio, alle esigenze di tutela ambientale e di difesa delle coste, ai programmi di sviluppo turistico delle zone retrostanti e all'importanza dei centri abitati vicini.

4. Il piano di localizzazione degli approdi turistici e il piano di utilizzazione delle zone del demanio marittimo previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, qualora comprendano la localizzazione degli approdi turistici, sono trasmessi al Ministero dei trasporti e della navigazione per l'esame degli interventi previsti in relazione a quanto stabilito al comma 3 del presente articolo, e per la valutazione di compatibilità con gli interessi della difesa e della sicurezza dello Stato.

5. Entro trenta giorni dalla ricezione del piano di cui al comma 4, il Ministro dei trasporti e della navigazione convoca una conferenza di servizi composta da un rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione, che la presiede, e da un rappresentante, per ciascuno, dei Ministeri della difesa, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'ambiente, ai fini dell'esame del piano e della formulazione di eventuali osservazioni. I rappresentanti dei Ministeri possono essere assistiti da esperti, anche estranei all'amministrazione dello Stato.

6. Quando il piano sia sottoposto ad osservazioni, ai sensi del comma 5, la regione interessata procede al riesame e adotta, entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni, una nuova deliberazione. Se le osservazioni sono accolte, il piano diviene definitivo; altrimenti esso è sottoposto, entro trenta giorni dalla comunicazione della nuova deliberazione regionale, all'esame del Consiglio dei ministri, che delibera in merito alla sua approvazione, modificandone eventualmente il contenuto sulla base dei criteri di cui al comma 3.

7. Qualora le regioni, alla scadenza del termine stabilito al comma 1, non abbiano adottato i piani di localizzazione degli approdi turistici e non vi provvedano entro un ulteriore termine di novanta giorni dalla data di ricezione del formale invito da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione, i piani sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, dei lavori pubblici

e dell'ambiente. Il concerto può essere raggiunto attraverso la conferenza di servizi prevista al comma 5.

8. Il Ministero dei trasporti e della navigazione e le regioni interessate provvedono alla pubblicazione dei piani definitivi e delle eventuali deliberazioni sostitutive al fine di assicurarne la massima diffusione».

### 6.0.3

LAURO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Dimensioni minime delle camere destinate al pernottamento nelle strutture ricettive)*

1. Nelle strutture ricettive classificabili ad una, due e tre stelle, la superficie minima delle camere ad un letto destinate al pernottamento degli ospiti è fissata in metri quadrati 7, quella delle camere a due letti in metri quadrati 10.

2. Nelle strutture ricettive classificabili a quattro stelle, la superficie minima delle camere ad un letto è fissata in metri quadrati 8, quella delle camere a due letti in metri quadrati 12.

3. Nelle strutture ricettive classificabili a cinque stelle e cinque stelle lusso la superficie minima delle camere ad un letto è fissata in 8 metri quadrati, quella delle camere a due letti in metri quadrati 14.

4. Per le camere a più letti di due letti, la superficie minima è quella risultante dalle misure stabilite per le camere a due letti, aumentate, per ogni letto in più, di un numero di metri quadrati pari alla differenza di superficie tra la camera ad un letto e quella a due letti.

5. Nelle camere a due letti, in deroga ai limiti di superficie stabiliti nei commi precedenti, è consentita, a richiesta del cliente, l'aggiunta occasionale di un letto per alloggiare bambini fino a dodici anni.

6. Il calcolo delle superfici è effettuato comprendendo gli spazi aperti sulle camere stesse, con esclusione di quelli delimitati da serramenti anche mobili ed al netto di ogni altro ambiente accessorio.

7. La frazione di superficie superiore a metri quadrati 0,50 è in tutti i casi arrotondata all'unità.

8. L'altezza utile interna delle camere è quella stabilita dai regolamenti edilizi o dai regolamenti d'igiene comunali.

9. Il regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437, è abrogato».

### 6.0.4

SELLA DI MONTELUCE, LAURO

**Art. 7.**

*Sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

«Art. 7. – 1. Al comune spettano le funzioni di progettazione organizzazione e valorizzazione delle risorse ambientali del proprio territorio secondo i parametri del turismo sostenibile. In particolare il comune predispone i piani particolareggiati per adeguare il territorio alle funzioni di ospitalità e migliorare i servizi al turismo attraverso un solo atto di pianificazione i cui *standards* ed i cui contenuti sono specificati con legge regionale di progettazione turistica locale.

2. Sono delegate ai comuni le seguenti attività e funzioni:

autorizzazioni all'esercizio delle professioni ed attività turistiche;  
controllo e monitoraggio sulla erogazione dei servizi e prestazioni turistiche pubbliche e private;

promozione ed organizzazione delle funzioni di informazione ed accoglienza degli ospiti;

organizzazione dei partenariati nazionali ed internazionali in materia di turismo ed attività culturali;

promozione dell'associazionismo nelle attività turistiche;

erogazione dei contributi previsti dalle leggi regionali in tema di incentivazione al turismo;

costituzione di società, consorzi, associazioni miste anche sovra-comunali per la gestione e la promozione delle risorse turistiche omogenee».

**7.1**

DEMASI, PONTONE, TURINI, COLLINO, LAURO

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 5 MAGGIO 1998

**225<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Vice Presidente*

ZANOLETTI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il signor Giorgio Sciutto, segretario provinciale della FIM-CISL di Alessandria; il signor Claudio Nardini della segreteria provinciale della FIOM-CGIL di Alessandria; il signor Gianluigi Montessoro, segretario provinciale della UILM-UIL di Alessandria, i signori Diego Accili e Bruno Motta, della rappresentanza sindacale unitaria dello stabilimento ILVA di Novi Ligure; e, in rappresentanza della FAILM-CISAL delle province di Alessandria e Genova, i signori Giovanni Forgia, segretario provinciale, Michele Ferrando, segretario amministrativo, Loris Para, segretario vicario, Carlo Graffione, segretario provinciale per la piccola e media industria.*

*La seduta inizia alle ore 11,10.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione degli stabilimenti del gruppo ILVA di Taranto e Novi Ligure: audizione delle organizzazioni sindacali FIOM, FIM e UIL della provincia di Alessandria, della rappresentanza sindacale unitaria dello stabilimento ILVA di Novi Ligure, della organizzazione sindacale FAILM-CISAL delle province di Alessandria e Genova (R048 000, C11<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)**

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana del 28 aprile 1998.

Dopo che il PRESIDENTE ha rivolto un cordiale saluto agli intervenuti, prende la parola il signor Diego ACCILI, il quale ricorda che a partire dalla privatizzazione, nel maggio 1995, il gruppo ILVA ha attuato presso lo stabilimento di Novi Ligure una serie di interventi che hanno portato da un organico di circa mille unità, ai quali vanno aggiunti i quattrocento dipendenti dell'indotto, alle attuali settecento unità circa.

Inoltre, per effetto delle ristrutturazioni, sono state allontanate tutte le ditte appaltatrici: nel maggio 1996, in particolare, la proprietà ha deciso di non rinnovare l'appalto alla ditta SECO, di Bergamo, che si era occupata in passato di imballaggio e spedizione dei materiali prodotti, e che annoverava centoquaranta dipendenti. Negli ultimi tre anni, inoltre, la situazione delle relazioni industriali, un tempo considerata all'avanguardia, si è andata progressivamente deteriorando e l'atteggiamento della proprietà, che ha disatteso gli accordi sindacali stipulati, ha portato, nel 1996, a circa duecento ore di sciopero. Va ricordato, in particolare, l'accordo del 17 maggio 1996, stipulato in presenza del prefetto di Alessandria, e con il quale era stato sancito l'impegno dell'ILVA ad assumere i centoquaranta dipendenti della SECO in cambio della previsione della Cassa integrazione per centotrenta dipendenti dell'ILVA medesima. L'impegno dell'azienda, di procedere alla Cassa integrazione con criteri di rotazione nell'arco di sei mesi è stato disatteso e, nel frattempo, è cresciuto a dismisura il ricorso al lavoro straordinario mentre sono state negate ferie e riposi. Nel 1997, a causa di alcuni prepensionamenti, si è registrata una ulteriore riduzione degli organici senza peraltro che l'azienda provvedesse a dare attuazione all'accordo del maggio 1996 assicurando la sostituzione del personale collocato a riposo con i dipendenti per i quali era stata richiesta la Cassa integrazione. Essendo stata negata dal Ministero l'attribuzione della Cassa integrazione, il 16 gennaio 1998, l'azienda ha avviato le procedure di mobilità per i lavoratori sospesi che, dall'iniziale numero di 130, sono diventati trenta, a seguito di prepensionamenti e dimissioni volontarie. Esperite le procedure di consultazione previste dalla legge, nel marzo, presso la Direzione provinciale del lavoro di Alessandria, è stato siglato il verbale di mancato accordo e il successivo 17 aprile sono partite le prime lettere di licenziamento.

Tale essendo la situazione, prosegue il signor Accili, le organizzazioni sindacali denunciano il continuo ricorso allo straordinario in presenza di una politica di riduzione degli organici, incoraggiata anche con incentivi *ad personam*. È significativo che quest'anno, per la prima volta, l'azienda abbia reso noto un programma di fermate estive, che erano state negate negli ultimi due anni benchè previste dal contratto nazionale e dagli accordi aziendali.

Prende quindi la parola il signor Bruno MOTTA, il quale, consegnata alla Presidenza una raccolta di documenti riguardanti la situazione dello stabilimento di Novi Ligure, sottolinea il comportamento ostruzionistico dell'azienda nei confronti di lavoratori che avevano richiesto il trasferimento presso lo stabilimento di Genova, e fa presente che sono circa trentamila i giorni di ferie non goduti fino ad oggi. Si tratta di un dato particolarmente significativo, che evidenzia la contraddizione tra gli elevati ritmi di lavoro richiesti al personale interno e le misure di licenziamento che si intendono adottare e che avrebbero potuto essere evitate con un ricorso alla mobilità concordato con le parti sociali. Va ricordato, inoltre, che tra i centotrenta dipendenti sospesi vi sono sette componenti della

rappresentanza sindacale unitaria, su ventuno, nonchè il coordinatore dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Seguono domande e richieste di chiarimento.

Il senatore PELELLA chiede chiarimenti sul processo di ridimensionamento dell'organico dello stabilimento di Novi Ligure dal 1995 ad oggi e sul contenuto degli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali all'atto della privatizzazione.

Il signor NARDINI fa presente che al momento della privatizzazione i dipendenti dell'ILVA occupati presso lo stabilimento di Novi Ligure ammontavano a 1006 unità, ai quali vanno aggiunti 500 persone circa occupate presso le aziende dell'indotto. L'accordo con la rappresentanza sindacale unitaria del gennaio 1996 faceva riferimento a 950 dipendenti presso lo stabilimento di Novi Ligure, oggi ridotti a circa 700, con un abbattimento di circa 300 unità dell'organico dello stabilimento e con l'azzeramento dell'indotto. Nel complesso, quindi, si può parlare di un dimezzamento dell'organico in tre anni. Per quanto attiene alle vertenze ricordate nei primi interventi, occorre tener presente che la ditta SECO era iscritta all'INPS con il codice statistico del commercio e quindi, nel 1995-96 non poteva fruire della Cassa integrazione. Per tale motivo sono state avviate le vertenze che hanno portato all'accordo già ricordato del 17 maggio 1996, con il quale veniva previsto il riassorbimento dei dipendenti della SECO all'interno del gruppo ILVA a fronte della Cassa integrazione per 130 dipendenti dell'ILVA. In realtà, ad oggi, solo 60 dipendenti ex SECO sono stati riassorbiti all'interno dello stabilimento. Molti lavoratori interessati dall'accordo del 1996 sono attualmente disoccupati e privi di reddito. Dall'altra parte, lo stabilimento ILVA di Novi Ligure si trova ad avere un organico sottodimensionato, secondo i dati riportati da un'indagine condotta dall'Ispettorato del lavoro e dagli organi ispettivi dell'INPS, le cui risultanze – tra le quali va ricordata la rilevazione di un ricorso eccezionale allo straordinario, nella misura di circa 8000 ore mensili – hanno indotto il Ministero a negare l'attribuzione della Cassa integrazione. Vi è, peraltro, una strettissima connessione tra la riduzione dell'organico e l'incremento dello straordinario, poichè dopo la privatizzazione è stato eliminato il cosiddetto «coefficiente di rimpiazzo» che permetteva di dimensionare l'organico sulla base delle esigenze di sostituzione di personale connesse alle peculiari condizioni produttive degli impianti a ciclo continuo. Gli attuali 700 lavoratori sono il numero minimo richiesto per assicurare la continuità della produzione senza compromettere la funzionalità di impianti che, per le loro caratteristiche tecnologiche, sono pressochè unici in Europa.

Nello stabilimento di Novi, come peraltro in tutti gli stabilimenti del gruppo ILVA, vi è un problema di sicurezza per la mancata applicazione del decreto legislativo n. 626 e per il ridimensionamento del ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, come ricordato in un precedente intervento. Per quanto riguarda la seconda parte del quesito posto dal senatore Pelella, gli accordi stipulati al momento della priva-

tizzazione prevedevano che l'organico restasse inalterato fino al 31 dicembre 1997, con l'eccezione delle uscite per pensionamenti anticipati. Rispondendo ad un quesito postogli dal senatore MORANDO, il signor Nardini precisa che il vincolo posto con tale accordo va inteso come riferito alla possibilità dell'azienda di procedere a licenziamenti.

Il senatore DUVA chiede chiarimenti in ordine alla dinamica degli infortuni sul lavoro registrati presso lo stabilimento di Novi Ligure e sull'impatto delle attività produttive ivi svolte rispetto al territorio.

Il senatore MANZI, dopo aver ricordato che in passato lo stabilimento di Novi Ligure è stato considerato una struttura di avanguardia sia sotto il profilo produttivo che per il sistema delle relazioni industriali, chiede se, ad avviso delle organizzazioni sindacali, la politica della riduzione degli organici da loro illustrata prelude a una smobilitazione dello stabilimento ovvero ad un suo rilancio.

Il senatore BATTAFARANO chiede di conoscere il parere delle organizzazioni sindacali sulla situazione della sicurezza all'interno dello stabilimento di Novi Ligure e, in particolare, se in esso sia stata riscontrata presenza di amianto e, in caso di risposta affermativa, se siano stati predisposti piani di dismissione da parte dell'azienda. Chiede inoltre di sapere se vi sono trasformatori con presenza di apirolio e se anche per tale dannosa sostanza siano previsti interventi di dismissione. Con riferimento al sistema delle relazioni industriali, chiede se sia stato riscontrato un atteggiamento antisindacale da parte della direzione aziendale e se, dopo la privatizzazione, si sia registrata una diminuzione percentuale degli iscritti alle organizzazioni sindacali.

Il senatore MORANDO, con riferimento a quanto è stato evidenziato nel corso della discussione circa un ricorso molto esteso alle prestazioni di lavoro straordinario, chiede se risulti alle organizzazioni sindacali che l'azienda abbia posto in essere strumenti di pressione psicologica al fine di ottenere il consenso dei lavoratori per le suddette prestazioni. Chiede altresì di sapere come le rappresentanze dei lavoratori valutino la presenza dei soggetti pubblici istituzionalmente preposti alla tutela e al controllo delle condizioni di lavoro, in relazione alle problematiche evidenziate nel corso della discussione relativamente allo stabilimento ILVA di Novi Ligure. Si ha infatti la sensazione che la proprietà, contro il suo stesso interesse, stia cercando di creare una sorta di zona franca che si sottrae alle regole legislative e contrattuali che disciplinano la prestazione di lavoro subordinato.

Nel replicare ad una parte dei quesiti posti, il signor MOTTA evidenzia preliminarmente che per le cause giudiziarie in corso vi è un solo giudice del lavoro competente e che pertanto alcune cause relative alle dimissioni di dipendenti dello stabilimento si discuteranno tra due anni. Per quel che riguarda la sicurezza, va precisato che i sindacati non dispongono di dati precisi sugli infortuni, poichè l'azienda non li infor-

ma su tale profilo. Si ha comunque l'impressione che negli ultimi anni vi sia un lieve aumento degli incidenti, anche se, a tale proposito, va tenuta presente la peculiarità della lavorazione a freddo. Quest'ultima, tra l'altro, è meno inquinante, non comporta scarichi nè emissioni di fumo e pertanto ha un impatto ridotto sull'ambiente circostante. Per quanto risulta alle organizzazioni sindacali, attualmente non vi è presenza di amianto e di apirolio nello stabilimento, e l'amianto presente in passato risulta smaltito. L'assenza di informazioni da parte dell'azienda non consente ai sindacati di essere più precisi. Per quanto attiene al quesito posto dal senatore Manzi, occorre considerare che con la privatizzazione sono stati smantellati i servizi preposti al controllo della qualità della produzione. In passato, proprio l'elemento qualitativo ha costituito la caratteristica prevalente dell'attività dello stabilimento di Novi Ligure e attualmente, in presenza di una diminuzione della domanda di laminati piani, si potrebbe determinare una crisi dello stabilimento stesso. Le organizzazioni sindacali chiedono quindi che venga di nuovo posto il problema della qualità del prodotto, anche perchè, al di là dei silenzi dell'azienda, risulta che vi siano stati dei rilievi da parte dei clienti sui livelli qualitativi dei prodotti.

Il signor ACCILI fa presente che con l'attuale proprietà non esiste un sistema di relazioni sindacali. In passato, come è stato già rilevato, lo stabilimento di Novi Ligure era noto sia per l'elevato livello tecnologico degli impianti sia per un andamento delle relazioni industriali che aveva portato a definire un sistema di autoregolamentazione degli scioperi volto ad evitare il deterioramento di impianti unici in Europa. Al momento della privatizzazione, il livello di sindacalizzazione all'interno dello stabilimento si aggirava attorno al 90 per cento dei dipendenti, tra impiegati ed operai, e la presenza sindacale era strutturata in modo particolarmente capillare. Attualmente sono solo tre i responsabili sindacali impegnati a tempo pieno, mentre per gli altri delegati sindacali è pressochè impossibile ottenere permessi per l'espletamento delle loro funzioni. Il clima di intimidazione che predomina all'interno dello stabilimento ha portato la sindacalizzazione degli operai al 60 per cento circa del personale, mentre il sindacato è oggi praticamente assente fra gli impiegati. Rispondendo ad un quesito del senatore PELELLA, il signor Accili fa presente che prima della privatizzazione il tasso della sindacalizzazione degli impiegati si aggirava attorno al 90 per cento e che anche alcuni quadri si erano iscritti alle organizzazioni sindacali confederali. L'elemento principale di pressione della proprietà nei confronti dei lavoratori è costituito dal ricatto della cassa integrazione, non esplicito ma non per questo meno efficace. Vi sono poi altri strumenti di pressione e di discriminazione: ad esempio, per quanto riguarda l'erogazione del premio di risultato aziendale, i delegati sindacali sono posti costantemente in posizioni meno vantaggiose; inoltre, va rilevato che per sei lavoratori portatori di handicap assunti ai sensi della legge n. 482 del 1968 non sono stati riconfermati i contratti a termine stipulati per un solo anno.

Con riferimento agli altri quesiti posti, il signor Accili precisa che l'Ispettorato del lavoro ha svolto alcune verifiche sugli straordinari e al

termine di una ispezione svolta due anni fa ha accertato alcune violazioni e irrogato sanzioni pecuniarie per cifre del tutto irrisorie. La USL competente per territorio registra gravi carenze di organico e dispone solo di due persone incaricate di effettuare i controlli all'interno dell'azienda. Negli ultimi anni è stato effettuato un solo accesso, dopo pressioni del sindacato, giunte fino alla trasmissione di copia della richiesta, per conoscenza, alla procura della Repubblica competente. Tuttavia, il motivo principale della carenza di controlli va ricercato nella insufficienza degli organici.

Il senatore MORANDO richiama l'attenzione sulla risposta fornita relativamente agli strumenti di pressione utilizzati dall'azienda per indurre i lavoratori ad accettare ritmi di lavoro molto sostenuti: è infatti paradossale che venga usato in questo modo uno strumento concepito per garantire i lavoratori in momenti di crisi aziendale, quale è la Cassa integrazione. Questo capovolgimento delle finalità degli ammortizzatori sociali deve costituire un elemento di riflessione per il Governo e per il Parlamento, poichè si tratta di un fatto paradossale, a suo avviso più significativo di altri elementi di disagio che pure sono emersi dall'audizione odierna.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e li congeda. Introduce quindi i rappresentanti della FAILM-CISAL, ai quali rivolge un cordiale saluto.

Il signor FORGIA fa presente che da ventuno mesi alcuni lavoratori dello stabilimento ILVA, tra i quali lui stesso, sono sospesi, in attesa che vengano adottati provvedimenti di Cassa integrazione che sono stati negati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con decreto ministeriale del 31 luglio 1997. La reiezione di tale richiesta da parte del Ministero è ampiamente giustificata da un ricorso abnorme al lavoro straordinario, ben al di là delle esigenze ordinarie, quale risulta anche dalle verifiche poste in essere dal competente ispettorato del lavoro, verifiche che hanno posto anche in rilievo un ingentissimo arretrato di ferie non fruito, nella misura di 35 mila giornate di ferie pregresse per 670 dipendenti. A fronte di tali dati avrebbe dovuto fare seguito il rientro dei lavoratori sospesi e invece, a distanza di due anni dagli accordi, su 130 dipendenti che avrebbero dovuto originariamente fruire della cassa integrazione, ne restano ancora trenta privi di collocazione, mentre degli altri alcuni sono stati collocati a riposo in anticipo a partire dal 1997 ed altri hanno accettato proposte di esodo incentivato. In conclusione, da quanto finora esposto, emerge una politica aziendale rivolta a ridimensionare gli organici e, in particolare, ad espellere dallo stabilimento personale altamente qualificato.

Il senatore BATTAFARANO, con riferimento ai temi della sicurezza del lavoro, chiede se le organizzazioni sindacali siano a conoscenza di piani aziendali per la manutenzione corrente e straordinaria degli impianti. Chiede inoltre se risulti alle organizzazioni sindacali la presenza

di amianto all'interno dei reparti e, in caso affermativo, se esistano piani aziendali per lo smaltimento. Un altro punto da approfondire riguarda la quantità e qualità degli interventi ispettivi svolti all'interno dello stabilimento da parte degli organi pubblici preposti al controllo e alla vigilanza sulle condizioni di lavoro.

Il signor FORGIA ricorda che circa 15 giorni or sono, presso la sede dell'Associazione industriali di Genova, si è svolto un incontro tra l'azienda e la rappresentanza sindacale unitaria a seguito del crollo di un carro-ponte che, solo per un caso, non ha comportato la perdita di vite umane. Il rappresentante della proprietà ha addossato la responsabilità dell'incidente alla condizione obsoleta degli impianti ma, in verità, il vero motivo di tale episodio va ricercato nei tagli indiscriminati, in termini di personale e di risorse, che sono stati effettuati sui reparti di manutenzione. Gli impianti rilevati dal Gruppo ILVA, infatti, sono di elevatissimo livello tecnologico e costituiscono un caso quasi unico nel panorama della siderurgia europea. Gli incidenti sono causati dalla mancanza di manutenzione. A quanto risulta alle organizzazioni sindacali, non vi è attualmente all'interno dei reparti presenza di amianto.

Per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro e la tutela della salute dei lavoratori, va fatto presente che negli ultimi anni il posto di pronto soccorso esistente all'interno dello stabilimento è stato praticamente smantellato e ridotto in un ambiente angusto, mentre le persone ad esso precedentemente addette con qualifica di infermieri sono state adibite a compiti di portineria. Si tratta di scelte che hanno fortemente depauperato le strutture dello stabilimento e che, insieme al ridimensionamento della vigilanza antincendi, indicano una scarsa attenzione dell'azienda nei confronti delle problematiche riguardanti la salute dei lavoratori. Per quanto riguarda poi la questione da ultimo sollevata dal senatore Battafarano circa gli interventi di controllo della USL e dell'Ispettorato del lavoro, egli non è in grado di fornire notizie precise, poichè gli iscritti all'organizzazione da lui rappresentata sono stati progressivamente allontanati dallo stabilimento. Quello che è certo è che, nella maggior parte dei casi, gli interventi dei suddetti organismi sono stati effettuati in seguito a sollecitazioni rivolte loro dalle organizzazioni sindacali.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi gli intervenuti e li congeda. Dichiarata quindi conclusa l'audizione e rinviata il seguito dell'indagine conoscitiva.

*La seduta termina alle ore 12,40.*

#### **226ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente  
SMURAGLIA*

*Interviene il sottosegretario di stato per il lavoro e la previdenza sociale GASPARRINI.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE***(3206) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, recante interventi urgenti in materia occupazionale**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 29 aprile 1998.

Il PRESIDENTE, non essendovi altri iscritti a parlare nella discussione generale, la dichiara conclusa. Avverte quindi che si passerà all'illustrazione degli emendamenti presentati e riferiti al testo del decreto-legge n. 78.

Il senatore SCHIFANI fa propri tutti gli emendamenti sottoscritti dai senatori Mulas e Bonatesta, assenti alla seduta odierna, e li dà per illustrati.

Il relatore PELELLA aggiunge la propria firma all'emendamento 1.1 e lo illustra, sottolineando che esso riguarda la situazione di un'area in grave ritardo di sviluppo. Illustra quindi l'emendamento 1.12, precisando che esso si propone di accelerare la nascita di attività finanziate ai sensi della legislazione vigente in materia di imprenditoria giovanile. L'emendamento 1.11 si propone di fare chiarezza sull'applicazione di alcune misure previste dal decreto-legge n. 393 del 1997, non convertito e i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge n. 449 del 1997. Fa proprio ed illustra l'emendamento 1.0.2, che si propone di assicurare sbocchi occupazionali ai soci delle cooperative costituite a Napoli e a Palermo e impegnato nei progetti per lavori socialmente utili. Ricorda che l'emendamento fu approvato dal Senato nel corso dell'esame del disegno di legge collegato alla legge finanziaria per il 1998, successivamente trasformato in ordine del giorno alla Camera dei deputati, approvato malgrado il parere contrario del Governo e, da ultimo, accolto dal Governo stesso come raccomandazione durante la terza lettura del provvedimento al Senato.

Il senatore SCHIFANI aggiunge la sua firma all'emendamento 1.0.2 e ricorda che le persone impiegate nei lavori socialmente utili a Napoli e a Palermo sopperiscono alle carenze di organico degli enti locali. Tutte le forze politiche concordano sull'esigenza di assicurare un'occupazione stabile a questi lavoratori, anche perchè i relativi oneri finanziari graverebbero prevalentemente sugli enti locali interessati e solo in misura ridotta e decrescente sul bilancio dello Stato. Su tale materia, peraltro, il Governo ha tenuto in passato un comportamento contraddittorio ed è auspicabile che, nell'ambito della discussione odierna, chiarisca il proprio punto di vista in modo definitivo.

Il relatore PELELLA fa quindi proprio l'emendamento 1.0.3 che si propone di estendere la proroga degli ammortizzatori sociali ai lavorato-

ri delle aree suscettibili di rientrare nell'ambito di interventi previsti dalla programmazione negoziata. Esprime peraltro perplessità su una proroga protratta fino alla data di reimpiego dei lavoratori interessati, poichè essa potrebbe creare una situazione di disparità rispetto alle altre fattispecie regolate nel decreto-legge in titolo. Illustra quindi l'emendamento 1.0.4, raccomandandone l'approvazione poichè esso tende a consentire la possibilità di ricorrere alle procedure di mobilità previste dalla legge n. 449 del 1997 nell'ambito di imprese appartenenti ad uno stesso gruppo. L'emendamento 1.0.7 ha riguardo alla grave situazione determinatasi a carico dei lavoratori delle aziende subappaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, che abbiano registrato eccedenze strutturali dovute al venir meno di appalti legati ai programmi di cablaggio nelle grandi città. Fa quindi proprio e ritira l'emendamento 1.0.8, riservandosi di ripresentarne in Aula una riformulazione che includa anche una disposizione di copertura finanziaria.

Il senatore GRUOSSO illustra l'emendamento 1.10 che si propone di assicurare continuità ai progetti di lavori socialmente utili in corso presso l'INPS.

Il senatore Michele DE LUCA illustra l'emendamento 1.0.1, che si propone di introdurre una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge n. 781 del 1980, volta a garantire i diritti dei familiari degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti KZ, e in particolare di un numero limitato di vedove. Si tratta di una materia oggetto di un ordine del giorno a suo tempo accolto dal Governo e poi non attuato, come spesso capita per tali atti. Vi sono tutti gli elementi di diritto e di fatto affinché venga affrontata positivamente la questione della reversibilità dell'assegno vitalizio, capovolgendo l'interpretazione a suo tempo fornita dal Ministero del tesoro con la circolare n. 1175 del 1994. Il senatore Michele De Luca illustra quindi l'emendamento 1.0.6 che modifica l'articolo 24, comma 3, della legge n. 196 del 1997, nel senso di prevedere che ai fini dell'erogazione delle prestazioni di disoccupazione l'iscrizione nelle liste di collocamento non determina la perdita dello stato di socio di cooperative di produzione e lavoro.

Il senatore MANZI illustra quindi l'emendamento 1.0.5, al quale appone la propria firma, sottolineando l'importanza delle misure ivi recate a vantaggio dei lavoratori del sottosuolo.

Il PRESIDENTE dichiara quindi inammissibili in quanto privi di reale portata modificativa, ai sensi del comma 8 dell'articolo 100 del Regolamento, gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti, il relatore PELELLA esprime parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.5, 1.7, 1.8 e 1.9 e favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.10, 1.0.1, 1.0.5 e raccomanda l'accoglimento degli emendamenti 1.12, 1.11, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.6 e 1.0.7.

La sottosegretaria GASPARRINI esprime parere contrario, a nome del Governo, sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.1, 1.6, 1.5, 1.7, 1.10, 1.8, 1.9, 1.0.1, 1.0.3, 1.0.5, osservando che sulla materia dei lavoratori del sottosuolo il Governo sta predisponendo una organica disciplina, 1.0.6, facendo presente che il Governo intende disciplinare in modo compiuto anche la materia dello *status* dei soci lavoratori delle cooperative. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.12, 1.0.4, 1.11 e 1.0.7. Il parere del Governo sull'emendamento 1.0.2 è favorevole a condizione che esso venga modificato sostituendo le parole da «nel comparto del settore» fino alla fine del comma 1 con le seguenti: «allo scopo di garantire sbocchi occupazionali».

Il PRESIDENTE fa presente che la Commissione bilancio è riunita per esprimere il parere sugli emendamenti presentati al testo del decreto-legge n. 78. Sospende quindi la seduta che verrà ripresa non appena il testo del suddetto parere sarà reso disponibile.

*La seduta, sospesa alle ore 15,55, è ripresa alle ore 16,10.*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.9, 1.0.3, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.8, 1.1, 1.11, 1.0.7 e 1.0.1. Sull'emendamento 1.8 è stato espresso parere di nulla osta condizionato al previo accoglimento dell'emendamento 1.7 e parere di nulla osta è stato altresì espresso sull'emendamento 1.10 a condizione che la spesa ivi prevista sia ridotta a 7 miliardi. Sugli altri emendamenti il parere è di nulla osta.

Il senatore GRUOSSO dichiara di accogliere l'indicazione della Commissione bilancio e riformula conseguentemente la prima parte dell'emendamento 1.10. Accogliendo poi una osservazione del senatore Roberto NAPOLI, aggiunge, dopo le parole «dei lavori socialmente utili» le altre «in corso».

Il senatore Roberto NAPOLI dichiara di sottoscrivere l'emendamento 1.10.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.1. Sono quindi accolti gli emendamenti 1.12 e 1.11, mentre sono respinti gli emendamenti 1.6, 1.5 e 1.7.

Viene quindi accolto l'emendamento 1.10, nel testo riformulato e sono successivamente respinti gli emendamenti 1.8 e 1.9.

Intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.0.1, il senatore Michele DE LUCA esprime sorpresa per il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente su una disposizione che, essendo di interpretazione autentica di una legge, non dovrebbe comportare maggiori spese. Ritene deprecabile l'atteggiamento assunto dal Governo sulla vicenda oggetto dell'emendamento medesimo.

Si associano alla dichiarazione del senatore Michele De Luca, i senatori MANZI, DUVA, MONTAGNINO e NOVI.

Posto ai voti l'emendamento 1.0.1 è quindi accolto.

Sulla proposta di riformulazione dell'emendamento 1.0.2, avanzata dalla rappresentante del Governo, prende quindi la parola, per dichiarazione di voto, il senatore SCHIFANI, il quale dichiara che la sua parte politica non intende assumere posizioni di rottura su una materia così delicata, anche se ravvisa nella posizione del Governo l'intenzione di non assumere alcun impegno concreto, anche di carattere finanziario. Egli si augura pertanto che l'emendamento possa essere ulteriormente migliorato nel corso della discussione in Aula e, con tali perplessità, aderisce alla proposta di riformulazione avanzata dal Sottosegretario.

Il relatore PELELLA osserva che la dizione proposta dal Governo va, in effetti, nel senso di ridimensionare gli impegni sulla materia oggetto dell'emendamento, e tuttavia dichiara di accoglierla, con l'auspicio che l'emendamento 1.0.2, riformulato, una volta accolto, eventualmente in un testo migliorato dall'Assemblea, possa concorrere alla soluzione di un problema annoso.

In dissenso con le posizioni del suo Gruppo, il senatore NOVI annuncia che si asterrà sull'emendamento 1.0.2, nel testo riformulato, sottolineando l'atteggiamento contraddittorio degli enti locali interessati, che da un lato procedono ad assunzioni di nuovo personale e dall'altro non contribuiscono al riassorbimento di sacche di precariato che potrebbero invece essere progressivamente ridotte.

Il senatore MONTAGNINO aggiunge la sua firma all'emendamento 1.0.2.

Viene quindi accolto l'emendamento 1.0.2, nel testo riformulato, e respinto l'emendamento 1.0.3.

Sono quindi accolti gli emendamenti 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6 e 1.0.7 quest'ultimo dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore Michele DE LUCA, del senatore MONTAGNINO e del senatore DUVA, ciascuno dei quali dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento.

Conclusa la votazione degli emendamenti, la Commissione conferisce al relatore Pelella il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto-legge n. 78, nel testo emendato, e di richiedere l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

#### SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che, essendosi concluso l'esame del disegno di legge n. 3206, la seduta notturna già convocata per le ore 20 non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3206**

(al testo del decreto-legge)

**Art. 1.**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

**1.2**

MULAS, BONATESTA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «3.500 unità», con le seguenti: «5.000 unità».*

**1.3**

MULAS, BONATESTA

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

**1.4**

MULAS, BONATESTA

*Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:*

«c) fino al 31 dicembre 1998 gli interventi di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni e integrazioni. L'onere complessivo di detti interventi, nel limite massimo di lire 9.500 milioni, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.».

**1.1**

NIEDDU, TURINI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1... Dopo il comma 4 dell'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è aggiunto il seguente:

La Società per l'Imprenditoria giovanile S.p.A. è autorizzata a provvedere, alla stipula del contratto di finanziamento, all'erogazione di una anticipazione pari al 30 per cento del totale degli investimenti ammessi'».

**1.12** PELELLA, COVIELLO, TAPPARO, DE LUCA Michele, DUVA,  
MONTAGNINO, PILONI, GRUOSSO, BATTAFARANO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1... I trattamenti già previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 11 novembre 1997, n. 393, continuano ad essere erogati per la durata, secondo i criteri e le modalità ed entro i limiti finanziari ivi previsti.».

**1.11** IL RELATORE

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

**1.6** MULAS, BONATESTA

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:*

«...» le parole «meno di 5 anni» sono sostituite dalle parole «meno di 7 anni».

**1.5** MULAS, BONATESTA

*Sopprimere il comma 3.*

**1.7** MULAS, BONATESTA

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3... Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per il 1998.

3... All'onere recato dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.».

**1.10**

GRUOSSO, BATTAFARANO, MONTAGNINO

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3... Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili in corso presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per il 1998.

3... All'onere recato dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.».

**1.10** (nuovo testo) GRUOSSO, BATTAFARANO, MONTAGNINO, NAPOLI Roberto

*Al comma 4, sopprimere la lettera c).*

**1.8**

MULAS, BONATESTA

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-... Per quanto concerne gli oneri che verranno sostenuti nel corso dei successivi anni, si provvede mediante uno stanziamento di 25 miliardi di lire per ciascun anno a favore del Fondo per l'occupazione istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.».

**1.9**

MULAS, BONATESTA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-...»**

1. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, deve essere interpretato nel senso che l'assegno vitalizio in favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti KZ, di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 781, è reversibile ai familiari, in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni generali vigenti in tema di reversibilità, di ex deportati aventi diritto all'assegno diretto, ancorchè non abbiano fatto domanda o, comunque, non abbiano fruito del beneficio.».

**1.0.1**

DE LUCA Michele

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-... .**

1. Al fine di provvedere ad una disciplina definitiva dei contratti riguardanti i lavoratori di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, per quanto concerne il comune di Palermo e al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, per quanto concerne il comune di Napoli, il Governo adotta uno o più provvedimenti intesi, anche a mezzo di accordi di programma, a disciplinare la materia dei suddetti contratti e le forme dell'eventuale mobilità nel comparto del settore pubblico, fermo in ogni caso quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

**1.0.2**

FIGURELLI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-... .**

1. Al fine di provvedere ad una disciplina definitiva dei contratti riguardanti i lavoratori di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, per quanto concerne il comune di Palermo e al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, per quanto concerne il comune di Napoli, il Governo adotta uno o più provvedimenti intesi, anche a mezzo di accordi di programma, a disciplinare la materia dei suddetti contratti e le forme dell'eventuale mobilità allo scopo di garantire sbocchi occupazionali».

**1.0.2** (nuovo testo)

FIGURELLI, PELELLA, SCHIFANI, MONTAGNINO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-... .**

1. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in deroga alla normativa vigente, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, possono essere ulteriormente prorogati fino alla data di reimpiego dei lavoratori interessati nelle iniziative previste nei territori interessati, a seguito della stipula dei contratti d'area previsti dall'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e da

attivarsi con la procedura prevista della delibera 21 marzo 1997 del CIPE, nonché dalla stipula di intese di programma presso la Presidenza del Consiglio.

2. La proroga di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori delle aziende che hanno fruito della proroga dai trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, i cui effetti sono stati fatti salvi dalle norme contenute nell'articolo 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché di quelli che hanno beneficiato del trattamento di disoccupazione speciale ai sensi del comma 2, e seguenti, dell'articolo 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

3. In ogni caso i trattamenti di integrazione salariale straordinaria, previsti dai commi 1 e 2, possono essere prorogati non oltre il 31 dicembre 1999 e la relativa misura è ridotta del 10 per cento. Per l'emanazione dei decreti di concessione di tali trattamenti trova applicazione la procedura adottata per la concessione delle proroghe previste rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, i cui effetti sono stati fatti salvi dalle norme contenute nell'articolo 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. L'onere derivante dall'attuazione dei provvedimenti previsti ai commi 1 e 2 è posto a carico del capitolo di spesa n. 3664 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. Nell'attesa dell'adozione di un provvedimento di riforma degli ammortizzatori sociali ed allo scopo di semplificare le procedure istruttorie per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, il Comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, esprimerà il proprio parere esclusivamente su programmi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione produttiva riguardanti aziende con più di mille dipendenti, situate in unità produttive collocate in due o più regioni.».

### 1.0.3

NIEDDU

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-... .

1. All'articolo 59, comma 7, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "per il numero dei lavoratori da collocare in mobilità indicato nella domanda medesima" sono aggiunte le seguenti: "anche considerando complessivamente i numeri indicati nelle domande presentate dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo"».

### 1.0.4

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-... .**

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, commi 25,26 e 29 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità, previgenti alla stessa legge n. 335 del 1995 continuano a trovare applicazione nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

2. Per i lavoratori che in conseguenza della chiusura degli impianti, o per fatto a questo assimilabile, non raggiungono i 15 anni di lavoro nel sottosuolo, il computo della maggiorazione sarà effettuato in ragione degli anni effettivamente prestati.

3. Per i lavoratori già impiegati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere la cui attività è venuta a cessare a causa della definitiva chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i benefici previsti dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il numero delle settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per un coefficiente pari a 1,2 se l'attività si è protratta per meno di cinque anni e a 1,255 se superiore a tale limite.».

**1.0.5** TAPPARO, FASSONE, NIEDDU, NOVI, LARIZZA, MULAS,  
TURINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-... .**

1. L'articolo 24, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente: "L'iscrizione nelle liste di collocamento, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, non determina la perdita dello stato di socio della cooperativa"».

**1.0.6** DE LUCA Michele, PELELLA, GRUOSSO, PILONI, PASQUINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-... .**

1. Ai lavoratori delle aziende industriali appaltatrici, o edili subappaltatrici in misura prevalente nell'ultimo biennio di attività, di lavori di installazione di reti telefoniche, per le quali un drastico calo degli appal-

ti abbia provocato eccedenze strutturali, anche in aree ad alto tasso di disoccupazione, non affrontabili con il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, in base alla vigente normativa, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, in deroga alla medesima normativa, il trattamento di integrazione salariale straordinaria per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di 3.500 unità.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite di lire 43 miliardi per l'anno 1998 e di lire 20 miliardi per l'anno 1999.».

**1.0.7** PELELLA, GRUOSSO, BATTAFARANO, DUVA, PILONI, MONTAGNINO, TAPPARO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1... .**

1. In conseguenza della situazione occupazionale derivante da licenziamenti operati ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, al fine di garantire un trattamento di sostegno al reddito nei confronti del personale interessato, ai lavoratori licenziati entro il 17 marzo 1998 ed iscritti nelle liste di mobilità, già dipendenti da Centri di accoglienza per anziani e di riabilitazione psicosociale, è concessa, dalla data del licenziamento, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni nonchè gli assegni familiari, ove spettanti. Per i lavoratori già dipendenti dai predetti centri lavoranti ad orario ridotto, la citata indennità è calcolata in misura proporzionale alle ore non lavorate.

2. I Centri di accoglienza per anziani e di riabilitazione psicosociale di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori territorialmente competenti, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta nei confronti dei Centri richiedenti i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennità di cui al comma 1 per un periodo non superiore ad un anno.».

**1.0.8**

BRUNO GANERI

**Art. 2.**

*Al comma 1, sostituire le parole da: «il giorno successivo» fino alla fine del comma con le seguenti: «dopo sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».*

**2.1**

MANFROI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «il giorno successivo» fino alla fine del comma con le seguenti: «dopo trenta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».*

**2.2**

MANFROI

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 5 MAGGIO 1998

**186<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
CARCARINO*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.**La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE***(2344) VELTRI ed altri: Norme per la semplificazione delle procedure in materia di costruzioni in zone sismiche**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente CARCARINO preannuncia l'intendimento di sottoporre alla Commissione la richiesta, già emersa nell'Ufficio di Presidenza integrato della settimana scorsa, di costituzione di un Comitato ristretto sul disegno di legge in titolo. Essendo necessario acquisire l'avviso del relatore, sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 15,05, è ripresa alle ore 15,30.*

Il presidente CARCARINO, stante l'impossibilità del relatore di presenziare ai lavori, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**COMMISSIONE SPECIALE**  
**in materia di infanzia**

MARTEDÌ 5 MAGGIO 1998

**12ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
DANIELE GALDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 20,50.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**  
(R033 004, C35ª, 0010º)

Il vice presidente DANIELE GALDI propone che per i lavori della Commissione sia attivato il circuito audiovisivo interno, per il quale ha acquisito preventivamente l'assenso presidenziale. Concorda la Commissione ed è quindi adottata tale forma di pubblicità.

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(2625) Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Muscolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

**(113) MANIERI ed altri. - Modifica alle norme penali per la tutela dei minori**

**(1820) MANCONI ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori**

**(1827) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori**

**(2018) GRECO ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori**

**(2098) GASPERINI ed altri. - Norme penali sull'abuso dei minori**  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 28 aprile 1998.

Il vice presidente DANIELE GALDI avverte che, essendo stato soppresso, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.16, l'articolo

4 del disegno di legge n. 2625, assunto come testo base, si passerà all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 5. Dà quindi lettura del parere espresso dalla Commissione Giustizia sugli emendamenti relativi all'articolo 5.

Dopo un breve intervento della senatrice SCOPELLITI volto ad ottenere chiarimenti in merito alla procedura in sede deliberante, il senatore CARUSO Antonino illustra gli emendamenti 5.1 e 5.2. Il senatore GRECO illustra gli emendamenti 5.3 e 5.6. Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 5.4 che riformula in un nuovo testo, tendente altresì a modificare il titolo «Turismo sessuale» in «Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile» (5.4/nuovo testo).

La senatrice SALVATO dà per illustrato l'emendamento 5.5. Ugualmente il senatore FASSONE dà per illustrati gli emendamenti 5.7 e 5.8. La senatrice SCOPELLITI dà per illustrati gli emendamenti 5.9, e 5.10. Il senatore MONTAGNINO dà per illustrato l'emendamento 5.11, cui aggiunge la propria firma. Il senatore CALLEGARO illustra l'emendamento 5.12. La relatrice BONFIETTI ritira l'emendamento 5.13. Si dà per illustrato l'emendamento 5.14.

La relatrice BONFIETTI esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 e 5.14. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.4, 5.6, 5.7 e 5.8.

Il rappresentante del Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 e 5.14. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.4, 5.6, 5.7 e 5.8. Si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 5.5.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 5.

Posti separatamente ai voti non sono approvati gli emendamenti 5.1 e 5.2. Sull'emendamento 5.3 intervengono per dichiarazioni di voto il senatore GRECO (che preannuncia, in caso di reiezione dell'emendamento da lui presentato, il proprio voto favorevole sull'emendamento 5.4 del senatore Centaro), il senatore CARUSO Antonino (che preannuncia il proprio voto favorevole), la senatrice SALVATO (che preannuncia il proprio voto contrario). Posto ai voti, l'emendamento 5.3 non risulta approvato. Viene quindi posto in votazione l'emendamento 5.4/nuovo testo, sostitutivo dell'articolo 5, che risulta approvato, dopo dichiarazioni di voto della senatrice SALVATO (che preannuncia il proprio voto contrario), della senatrice BERNASCONI (che preannuncia il proprio voto favorevole), della senatrice BRUNO GANERI (che annuncia il proprio voto contrario). Conseguentemente risultano preclusi gli emendamenti 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 e 5.14.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 6.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 6.1, in una nuova formulazione, modificativa, all'articolo 6, del secondo comma dell'articolo 600-*sexies* e soppressivo del quarto comma di tale ultimo articolo (6.1/nuovo testo).

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 6.2, di cui chiede la votazione per parti separate, precisando che l'ultima parte, relativa alla impossibilità per il colpevole di invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso, deve essere collocata dopo l'ultimo capoverso dell'articolo 6. Ritira quindi l'emendamento 6.6 e illustra l'emendamento 6.9.

Il senatore CARUSO Antonino illustra gli emendamenti 6.3, 6.7, 6.8 e ritira l'emendamento 6.17. Il senatore FASSONE illustra gli emendamenti 6.4 e 6.10.

Si dà per illustrato l'emendamento 6.5.

Il senatore CALLEGARO illustra gli emendamenti 6.11 e 6.13. Ritira l'emendamento 6.16.

La relatrice BONFIETTI illustra l'emendamento 6.12. La senatrice SALVATO illustra l'emendamento 6.14. La senatrice SCOPELLITI illustra l'emendamento 6.15.

La relatrice BONFIETTI esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1/nuovo testo, 6.2 prima parte, 6.3, secondo periodo e 6.13. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.2 seconda parte, 6.3 primo e terzo periodo, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 e 6.12. Si rimette alla Commissione per quanto riguarda gli emendamenti 6.14 e 6.15.

Il Rappresentante del Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1/nuovo testo e 6.3. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.4, 6.5, 6.9, 6.10, 6.11 e 6.12. Si rimette alla Commissione per quanto riguarda gli emendamenti 6.2, 6.7, 6.8, 6.13, 6.14 e 6.15.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 6.

Posto ai voti per parti separate, la prima parte dell'emendamento 6.2 non è approvata. Su invito della relatrice BONFIETTI, il senatore Antonino CARUSO ritira l'emendamento 6.3 e aggiunge la propria firma e quella degli altri presentatori all'emendamento 6.4 del senatore FASSONE. L'emendamento 6.5 è dichiarato decaduto per assenza del presentatore.

Si apre quindi una breve discussione sull'opportunità o meno di proseguire l'esame relativo agli emendamenti, nel corso della quale intervengono le senatrici BERNASCONI, SCOPELLITI, SALVATO, la

relatrice Bonfietti e il vice presidente DANIELE GALDI che ritiene opportuno, dopo la votazione dell'emendamento 6.4, rinviare il seguito della discussione ad un'altra seduta.

Il senatore FASSONE propone una nuova formulazione dell'emendamento 6.4 relativa non più solo al secondo comma dell'articolo 600-*sexies*, ma anche al primo ed al terzo. Viene quindi posto ai voti l'emendamento 6.4/nuovo testo che risulta approvato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente DANIELE GALDI avverte che la seduta della Commissione, già convocata per giovedì 7 maggio alle ore 13,30, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 22,45.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2625****Art. 5.**

*Al comma 1, sostituire il testo proposto dell'articolo 600-quinquies del codice penale con il seguente:*

«Art. 600-quinquies - (Turismo sessuale) – Chiunque promuove, organizza o comunque trae profitto da viaggi o soggiorni all'estero, che siano finalizzati alla fruizione delle esibizioni di cui al primo comma dell'articolo 600-ter o di attività di prostituzione compiuta da minori degli anni diciotto, ovvero che, anche per fatto di suoi dipendenti, collaboratori o rappresentanti all'estero di cui egli sia consapevole, favoriscono la detta fruizione, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

La pena è ridotta da un terzo alla metà per chiunque partecipa all'organizzazione, propaganda, dà informazioni o pubblicizza i viaggi o soggiorni di cui al primo comma o comunque in altro modo li favorisce».

**5.1** CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

*Al comma 1, sostituire il testo proposto dell'articolo 600-quinquies del codice penale con il seguente:*

«Art. 600-quinquies - (Turismo sessuale) – Chiunque promuove, organizza o comunque trae profitto da viaggi o soggiorni all'estero, che siano finalizzati alla fruizione delle esibizioni di cui al primo comma dell'articolo 600-ter o di attività di prostituzione compiuta da minori degli anni diciotto, ovvero che favoriscono la detta fruizione, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

La pena è ridotta da un terzo alla metà per chiunque partecipa all'organizzazione, propaganda, dà informazioni o pubblicizza i viaggi o soggiorni di cui al primo comma o comunque in altro modo li favorisce».

**5.2** CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**Art. 5.**

*(Sfruttamento della prostituzione minorile all'estero)*

1. Dopo l'articolo 600-*quater* del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 600-*quinquies* - *(Sfruttamento della prostituzione minorile all'estero)* – Chiunque promuove, agevola o comunque propaganda viaggi o iniziative turistiche all'estero finalizzati alla fruizione di attività di cui agli articoli 600-*bis* o 600-*ter* è punito con le stesse pene ivi previste».

**5.3**

GRECO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

1. Dopo l'articolo 609-*undecies* del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 600-*duodecies* - *(Turismo sessuale)* – Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni».

**5.4**

CENTARO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

1. Dopo l'articolo 600-*quater* del Codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 600-*quinques*. – *(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)*. – Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da lire 30 milioni a lire 300 milioni».

**5.4** (Nuovo testo)

CENTARO

*Sostituire la rubrica dell'articolo e del testo dell'articolo 600-quinquies in esso contenuto, con la seguente:*

*(Sfruttamento della prostituzione minorile all'estero)*

*Conseguentemente, all'articolo 10, nel testo dell'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, sostituire le parole «turismo sessuale» con le seguenti: «sfruttamento della prostituzione minorile all'estero».*

**5.5**

SALVATO

*Sostituire le parole: «o propaganda viaggi» con le altre: «promuove, agevola o comunque propaganda viaggi o iniziative turistiche».*

**5.6**

GRECO

*All'articolo 5, nell'articolo 600-quinquies del codice penale, sopprimere le parole: «verso l'estero».*

**5.7**

FASSONE

*All'articolo 5, nell'articolo 600-quinquies del codice penale dopo le parole: «viaggi ... finalizzati alla» inserire le parole: «o comunque includenti la».*

**5.8**

FASSONE

*All'articolo 5, comma 1, al capoverso dell'articolo 600-quinquies, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «sedici».*

**5.9**

SCOPELLITI, PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

*All'articolo 5, comma 1, al primo capoverso dell'articolo 600-quinquies sostituire le parole: «da sei» con la seguente: «fino».*

**5.10**

SCOPELLITI, PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

*All'articolo 5, nell'articolo 600-quinquies, sostituire la parola: «sei», con la parola: «due».*

**5.11**

FOLLIERI, RESCAGLIO

*All'articolo 5 nel testo dell'articolo 600-quinquies del codice penale, aggiungere il seguente comma:*

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie all'estero atti sessuali con un minore di anni diciotto, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con una multa non inferiore a lire dieci milioni, se il minore è inferiore agli anni dieci e la multa sono raddoppiate».

**5.12**

CALLEGARO, BOSI

*All'articolo 5, dopo il primo comma dell'articolo 600-quinquies del codice penale aggiungere il secondo comma:*

«2. Chiunque compie atti sessuali con minori stranieri di 14-16 anni, in cambio di danaro o altra utilità economica, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. La pena è aumentata se il reato è compiuto a danno di minori di anni 12».

**5.13**

LA RELATRICE

*All'articolo 5, aggiungere all'articolo 600-quinquies del codice penale il seguente comma:*

«Se taluno dei fatti previsti dal comma 1 ha per oggetto minori di anni 10 la pena è aumentata sino alla metà».

**5.14**

MAZZUCA POGGIOLINI

## **Art. 6.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. - (*Circostanze aggravanti ed attenuanti*). – 1. Dopo l'articolo 609-*duodecies* del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-*terdecies*. - (*Circostanze aggravanti ed attenuanti*). – 1. Nei casi previsti dagli articoli 4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, 609-*quater*, 609-*undecies*, comma 2, 609-*duodecies* la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.

2. Nei casi previsti dall'articolo 4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, 609-*quater*, comma 2, 609-*undecies* la pena è aumentata dalla metà a due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo o dal loro coniuge o convivente, da parenti fino al

quarto grado collaterale, dal tutore o da persone a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, vigilanza, custodia, lavoro ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.

3. Nei casi previsti dagli articoli di cui al 1° e 2° comma la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia».

**6.1** CENTARO, PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

*Sostituire all'articolo 6 il secondo comma dell'articolo 600-sexies dalle parole «dal fratello...» fino alla fine con le seguenti parole: «Da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata».*

*Sopprimere il quarto comma dell'articolo 600-sexies.*

**6.1** (Nuovo testo) CENTARO

*Al comma 1, sostituire il primo capoverso dell'articolo 600-quinquies con il seguente:*

«Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quinquies la pena è raddoppiata se il fatto è commesso in danno di minore degli anni dieci ed è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore d'età compresa fra i dieci e i quattordici anni. Il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso.

**6.2** GRECO, PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

*Al comma 1, sostituire il primo comma del testo proposto dell'articolo 600-sexies, del codice penale con il seguente:*

«Se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici, la pena è aumentata da un terzo alla metà nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter e 600-quinquies. Nel caso previsto dall'articolo 600-bis, secondo comma, si applica l'articolo 609-quater, primo comma, numero 1) e secondo comma. Il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso».

**6.3** CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

*Nel secondo comma dell'articolo 600-sexies del codice penale, dopo le parole: «600-bis» aggiungere le seguenti: «comma 1».*

**6.4**

FASSONE

*Nel primo, secondo, terzo comma dell'articolo 600-sexies del codice penale, dopo le parole: «600-bis» aggiungere le seguenti: «comma 1».*

**6.4** (Nuovo testo)

FASSONE

*All'articolo 6, dopo le parole: «600-bis» nei commi primo, secondo e terzo dell'articolo 600-sexies, vanno aggiunte le parole: «comma primo».*

**6.5**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 1, sostituire le parole: «da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici» con le seguenti: «di un terzo se il fatto è commesso in danno di minore di età compresa fra i dieci e i quattordici anni e della metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni dieci».*

**6.6**

GRECO

*Al comma 1, nel primo comma del testo proposto dell'articolo 600-sexies del codice penale, dopo la parola: «quattordici» aggiungere il seguente periodo: «Il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso».*

**6.7**

CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

*Al comma 1, nel secondo comma del testo proposto dell'articolo 600-sexies del codice penale, dopo le parole: «600-bis e 600-ter» aggiungere le seguenti: «salvo che il fatto non integri i reati di cui agli articoli 609-bis e seguenti,» e dopo le parole: «quarto grado» aggiungere le seguenti: «dal coniuge o da affini entro il secondo grado».*

**6.8**

CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

*Al comma 2, dopo la parola: «educazione», aggiungere la parola: «istruzione».*

**6.9**

GRECO, PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

*Nel secondo comma dell'articolo 600-sexies del codice penale, dopo la parola: «educazione» aggiungere la seguente: «istruzione».*

**6.10**

FASSONE

*Nel secondo comma dell'articolo 600-sexies, del codice penale, dopo le parole: «per ragioni di cura, educazione,» aggiungere la seguente: «istruzione».*

**6.11**

CALLEGARO, BOSI

*Nel secondo comma dell'articolo 600-sexies, del codice penale, dopo le parole: «cura, educazione,» aggiungere la seguente: «istruzione».*

**6.12**

LA RELATRICE

*Nel secondo comma dell'articolo 600-sexies, del codice penale, dopo le parole: «in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.» aggiungere le seguenti: «La pena è altresì aumentata dalla metà a due terzi se il fatto è commesso ai danni di un minore di anni dieci».*

**6.13**

CALLEGARO, BOSI

*Nel testo dell'articolo 600-sexies, sopprimere il comma 4.*

**6.14**

SALVATO

*Al comma 1, sopprimere il quarto capoverso dell'articolo 600-sexies.*

**6.15**

SCOPELLITI

*Dopo il quarto comma dell'articolo 600-sexies, del codice penale, aggiungere il seguente:*

«Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti, cede ai minori degli anni 18 a titolo oneroso o gratuito ovvero divulga o trasmette, anche per via telematica, materiale pornografico di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa non inferiore a lire 10 milioni».

**6.16**

CALLEGARO, BOSI

*Al comma 1, nel quinto comma del testo proposto dell'articolo 600-sexies del codice penale, dopo le parole: «in modo che» aggiungere le seguenti: «cessino le condotte delittuose in danno del minore e che questi» e conseguentemente sopprimere le parole: «il minore degli anni diciotto».*

**6.17**

CARUSO, CASTELLANI, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO,  
BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 5 MAGGIO 1998

**79<sup>a</sup> seduta**

*Presidenza del Senatore*

ANDREOLLI

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

***(2900) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 20 marzo 1997***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore MAGGIORE illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole, condiviso dalla Sottocommissione.

***(2980) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Georgia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 15 maggio 1997***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore MAGGIORE illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole, condiviso dalla Sottocommissione.

**(3077) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'educazione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia, fatto a Tallin il 22 maggio 1997**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore MAGGIORE illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole, condiviso dalla Sottocommissione.

**(3125-B) Finanziamento della Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite per l'istituzione di una Corte penale internazionale**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: esame e rimessione alla sede plenaria)

Il presidente ANDREOLLI riferisce alla Sottocommissione sulle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, che nell'articolo 2, comma 2 rimuovono una disposizione introdotta dalla competente Commissione del Senato in sede deliberante, senza che in proposito fosse stato richiesto, a suo tempo, il parere della Commissione affari costituzionali prescritto dall'articolo 41, comma 5, del Regolamento: quella disposizione, peraltro, era indubbiamente rilevante per la competenza consultiva della 1<sup>a</sup> Commissione. Per le ragioni esposte, ritiene che l'esame del disegno di legge debba essere rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione consente.

**(2712) BONATESTA ed altri. - Nuove disposizioni sulla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF: concorso dei comuni**, fatto proprio dal Gruppo Alleanza Nazionale, a norma dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione: esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore ANDREOLLI considera singolare, se non aberrante, il vincolo di destinazione previsto sulla quota di gettito IRPEF da riversare ai comuni su richiesta dei contribuenti: tale vincolo a suo avviso viola il principio dell'autonomia degli enti locali. Aggiunge che la verifica della volontà dei contribuenti per la specifica destinazione della quota di gettito IRPEF comporterebbe senz'altro notevoli inconvenienti di natura amministrativa. Propone di rimettere l'esame del disegno di legge alla sede plenaria.

La Sottocommissione approva.

**(3212) Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico**

**(404) ZANOLETTI ed altri. - Contributo dello Stato alla società SATAP per la costruzione del collegamento con autostrada-superstrada tra Cuneo e Asti**

**(2580) D'ALÌ e GIARETTA. - Stanziamenti per interventi nei porti di Trapani e Marsala**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il relatore BESOSTRI illustra il disegno di legge n. 3212, che comprende sostanzialmente anche il contenuto degli altri disegni di legge

connessi. In proposito, ritiene che non vi siano rilievi da formulare per quanto di competenza.

Conviene la Sottocommissione.

**(3250) CARPINELLI ed altri. – Interpretazione autentica della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini relativi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive**

(Parere alla 8ª Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI espone il presupposto normativo che ha dato luogo al disegno di legge e propone al riguardo un parere di nulla osta.

La Sottocommissione consente.

**(2274-A) Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari**

(Parere alla 9ª Commissione sul testo già proposto all’Assemblea e sui relativi emendamenti: non ostativo)

La relatrice PASQUALI sostituisce il senatore Magnalbò nella funzione di relatore e illustra le modifiche proposte dalla Commissione di merito all’Assemblea rispetto al disegno di legge, riferendo anche sugli emendamenti trasmessi dalla stessa Commissione agricoltura. Propone quindi di esprimere un parere di nulla osta.

La Sottocommissione approva.

**(3186) Misure in materia di pesca e di acquacoltura**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione: non ostativo)

In sostituzione del relatore designato Magnalbò riferisce alla Sottocommissione la senatrice PASQUALI, che non rileva disposizioni suscettibili di censure o di osservazioni per quanto di competenza.

La Sottocommissione concorda ed esprime un parere di nulla osta.

**(227-1461-1462-1801-2077-2100-2155-B) Disciplina dei diritti dei consumatori**, approvato dal Senato in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei senatori Carpi e De Luca Michele; De Luca Athos; De Luca Athos; Pontone ed altri; Asciutti ed altri; Larizza ed altri; Cioni ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione: non ostativo)

Il relatore BESOSTRI richiama l’attenzione sull’articolo 5, comma 5, come modificato dalla Camera dei deputati, che ha opportunamente

adattato il testo alle situazioni locali in cui sono presenti minoranze linguistiche. Propone un parere di nulla osta sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Conviene la Sottocommissione.

**(1375) DE CAROLIS ed altri.** - *Legge-quadro sul riordino del sistema fieristico italiano*

**(1775) MACONI ed altri.** - *Legge quadro sull'ordinamento del sistema fieristico*

**(2129) MANTICA ed altri.** - *Legge quadro sull'ordinamento del sistema fieristico*

**(2204) SELLA DI MONTELUCE ed altri.** - *Norme per lo svolgimento di attività fieristiche*

(Parere su testo unificato alla 10ª Commissione: favorevole condizionato)

Il relatore PINGGERA osserva che si tratta in generale di una materia di competenza regionale, di natura esclusiva per le ragioni a statuto speciale e per le province autonome. Per tale motivo, risulta a suo avviso impropria la disposizione, di cui all'articolo 1, comma 4, che postula attribuzioni riservate allo Stato laddove la competenza esclusiva non ammette tale possibilità. Inoltre, l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 e il comma 3 dello stesso articolo comportano possibilità di divieto da parte dello Stato ancora su una materia di competenza esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. A condizione che siano rimosse le richiamate disposizioni limitative dell'autonomia regionale e provinciale demandate in materia alla competenza esclusiva dei rispettivi enti in forza di norme di rango costituzionale, propone di esprimere un parere favorevole sul testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito.

Il presidente ANDREOLLI condivide la proposta di parere avanzata dal relatore.

Secondo il senatore BESOSTRI, i condivisibili rilievi formulati dal relatore dipendono soprattutto dalla formulazione dell'articolo 2, che dovrebbe limitarsi a disciplinare le fiere di rilevanza nazionale o internazionale.

Il senatore MAGGIORE richiama l'attenzione sull'articolo 5, che individua positivamente anche le competenze regionali.

Il presidente ANDREOLLI obietta che per le regioni a statuto speciale e le province autonome anche le fiere di rilevanza nazionale e internazionale rientrano nella competenza esclusiva.

La Sottocommissione, infine, accoglie la proposta di parere avanzata dal relatore.

**(3233) Disposizioni in materia di attività produttive**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Su richiesta del relatore MAGGIORE, l'esame del disegno di legge è rimesso alla sede plenaria.

**(3187) Proroghe di termini e disposizioni urgenti in materia sanitaria e di personale**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il relatore MUNDI illustra il disegno di legge e propone un parere non ostativo, che viene accolto dalla Sottocommissione.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

## **AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

### **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 5 MAGGIO 1998

**14<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Boco, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 4<sup>a</sup> Commissione:*

**(46-B) BERTONI ed altri.** – *Nuove norme in materia di obiezione di coscienza*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 5 MAGGIO 1998

**118<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

COVIELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cavazzuti.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**(3206) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, recante interventi urgenti in materia occupazionale**  
(Parere all'11<sup>a</sup> Commissione: in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, in parte contrario ai sensi dell'art. 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO ricorda che la Sottocommissione ha già formulato parere di nulla osta sul testo del decreto-legge. Sono stati trasmessi successivamente taluni emendamenti, tra i quali si segnalano gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.9, 1.0.3, 1.0.5, 1.0.6 e 1.0.8, che determinano oneri finanziari aggiuntivi non coperti. Sugli emendamenti 1.1, 1.11 e 1.0.7 appare opportuno acquisire l'avviso del Tesoro sulla congruità della copertura finanziaria proposta. Analogamente, sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Tesoro sugli effetti finanziari dell'emendamento 1.0.1. L'emendamento 1.0.2 prevede l'applicazione della mobilità ad alcune fattispecie di lavori socialmente utili e contratti a tempo determinato: occorrerebbe quindi chiarire che l'eventuale inserimento nelle amministrazioni centrali dello Stato avviene nell'ambito del contingente previsto dall'articolo 39 della legge collegata alla finanziaria per il 1998 e che non si determina alcun obbligo di assunzione da parte dei comuni.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.8, occorrerebbe condizionare il parere di nulla osta alla approvazione dell'emendamento 1.7. Con riferimento all'emendamento 1.10, infine, segnala che l'accantonamento del Ministero del lavoro del fondo speciale di parte corrente presenta attualmente una disponibilità sufficiente alla copertura finanziaria di 12

miliardi per il 1998 prevista nell'emendamento: tuttavia, occorre considerare che la Commissione difesa del Senato ha posto all'ordine del giorno il disegno di legge n. 2118, in materia di servizio civile, già approvato dal Consiglio dei ministri nel quale si prevede l'utilizzazione del medesimo accantonamento per 36 miliardi di lire. L'eventuale approvazione dell'emendamento 1.10 obbligherebbe quindi ad una modifica della copertura del suddetto disegno di legge o ad una riduzione dell'onere.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso contrario sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.9, 1.0.3, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.8 e 1.0.1. Dopo aver precisato che il Fondo per l'occupazione non presenta risorse disponibili, esprime avviso contrario sugli emendamenti 1.1, 1.11 e 1.0.7. Per quanto riguarda l'emendamento 1.10, conferma che, tenuto conto del disegno di legge del Governo in materia di servizio civile, le disponibilità del Fondo speciale sono sufficienti ad autorizzare una spesa per un importo pari a 7 miliardi. In relazione all'emendamento 1.0.2, infine, osserva che il riferimento alle procedure previste all'articolo 39 della legge n. 449 consente l'eventuale inserimento di personale nelle amministrazioni pubbliche senza comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il relatore MORANDO propone, quindi, di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.9, 1.0.3, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.8, 1.11, 1.0.7, 1.1 e 1.0.1. Propone di formulare, inoltre, parere di nulla osta sull'emendamento 1.8 a condizione, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 1.7 e sull'emendamento 1.10 a condizione che le parole «12 miliardi» siano sostituite dalle seguenti «7 miliardi». Propone, infine, di esprimere parere di nulla osta sull'emendamento 1.0.2, nel presupposto che esso non determini alcun obbligo di assunzione di personale da parte dei Comuni e osservando, peraltro, che gli interventi legislativi che prevedono l'inserimento di personale nella pubblica amministrazione attraverso il rinvio alle procedure di cui all'art. 39 della legge n. 449 del 1997 possono indebolire l'efficacia delle misure di contenimento della spesa per il pubblico impiego.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

**(1026-B) *Concessione di un contributo volontario a favore dell'Organizzazione per lo sviluppo dell'energia nella penisola coreana (KEDO-Korea peninsula energy development organization)***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta di un disegno di legge concernente la concessione di un contributo a favore dell'Organizzazio-

ne per lo sviluppo dell'energia della penisola coreana, già esaminato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei Deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(3186) Misure in materia di pesca e di acquacoltura**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione: in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE sottolinea che si tratta di un disegno di legge recante misure in materia di pesca e di acquacoltura, già esaminato dalla Camera dei deputati; la maggior parte delle disposizioni con implicazioni finanziarie si configurano, peraltro, come «tetti di spesa», ovvero autorizzazioni di spesa nei limiti delle risorse individuate. Occorre segnalare che l'articolo 3 prevede l'istituzione per il 1998 di misure di accompagnamento sociale nel settore della pesca, nel limite massimo di 50 miliardi; poichè vengono definiti in modo dettagliato i contenuti degli interventi, sembra che la discrezionalità del Ministro (che, secondo quanto disposto al comma 2, con proprio decreto dovrebbe determinare le modalità tecniche di attuazione) possa operare, per il rispetto del limite di spesa indicato, esclusivamente sulla individuazione del numero degli interventi effettuati; sarebbe in ogni caso opportuno sostituire, al comma 3, la parola «valutato» con quella «fissato» e acquisire l'avviso del Tesoro sulle implicazioni finanziarie della norma.

Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 2, lettere *h*) ed *i*), è necessario effettuare un approfondimento sulla quantificazione degli effetti finanziari, valutati, nel comma 4 di copertura, in 2 miliardi. La valutazione positiva dell'articolo 1, comma 3, inoltre, dovrebbe avvenire nel presupposto che l'ammontare complessivo delle risorse destinate ai compensi per i componenti della Commissione resti invariato. Poichè gran parte delle coperture sono previste a carico delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, sarebbe infine opportuno che il Tesoro fornisca indicazioni in ordine alla dotazione e allo stato di utilizzazione del suddetto Fondo.

Il sottosegretario CAVAZZUTI, dopo aver confermato la presenza di ampie disponibilità sul Fondo centrale per il credito peschereccio, concorda con il relatore sulla opportunità di modificare la clausola di copertura dell'articolo 3. In relazione alle richieste relative all'articolo 1, comma 2, lettere *h*) ed *i*), infine, precisa che la conferma della quantificazione della disposizione richiederebbe l'acquisizione della valutazione dei Ministeri delle finanze e dei trasporti e della navigazione.

La Sottocommissione, su proposta del relatore esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 3, comma 3, la parola «valutato» sia sostituita dalla seguente «fissato» e nel presupposto che

l'ammontare complessivo delle risorse destinati ai compensi per i componenti del comitato citato al comma 3 dell'articolo 1 resti invariato.

**(3095-A) Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti: in parte favorevole, in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE ricorda che il disegno di legge è stato già esaminato dalla Sottocommissione al fine di esprimere il proprio parere sul testo e sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione affari costituzionali. È pervenuto successivamente il testo approvato dalla stessa Commissione, nonché gli emendamenti presentati in Assemblea. Sul testo, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare; quanto agli emendamenti, segnala i seguenti 1.12, 1.15, 1.26, 2.250, 2.12, 2.15, 2.19, 2.21, 2.260, 2.42, 2.25, 2.200, 2.40, 2.41, 3.2 e 4.0.2 (limitatamente al comma 22) che sembrano determinare oneri aggiuntivi e sui quali appare opportuno acquisire l'avviso del Tesoro. Sull'emendamento 2.20 il parere di nulla osta dovrebbe essere condizionato ad una modificazione volta a trasformare la previsione normativa in una facoltà per le Camere di commercio.

Il sottosegretario CAVAZZUTI conferma che gli emendamenti indicati dal relatore comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La Sottocommissione accoglie infine, la proposta di parere formulata dal relatore.

**(227, 1461, 1462, 1801, 2077, 2100, 2155-B) Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Carpi e De Luca Michele, De Luca Athos; De Luca Athos; Pontone ed altri; Ascitti ed altri; Larizza ed altri e Cioni ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta di un disegno di legge recante disposizioni in materia di diritti dei consumatori e degli utenti, già esaminato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(377, 391, 435, 1112, 1655, 1882, 1973, 2090, 2143, 2198, 2932) Emendamento al Testo unificato: Riforma della legislazione nazionale del turismo**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione: contrario)

Il relatore MORANDO fa presente che perviene l'emendamento 5.100 di riformulazione dell'articolo 5, comma 8, del provvedimento re-

cante riforma della legislazione nazionale del turismo. Ricorda che il parere di nulla osta della Sottocommissione sull'articolo 5, comma 8, che consente il passaggio dei dipendenti dell'ENIT in esubero ad altre amministrazioni dello Stato, tiene conto del fatto che, con la soppressione dell'ente, implicitamente vengono meno i finanziamenti erogati dallo Stato e che, quindi, i maggiori oneri derivanti dalla immissione del personale nelle Amministrazioni dello Stato sono compensati da minori trasferimenti. Di conseguenza, la Sottocommissione ha formulato parere di nulla osta sull'emendamento 5.8, che prevede che il finanziamento del contratto di programma avvenga attraverso l'utilizzazione delle risorse precedentemente erogate all'ENIT, a condizione che sia soppresso l'articolo 5, comma 8, del provvedimento.

La soluzione individuata dall'emendamento 5.100 del relatore si basa sul rinvio alle procedure previste dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997 (individuazione trimestrale del numero di assunzioni nella Pubblica Amministrazione al fine di ottenere la riduzione dell'1 per cento del totale dei dipendenti pubblici), prevedendo anche l'utilizzazione della mobilità; al riguardo, occorrerebbe acquisire elementi informativi sul numero dei dipendenti potenzialmente interessati, al fine di valutare l'impatto dell'emendamento sull'efficacia del suddetto articolo 39, anche tenendo conto del ripetersi di interventi legislativi che rischiano di vanificare l'effetto di risparmio atteso.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso favorevole sull'emendamento.

Il relatore MORANDO, dopo aver ricordato che l'inserimento di personale nella pubblica amministrazione attraverso il rinvio alle procedure di cui all'art. 39 della legge n. 449 del 1997 può indebolire l'efficacia delle misure di contenimento della spesa per il pubblico impiego e richiederebbe, comunque l'acquisizione di elementi informativi sul numero dei dipendenti interessati, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento 5.100.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

**(1375) DE CAROLIS ed altri: Legge quadro sul riordino del sistema fieristico italiano**

**(1775) MACONI ed altri: Legge quadro sull'ordinamento del sistema fieristico**

**(2129) MANTICA ed altri: Legge quadro sull'ordinamento del sistema fieristico**

**(2204) SELLA DI MONTELUCE ed altri: Norme per lo svolgimento di attività fieristiche**

(Parere su testo unificato alla 10ª Commissione: esame e rinvio)

Il relatore MORANDO rileva che si tratta del testo unificato recante la nuova disciplina del settore fieristico. Per quanto di competenza,

segnala l'articolo 7, che istituisce il Comitato tecnico-consultivo, per il quale dovrebbe essere prevista la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla erogazione dei compensi per i componenti, e l'articolo 10, in cui – ai commi 3 e 4 – si stabiliscono meccanismi di rivalutazione di postazioni di bilancio tali da determinare minor gettito. Su questa ultima disposizione, in particolare, occorrerebbe acquisire l'avviso delle Finanze.

Il sottosegretario CAVAZZUTI chiede il rinvio dell'esame al fine di approfondire le questioni sollevate dal relatore.

La Sottocommissione, quindi, rinvia l'esame del disegno di legge in titolo.

**(3233) Disposizioni in materia di attività produttive**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE sottolinea che si tratta del disegno di legge di delega per la riforma dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nonché di disposizioni per il settore siderurgico. Il disegno di legge è stato già approvato dalla Camera e modificato, in quella sede, sulla base del parere della Commissione bilancio attraverso l'introduzione della copertura finanziaria per la cassa integrazione e l'esplicito mantenimento della norma sul limite finanziario per l'utilizzazione della garanzia dello Stato sui crediti delle amministrazioni straordinarie. Per quanto di competenza, non rileva osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(123, 252, 1145, 2246, 2653) Emendamenti al Testo unificato: Disciplina della professione di odontoiatra**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE ricorda che sul testo unificato dei disegni di legge recanti la disciplina della professione di odontoiatra, la Sottocommissione ha già formulato parere di nulla osta. Sono stati trasmessi successivamente numerosi emendamenti, tra i quali segnala gli emendamenti 4.6 (limitatamente ai commi 4, 7 e 9), 4.7 (limitatamente ai commi 4, 7 e 8) e 5.2, che possono dar luogo ad oneri finanziari aggiuntivi in conseguenza della prevista partecipazione a corsi di formazione o scuole di specializzazione.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda con le valutazioni del relatore.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sugli

emendamenti 4.6 (limitatamente ai commi 4, 7 e 9), 4.7 (limitatamente ai commi 4, 7 e 8) e 5.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**(251) DI ORIO ed altri. – Riforma delle professioni infermieristiche**

**(431) CARCARINO ed altri. – Riforma delle professioni sanitarie non mediche**

**(744) LAVAGNINI. – Riforma delle professioni infermieristiche**

**(1648) DI ORIO ed altri. – Istituzione della dirigenza infermieristica**

**(1619) SERVELLO ed altri. – Disposizioni di modifica dell'ordinamento della professione infermieristica ed istituzione del corso biennale per il conseguimento della laurea in scienze infermieristiche**

**(2019) TOMASSINI ed altri. – Riforma delle professioni sanitarie non mediche**

(Parere su testo unificato ed emendamenti alla 12ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta di un testo unificato recante disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche. Per quanto di competenza, segnala l'articolo 7, che istituisce un Osservatorio presso il Ministero della sanità, e l'articolo 6 che rinvia alla contrattazione collettiva per la definizione dei livelli di inquadramento, comprese le autonome aree dirigenziali, delle diverse figure professionali; al riguardo, sembra necessario chiarire se da tale riorganizzazione possano derivare modificazioni di competenze tali da determinare nuove esigenze di personale. Inoltre, la previsione di autonome aree dirigenziali comporta maggiori oneri non quantificati e non coperti.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, infine, segnala gli emendamenti 5.3, 6.1 e 6.2 suscettibili di comportare maggiori oneri non quantificati e non coperti.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso contrario sull'articolo 6 – a causa degli oneri finanziari che possono derivare da eventuali inquadramenti in livelli superiori e dalla previsione di autonome aree dirigenziali – e sull'articolo 7; formula, inoltre, avviso contrario sugli emendamenti 5.3, 6.1 e 6.2.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, formula quindi parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli articoli 6 e 7 del testo unificato; esprime, inoltre, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 5.3, 6.1 e 6.2, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

*Mercoledì 6 maggio 1998, ore 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
- SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (554).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PELELLA. - Attribuzione della funzione e del ruolo di interesse nazionale alle Associazioni storiche di promozione sociale (983).
- CORTIANA. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2312).
- BIANCO ed altri. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2448).
- BOSI ed altri. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse pubblico (2510).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (2934).
- BESOSTRI ed altri. - Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti (2912).
- LO CURZIO ed altri - Nuove norme sul processo amministrativo (3179).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali (1388-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 settembre 1997, degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- LUBRANO DI RICCO ed altri. - Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (1369).

## V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati GASPERONI ed altri. - Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni (3090) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MARINI. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali (134).
- UCCHIELLI ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali (576).
- DIANA Lino ed altri. - Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali (866).

## VI. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri*).

## VII. Esame dei disegni di legge:

- DIANA Lino. - Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- DE LUCA Athos ed altri. - Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).

## VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiaco; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

## IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- RECCIA. - Modifiche all'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di revisione delle circoscrizioni provinciali e di istituzione di nuove province (407).
- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).

*In sede consultiva*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria (3158) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DEBENEDETTI - Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni (863).

- PIERONI ed altri - Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica (2588).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELI. - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1293).
- MILIO ed altri. - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3025).
- ZECCHINO ed altri. - Modifiche da apportare al Capo terzo della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante nuove modalità di elezione dei magistrati al Consiglio superiore della magistratura (3089).
- PERA ed altri. - Elezione dei componenti magistrati al Consiglio superiore della magistratura (3138).
- FASSONE ed altri - Modifiche della normativa sul sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura (3154).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina della professione di odontoiatra (2653) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri*).
- MANIERI ed altri. - Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409 (123).
- DI ORIO ed altri. - Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonchè trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (252).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Disciplina della professione di odontoiatra (1145).
- BETTAMIO ed altri. - Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione dell'ordine degli odontoiatri (2246).

---

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

*Mercoledì 6 maggio 1998, ore 8,30, 15 e 20,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati BONITO ed altri. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- SALVATO. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (206).
  - e delle petizioni n. 85, n. 167 e n. 256 ad essi attinenti.
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
  - VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
  - LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
  - CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

*In sede deliberante*

- I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
- Deputati DETOMAS ed altri. - Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili (2666-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)*.
  - Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati (484-1504-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato in un testo unificato con il disegno di legge d'iniziativa del senatore Bucchiero e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)*.
- II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore (1496).
  - CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma (2157).

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 6 maggio 1998, ore 14,30*

*In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

- Concessione di un contributo volontario a favore dell'Organizzazione per lo sviluppo dell'energia nella penisola coreana (Kedo-Korea pe-

ninsula energy development organization) (1026-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

- Finanziamento della Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite per l'istituzione di una Corte penale internazionale (3125-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997 (3150) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale ed allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997 (3151) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997 (3178) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

## **DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 6 maggio 1998, ore 15*

*In sede referente*

I. Esame del disegno di legge:

- BERTONI ed altri. – Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (46-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale (1015).

- NAVA e TAROLLI. - Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
  - DE CAROLIS ed altri. - Norme concernenti la riorganizzazione delle forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria e l'istituzione del servizio nazionale civile (1290).
  - AGOSTINI ed altri. - Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).
- 

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 6 maggio 1998, ore 15,30*

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Attivazione delle risorse preordinate della legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse (3207).

*In sede referente*

Esame del disegno di legge:

- BONATESTA ed altri. - Nuove disposizioni sulla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF: concorso dei comuni (2712) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, a norma dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- 

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 6 maggio 1998, ore 15*

*In sede consultiva*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-ter) (*Risultante dallo*

*stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite).*

- CUSIMANO ed altri. - Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).
- FIRRARELLO e RONCONI. - Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri (1181).

#### *In sede referente*

##### I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizione per facilitare la locazione o l'acquisto dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali (3142) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pepe Antonio ed altri, e Rodeghiero ed altri*).
- SERENA. - Norme per la tutela delle esigenze abitative dei giovani che intendono contrarre matrimonio (2174).
- SPECCHIA. - Norme per l'attuazione del diritto alla casa per le giovani coppie (3166)  
(*Rimessi il 7 aprile 1998 alla discussione e alla votazione dell'Assemblea, a norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento*).

##### II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria (3158) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PIERONI ed altri. - Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica (2588).
- DEBENEDETTI. - Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni (863).

##### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAMO ed altri. - Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra plurimutilati (605).
- CASTELLANI Pierluigi. - Nuovi criteri di valutazione del danno anatomo-funzionale ai fini dell'attribuzione della pensione di guerra (683).

- VALLETTA. – Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra con riassetto dell'indennità di assistenza e di superinvalidità (1098).
- VEGAS ed altri. – Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1153).
- BEDIN ed altri. – Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1361).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale (n. 243).

*Procedure informative*

Audizione, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro delle finanze in merito all'introduzione di incentivazioni fiscali per la localizzazione di attività produttive in particolari zone del Paese (zone speciali).

---

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

*Mercoledì 6 maggio 1998, ore 15*

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- CARPINELLI ed altri. – Interpretazione autentica della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive (3250).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (n. 249).
-

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 6 maggio 1998, ore 9 e 15*

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- Misure in materia di pesca e di acquacoltura (3186) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*Sui lavori della Commissione*

Proposta di indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma della Politica agricola comune e sui riflessi per l'agricoltura italiana.

*In sede deliberante*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- CUSIMANO ed altri. – Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari (278).
- FUSILLO e BEDIN. – Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).
- Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (2274).
- LA LOGGIA ed altri. – Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari (2630).

*In sede consultiva*

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (secondo semestre 1997) (*Doc. LXXXVII, n. 4*).
-

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 6 maggio 1998, ore 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PAPPALARDO ed altri. - Istituzione dell'Agenzia italiana per il turismo (377).
- MICELE ed altri. - Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche (391).
- WILDE e CECCATO. - Disciplina per il rilancio del turismo (435).
- COSTA ed altri. - Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo (1112).
- GAMBINI ed altri. - Riforma della legislazione nazionale del turismo (1655).
- POLIDORO ed altri. - Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo (1882).
- DE LUCA Athos. - Carta dei diritti del turista (1973).
- DEMASI ed altri. - Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici (2090).
- LAURO ed altri. - Modifica all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a sostegno dei servizi turistici (2143).
- TURINI ed altri. - Legge quadro sul turismo (2198).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. - Disposizioni tributarie per favorire gli investimenti nel settore delle imprese turistiche (2932).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS ed altri. - Legge-quadro sul riordino del sistema fieristico italiano (1375).

- MACONI ed altri. - Legge-quadro sull'ordinamento del sistema fieristico (1775).
- MANTICA ed altri. - Legge quadro sull'ordinamento del sistema fieristico (2129).
- SELLA di MONTELUCE ed altri. - Norme per lo svolgimento delle attività fieristiche (2204).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MICELE ed altri. - Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle arti fotografiche e affini (2800).

IV. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di attività produttive (3233) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti (227-1461-1462-1801-2077-2100-2155-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Carpi e De Luca Michele; De Luca Athos, De Luca Athos, Pontone ed altri, Ascitti ed altri, Larizza ed altri e Cioni ed altri e modificato dalla Camera dei deputati*).

---

## **LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 6 maggio 1998, ore 15*

*Sui lavori della Commissione*

Comunicazioni del Presidente sulla proposta di indagine conoscitiva riguardante la centrale ENEL di Montalto di Castro.

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di Regolamento di disciplina per il passaggio del personale delle amministrazioni dello Stato presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (n. 251).

*In sede referente*

## I. Esame del disegno di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Norme di tutela dei lavori «atipici» (2049) *(Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 23 aprile 1998).*

## II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MURINEDDU ed altri. - Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte (2966).
- BONATESTA - Modifica dell'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di pensioni di inabilità e assegni di invalidità (2393).
- SMURAGLIA ed altri. - Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario (3157).
- PREIONI - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).
- MANZI ed altri - Modifica delle norme sul recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente percepite (2615).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BESSO CORDERO ed altri. - Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
- BONATESTA ed altri. - Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari (2397).
- BONATESTA e MULAS. - Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 433, in materia di efficacia dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane (3098).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).
  - SALVATO e MANZI. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).
- 

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 6 maggio 1998, ore 15*

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con *handicap* grave (3091) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Proroghe di termini e disposizioni urgenti in materia sanitaria e di personale (3187).

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. - Riforma delle professioni infermieristiche (251).
  - CARCARINO ed altri. - Riforma delle professioni sanitarie non mediche (431).
  - LAVAGNINI. - Riforma delle professioni infermieristiche (744)
  - DI ORIO ed altri. - Istituzione della dirigenza infermieristica (1648).
  - SERVELLO ed altri. - Disposizioni di modifica dell'ordinamento della professione infermieristica ed istituzione del corso biennale per il conseguimento della laurea in scienze infermieristiche (1619).
  - TOMASSINI ed altri. - Riforma delle professioni sanitarie non mediche (2019).
-

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 6 maggio 1998, ore 15*

*In sede referente*

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- VELTRI ed altri. - Norme per la semplificazione delle procedure in materia di costruzioni in zone sismiche (2344).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- NAPOLI Roberto ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (64).
  - GIOVANELLI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (149).
  - BORTOLOTTO ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (422).

---

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

*Mercoledì 6 maggio 1998, ore 8,30*

*In sede consultiva*

- Esame dei disegni di legge:
- Ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997 (3178) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - Attivazione delle risorse preordinate della legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse (3207).

*Osservazioni e proposte su atti del Governo*

Esame ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale (n. 243).

*In sede referente*

Esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (secondo semestre 1997) (*Doc. LXXXVII, n. 4*).

*Sui lavori della Giunta*

Comunicazioni del Presidente sulla XVIII Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC).

---





